

CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL

GUIDA AL MODELLO 730/2013

IL VISTO DI CONFORMITA'

Cosa si controlla:

1. corrispondenza tra quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e la documentazione esibita
2. conformità tra quanto esposto in dichiarazione dei redditi e le disposizioni di legge sui redditi

Il visto consente pertanto che vi sia una correttezza formale e sostanziale della dichiarazione alle norme di legge, tutelando i contribuente da pretese dell'Amministrazione Finanziaria in caso di errori.

QUADRI SOGGETTI AL VISTO DI CONFORMITA'

- **C e D** i redditi, le ritenute d'acconto e le spese (D4 e D5);
- **E** gli oneri, le spese e le detrazioni richieste;
- **F** i versamenti in acconto, le eccedenze di imposte riportate dalla precedente dichiarazione e le ritenute;
- **G** i crediti di imposta spettanti.

NON sono soggetti a visto i seguenti quadri :

- Frontespizio, inclusi i comuni dichiarati per il calcolo delle addizionali
- Familiari a carico
- quadro A (redditi dei terreni)
- quadro B (redditi dei fabbricati).

I DOCUMENTI

<p>VANNO CONSEGNATE AL CAF SOLO FOTOCOPIE LEGGIBILI</p> <p>NESSUN DOCUMENTO, ANCHE SE ORIGINALE, VERRÀ RESTITUITO</p>

Nel caso siano allegate fotocopie illeggibili il CAF chiede l'integrazione della documentazione che deve essere consegnata in tempi brevissimi; per gli oneri di modesto importo, provvede ad effettuare il taglio dell'onere il cui documento è illeggibile.

I documenti ORIGINALI della dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2017** termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli, mentre i documenti delle detrazioni rateizzate (ad es. 36%, 50% e 55%) fino al **31 dicembre 2023**.

REDDITI E RITENUTE D'ACCONTO

Viene controllata la corrispondenza tra quanto dichiarato nel Modello 730 e le certificazioni relative ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto.

In particolare, sono controllati redditi, ritenute e addizionali indicati nel CUD e nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta per i redditi dichiarati nel quadro D (lavoro autonomo o commerciale occasionale, utilizzazione economica di opere di ingegno e di invenzioni industriali, certificazioni di utili e dividendi, etc..).

IL MODELLO CUD NON PUO' ESSERE SOSTITUITO da nessuna altra documentazione (es: buste paga) e se manca il CAF non può rilasciare il visto di conformità (C.M. 15/E del 20-04-2005) : IL CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARE IL MODELLO UNICO

- **ATTENZIONE:** redditi e ritenute dei quadri C e D sono soggetti al controllo automatico di corrispondenza con quanto indicato dal sostituto d'imposta nel Modello 770: vengono pertanto rilevati sempre eventuali errori di riporto sul Modello 730.
- **CONTROLLO DATI CUD:** il programma è impostato per il controllo automatico dei dati inseriti; si consiglia di prestare sempre attenzione ai messaggi di anomalie e incongruenze perché spesso sono errati inserimenti di redditi detrazioni e ritenute.

VERSAMENTI DI ACCONTO E RIPORTO DI ECCEDENZE DI CREDITI

ACCONTI VERSATI

Va verificata la **corretta indicazione dei versamenti a titolo di acconto** eseguiti nel 2012,

- indicati nel CUD ai **punti 21,22, 24, 26 e 27 del CUD 2013**
- attestati dal **Modello F24** in caso di versamento diretto da parte del contribuente.

codice tributo

4033 anno di riferimento 2012 primo acconto Irpef	→ F1, colonna 1
4034 anno di riferimento 2012 secondo acconto Irpef	→ F1, colonna 2
3843 anno di riferimento 2012 acconto addiz.le com.le	→ F1, colonna 4
1840 anno di riferimento 2012 primo acconto ced. secca	→ F1, colonna 5
1841 anno di riferimento 2012 secondo acconto ced. secca	→ F1, colonna 6

I pagamenti eseguiti con il Mod. F24 dal **19 giugno 2012 al 16 luglio 2012** comprendono la maggiorazione dello **0,4%** che deve essere scorporata (operazione : importo versato/ 1,004).

MODELLO 730/2012 PRESENTATO in forma CONGIUNTA: gli acconti 2012 versati per irpef, addizionale comunale e cedolare secca, indicati ai punti 21, 22, 24, 26 e 27 del CUD 2013 vanno ripartiti tra dichiarante e coniuge : la suddivisione è indicata nelle Annotazioni del CUD .

ECCEDENZE DI CREDITO

Va verificato il corretto riporto dell'eccedenza di crediti d'imposta dichiarati nel Modello Unico 2012 quadro RX colonna 4 e non chiesti a rimborso o compensati nel Mod. F24 e dei crediti non rimborsati dal datore di lavoro , punti 36, 37, 38 e 39 del CUD 2013 (da verificare sempre con l'azienda perché spesso si tratta di compilazione errata del CUD)

Può essere indicato anche l'eventuale maggior credito riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo di UNICO 2012.

→ **Attenzione:** in caso di maggiore credito comunicato e riferito ad anni precedenti al 2011, occorre recarsi in Agenzia per regolarizzare il riporto del credito agli anni successivi fino al 2011 .

CREDITI DI IMPOSTA

Vanno analizzati i conteggi e viene verificata la debenza dei crediti di imposta per :

- **riacquisto della prima casa** : spetta al contribuente che abbia acquistato tra il 1° gennaio 2012 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, un immobile con agevolazioni prima casa entro un anno dalla vendita del precedente immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
- **canoni di locazione non percepiti** : spettante a seguito di procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per le imposte pagate sui canoni di locazione ad uso abitativo dichiarati in anni precedenti e non percepiti .
- **versamenti a titolo di reintegro delle anticipazioni del Fondo Pensione** : spettante a chi reintegra le somme richieste in precedenza a titolo di anticipazione per determinate esigenze e pari all'imposta versata al momento della fruizione dell'anticipo;
- **imposte pagate all'estero** : per le imposte pagate all'estero divenute definitive dal 2012 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e pari alle imposte certificate dall'ufficio fiscale estero, nei limiti imposti dalla normativa italiana secondo il prospetto di calcolo come da facsimile allegato alla presente guida.

CHI NON PUO' PRESENTARE IL MODELLO 730

Deve presentare il modello UNICO e non può usufruire dell'assistenza fiscale il contribuente che rientra in uno dei seguenti casi:

- **chi non è residente in Italia nel 2012 e/o nel 2013**
- chi **presenta** la dichiarazione **per conto di contribuenti deceduti**
- chi ha percepito **redditi da lavoro dipendenti** esclusivamente **da soggetti non tenuti ad effettuare la ritenuta d'acconto** (ad es. collaboratori famigliari)
- i lavoratori con **contratto a tempo indeterminato** se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf il rapporto di lavoro è **cessato** e **non conoscono i dati del nuovo sostituto** d'imposta che potrà effettuare il conguaglio.
- chi deve **presentare anche** una delle seguenti dichiarazioni : **IVA, IRAP, Mod 770** .

Il Modello 730 inoltre non può essere presentato se si devono dichiarare:

- redditi di impresa individuale
- redditi di partecipazione in società di persone
- redditi di lavoro autonomo professionale
- redditi da plusvalenze su cessioni di **partecipazioni qualificate**

LE NOSTRE PRINCIPALI SCADENZE

31 MAGGIO 2013 : consegna ai dipendenti dei Modelli 730 **senza visto di conformità** elaborati per conto dei sostituti d'imposta 2013.

17 GIUGNO 2013 : consegna ai dipendenti dei Modelli 730 elaborati **con il visto di conformità**

MODELLI PRECOMPILATI CON O SENZA VISTO : I Modelli 730 **CON VISTO di conformità PRECOMPILATI** vanno consegnati al Caf entro

lunedì 29 aprile 2013

MODELLI COMPILATI CON UTILIZZO PROGRAMMA SOFTWARE DEL CAF: i professionisti e le associazioni aderenti che utilizzano il nostro programma 730 per la compilazione dei modelli 730, devono consegnare la documentazione dei modelli inseriti entro il

lunedì 20 maggio 2013

Il rispetto delle date di consegna ci consentirà di eseguire eventuali correzioni ai dati inseriti, di richiedere eventuali documenti aggiuntivi a supporto del visto, evitando rettifiche e correzioni successive e permetterà di rispettare il termine ultimo di consegna al dipendente del 17 giugno.

ATTENZIONE

il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate è

LUNEDÌ 01 LUGLIO 2013

ISTRUZIONI AL CORRETTO RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

Per i dati e i quadri che non sono soggetti al controllo del CAF per il rilascio del visto di conformità si rimanda alle istruzioni ministeriali del Modello 730, certamente più complete ed approfondite. Per alcuni quadri, tuttavia, si forniscono alcune informazioni richieste spesso da chi compila il modello.

FRONTESPIZIO

CODICE FISCALE : in caso di dubbio sul codice fiscale, fa fede per l'amministrazione finanziaria quello riportato nella tessera sanitaria o nel tesserino del codice fiscale, l'unico presente in Anagrafe Tributaria. Un inserimento errato del codice fiscale comporta lo scarto della dichiarazione non riconosciuta dall'Anagrafe Tributaria.

STATO CIVILE: indicare lo stato civile alla data di presentazione del Mod. 730.

RESIDENZA ANAGRAFICA: Va indicata la **residenza** alla data di consegna del Mod. 730.

Il dato è facoltativo, ma deve essere presente se la residenza è variata nel 2012 e fino alla data di presentazione del modello o se si presenta la dichiarazione dei redditi per la prima volta.

Novità

CASELLA "CASI PARTICOLARI ADDIZIONALE REGIONALE" riservata esclusivamente a chi ha il domicilio fiscale al 31/12/2012 nella regione Veneto e si trova nelle condizioni di fruire dell'aliquota agevolata prevista dalla regione Veneto dello **0,9%** a favore di:

- **soggetti disabili ex Legge 104/1992 con reddito imponibile 2012 non superiore a euro 45.000;**
- contribuenti con un familiare disabile ex Legge 104/1992 fiscalmente a carico e reddito imponibile 2012 non superiore a euro 45.000. In caso di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico il disabile, non sia superiore ad euro 45.000.

DOMICILIO FISCALE PER IL CALCOLO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE

Le tre righe determinano le imposte addizionali a saldo 2012 e acconto 2013:

Domicilio fiscale al

01/01/2012	→	SALDO 2012 dell'addizionale COMUNALE
31/12/2012	→	SALDO 2012 dell'addizionale REGIONALE
01/01/2013	→	ACCONTO 2013 dell'addizionale COMUNALE :

Se il domicilio da riportare nei tre righe è sempre lo stesso, è sufficiente compilare solo il primo rigo, "Domicilio fiscale al 01/01/2012", per il calcolo di tutte le addizionali dovute.

RESIDENZA INVARIATA : se invece il domicilio non è lo stesso per almeno due righe, dovranno essere compilati tutti e tre i righe relativi al domicilio fiscale alle diverse date.

EFFETTI VARIAZIONE DELLA RESIDENZA : la variazione di residenza ha effetto dal **60° giorno successivo a quello in cui si è verificata**, pertanto, occorre fare attenzione alla data di efficacia della variazione.

1) DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2012:

il dato deve essere sempre presente.

Nel rigo andrà indicato il **vecchio domicilio** nel caso in cui il contribuente abbia variato il proprio domicilio a partire dal **3 novembre 2011**.

2) DOMICILIO FISCALE AL 31 DICEMBRE 2012:

Nel rigo andrà indicato il **vecchio domicilio** nel caso in cui il contribuente abbia variato il proprio domicilio **a partire dal 2 novembre 2012**.

3) DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2013 :

Nel rigo andrà indicato il **vecchio domicilio** nel caso in cui il contribuente abbia variato il proprio domicilio **a partire dal 3 novembre 2012**.

1° Esempio di compilazione:

Un contribuente varia la residenza da Vicenza a Verona il 03-11-2011 o successivamente : in questo caso i 60 gg successivi alla data di variazione cadono dopo il 1° gennaio 2012 e pertanto :

- **Il domicilio fiscale al 1° gennaio 2012 è Vicenza**
Il domicilio fiscale al 31 dicembre 2012 è Verona
Il domicilio fiscale al 1° gennaio 2013 è Verona

2° Esempio di compilazione:

Un contribuente varia il comune di residenza da Vicenza a Padova nel periodo 1° gennaio 2012 → 1° novembre 2012 : i 60 gg successivi alla data di variazione cadono entro il 31/12/2012 e pertanto

- **Il domicilio fiscale al 1° gennaio 2012 è Vicenza**
Il domicilio fiscale al 31 dicembre 2012 è Padova
Il domicilio fiscale al 1° gennaio 2013 è Padova

3° Esempio di compilazione :

Un contribuente varia il comune di residenza da Vicenza a Udine nel periodo 2 novembre 2012 → 31 dicembre 2012: per l'addizionale regionale i 60 gg successivi alla data di variazione decorrono dal 1° gennaio 2013 in poi e pertanto :

- Il domicilio fiscale al 1° gennaio 2012 è Vicenza
- **Il domicilio fiscale al 31 dicembre 2012 è ancora Vicenza**
Il domicilio fiscale al 1° gennaio 2013 è Vicenza se variata dal 03-11 , altrimenti Udine , se variata il giorno 02-11.

4° Esempio di compilazione

Il contribuente che varia il comune di residenza da Vicenza a Treviso dopo il 3 novembre 2012 : per l'addizionale comunale i 60 gg successivi alla data di variazione decorrono dal 2 gennaio 2013 e pertanto :

Il domicilio fiscale al 1° gennaio 2012 è Vicenza

Il domicilio fiscale al 31 dicembre 2012 è Vicenza

→ **Il domicilio fiscale al 1° gennaio 2013 è Vicenza**

Se i dati del domicilio fiscale indicati nel CUD sono diversi con quanto dichiarato nel 730, verificare con l'assistito il domicilio corretto.

FAMILIARI A CARICO

La detrazione per i figli non è ripartibile liberamente tra i coniugi, ma va sempre suddivisa al 50% tra i genitori.

Uniche eccezioni sono le seguenti:

- a) **contribuente con coniuge a carico** : in questo caso la detrazione spetta per intero al genitore con reddito ;
- b) **contribuente il cui coniuge ha un reddito basso** : per non perdere la possibilità di fruire della detrazione per intero, la stessa può essere attribuita **PER INTERO** al genitore con reddito complessivo più elevato;
- c) **genitori separati – divorziati** : in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita al 50%.

Verificare sempre la sentenza di separazione per capire il tipo di affidamento, se congiunto/condiviso tra i 2 genitori o esclusivo di un solo genitore.

E' possibile un diverso accordo tra i due genitori solo se uno dei due non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, e a condizione che sia riversata all'ex coniuge la quota di detrazione fruita in più (R.M. 143/E 30-12-2011).

La PERCENTUALE DI DETRAZIONE per i figli potrà assumere SOLO i valori 100 -50- Ø.

La detrazione pari a quella del coniuge a carico **lettera "C"** è **solo per il primo figlio**, rigo F1 **nel caso di genitore mancante** perché deceduto o perché non ha riconosciuto il figlio.

La **"DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI"**: la casella va barrata dal genitore separato/divorziato che usufruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%.

Il dato non influisce sui calcoli del Mod 730-3 ma ha solo scopo di segnalazione all'Agenzia Entrate della detrazione anomala.

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO QUATTRO

FIGLI : Ai contribuenti con più di tre figli a carico, anche per parte dell'anno, è riconosciuta una ulteriore detrazione fissa di € 1.200,00 , da ripartire obbligatoriamente al 50% tra i due genitori, senza possibilità di scelta di una diversa ripartizione, salvo il caso del coniuge a carico.

In caso di separazione, divorzio, annullamento, la percentuale di detrazione da indicare spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice (quindi 100, 50 o Ø) .

Se la detrazione non è usufruita per intero (importo superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni) la liquidazione del modello 730 ne prevede il rimborso in riduzione dell'imposta dovuta con un maggiore credito o un minore debito .

ATTENZIONE: verificare sempre se compilato il campo 104 del CUD 2013, credito per famiglie numerose rimborsato dal sostituto d'imposta, da indicare al rigo F11 : l'importo va a riduzione di quanto sarà corrisposto con la liquidazione del Modello 730.

Il campo è soggetto al controllo automatizzato dell'Agenzia delle Entrate.

CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATI A CARICO :

Sono a carico il coniuge, i figli e gli altri familiari se nell'anno hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo non superiori a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili .

Nel limite di reddito SI CONSIDERANO, ai soli fini della verifica della spettanza della detrazione, i seguenti redditi che non vanno sommati nel reddito complessivo

- **le retribuzioni esenti** corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Sedi diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, etc.. ;
- **la quota esente** del reddito da lavoro dipendente prestato **in zona di frontiera** ;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del "regime dei minimi" per le nuove iniziative produttive;
- **il reddito dei fabbricati** assoggettato a **cedolare secca** .

Nel limite di reddito NON SI CONSIDERANO

- **le borse di studio esenti** (ad esempio quelle corrisposte da Università , dalle Regioni, dal programma Socrates)
- **le rendite INAIL per invalidità** (esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea),
- **l'assegno di maternità** di cui alla Legge 498/98 per le donne NON lavoratrici ,

e in generale, tutte quelle somme che non sono certificate da un CUD o da una certificazione di ritenute subite.

CONVIVENZA per il diritto alla detrazione per familiari a carico :

- il **CONIUGE** e i **FIGLI** possono anche non convivere o non risiedere in Italia.
- gli **ALTRI FAMILIARI** devono essere conviventi con il contribuente o se non conviventi, ricevere assegni alimentari che non siano dovuti a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

NUMERO DI FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO : qualora non sia possibile indicare il codice fiscale per i figli in quanto residenti all'estero, occorre **indicare nell'apposita casella il numero dei figli per i quali spettano le detrazioni.**

I campi **MESI** a carico e **PERCENTUALE** di detrazione **vanno comunque compilati per ogni figlio.**

I **cittadini extracomunitari** che richiedono la detrazione per familiari a carico devono avere idonea documentazione attestante lo stato di famiglia, quale ad esempio documentazione rilasciata dal Paese di origine tradotta ed asseverata dal Consolato italiano o dal prefetto competente (vedere istruzioni del Modello 730/2013 a pag. 13).

Note per la compilazione del quadro :

I° rigo, casella C : riservato al **Coniuge.**

Il codice fiscale del coniuge **va sempre indicato, anche se non fiscalmente a carico.**

Il codice fiscale non va indicato solo se c'è annullamento del matrimonio, divorzio o separazione legale ed effettiva.

II° rigo, casella F1, primo figlio: indicare il figlio di maggiore età che è stato a carico nel 2012.

In caso di più figli, se nel 2012 si è verificata una variazione per quanto riguarda il primo figlio a carico (esempio: è a carico per una sola parte dell'anno), occorre compilare due distinti modelli 730, uno per descrivere la situazione del primo periodo, l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo.

III° rigo e seguenti, caselle F- A - D : per **figli successivi al primo e altri familiari.**

Qualora ci siano variazioni di percentuale di detrazione, per i figli successivi al primo e per gli altri familiari a carico, è possibile compilare due righe nello stesso quadro.

Casella D di Disabile - la detrazione per disabili spetta solo per i figli e non per gli altri familiari; il figlio deve essere portatore di handicap certificato ai sensi della Legge 104/1992 .

Minore di tre anni : per il figlio che ha compiuto i tre anni di età in corso d'anno, considerare nel calcolo dei mesi anche il mese del compleanno.

Altri familiari a carico : la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto (e pertanto potrà assumere valori vari, diversamente dalle percentuali previste per i figli)

Sono **ALTRI FAMILIARI** :

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli (nipoti) ;

- i genitori e gli ascendenti prossimi (nonni) ;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali
- i nonni e le nonne.

Indicare sempre il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico per i quali non si fruisce della relativa detrazione in quanto goduta interamente da altro soggetto , compilando il campo mesi e indicando “Ø” (zero) nella casella relativa alla percentuale di detrazione.

- **ATTENZIONE** il modello CUD non è una fonte certa di informazioni per conoscere le detrazioni per familiari a carico; pertanto è opportuno chiedere sempre il quadro della situazione e, in caso di mancata coincidenza con quanto riportato nel CUD, chiedere sempre conferma all’assistito di quanto indicato sul prospetto dei dati relativi ai familiari a carico, in particolare delle percentuali di detrazione.
- **ATTENZIONE** : il software di controllo dell’Agenzia delle Entrate verifica la spettanza delle detrazioni per coniuge e figli, rilevando immediatamente eventuali duplicazioni di detrazioni tra genitori, o se i familiari indicati sono effettivamente a carico (se percepiscono redditi entro il limite di legge), con conseguente irrogazione della sanzione per il dipendente.

DATI DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

CODICE SEDE : Va sempre riportato se è presente nel CUD 2012, nella sezione relativa ai dati del datore di lavoro .

QUADRO A: TERRENI

E' necessario compilare un rigo per ciascun terreno (o gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale) chiedendo i certificati catastali attestanti le rendite.

A seguito delle continue revisioni al Catasto, è consigliabile chiedere certificati catastali recenti o accedere ai dati Catastali on line se abilitati.

Si ricorda che i terreni che costituiscono pertinenza di immobili urbani non vanno dichiarati.

Se i redditi dominicale e agrario dei terreni vengono rilevati dal Modello Unico occorre prendere gli importi al netto delle rivalutazioni dichiarate, pari all'80% per i redditi dominicali e al 70% per i redditi agrari.
(Ad es.: reddito dominicale dichiarato nel rigo RA1 col. 1 /1,80) .

Novità

TERRENI NON AFFITTATI

Dal 2012 per i terreni non affittati (titolo 1 in colonna 2) l'IMU sostituisce l'Irpef e le addizionali calcolate sul solo reddito dominicale.

Il reddito agrario continua a essere assoggettato ad Irpef e addizionali.

Per i terreni affittati invece, saranno dovute sia IMU che Irpef e addizionali.

Se il terreno è esente da IMU (perché ad esempio ricadente in aree montane) sarà soggetto a Irpef anche se il titolo è 1 (barrare la casella esenzione IMU di colonna 9) .

QUADRO B: FABBRICATI

Novità

FABBRICATI NON LOCATI

Dal 2012 il reddito dei fabbricati non locati e di quelli concessi in comodato gratuito (utilizzo 2- 9) , è soggetto alla sola IMU e non a Irpef e relative addizionali.

Pertanto in caso di utilizzo 2 o 9 non sarà calcolata alcuna imposta (possibile esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi)

IMU DOVUTA PER IL 2012 : L'importo da indicare a colonna 10 per ogni immobile è l'importo dell'IMU dovuta dal contribuente per l'anno 2012 ; pertanto, in caso di comproprietà, indicare solo la propria parte di imposta ; l'imposta va indicata anche se non versata .

Novità

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

E' modificata la tassazione degli immobili di interesse storico/artistico, che in base all'art. 4, comma 5-*sexies* del DL 16/2012 non possono più beneficiare dell'agevolazione prevista dalla L. 413/1991, consistente nella possibilità di considerare **imponibile** la **minore delle rendite catastali** della zona censuaria, anche nel caso di immobili (abitativi) locati.

Ora il reddito imponibile è :

- per l'immobile NON locato il 50% della rendita catastale
- per l'immobile locato il reddito da contratto ridotto del 35% (codice canone 4 in col. 5)

Cod. utilizzo 1 : UNITA' IMMOBILIARE UTILIZZATA COME ABITAZIONE PRINCIPALE

Si intende abitazione principale anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale dei familiari del contribuente : il coniuge , i parenti diretti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado, che vi dimorino abitualmente e risultino ivi residenti all'anagrafe.

Tabella gradi di parentela

Grado	Rapporto di parentela diretta con il titolare	Grado	Rapporto di affinità (vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.)
1	padre e madre figlio o figlia	1	suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge
2	nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella	2	nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata
3	bisnonno o bisnonna pronipote (figlia o figlio del nipote) nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)		

La deduzione spetta **per UNA SOLA unità immobiliare** e nel caso di più proprietà immobiliari, la deduzione spetta solo per l'abitazione principale del contribuente.

Compete la deduzione per abitazione principale anche nel caso di trasferimento della dimora abituale a seguito di **ricovero permanente in un istituto di ricovero o sanitario**, purché l'unità immobiliare non venga locata.

Cod.utilizzo 2 : UNITA' IMMOBILIARE TENUTA A DISPOSIZIONE

E' previsto l'aumento di 1/3 del reddito imponibile.

Deve trattarsi di una unità abitativa (quindi NON la pertinenza quale ad es. il garage), posseduta in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (intesi come sopra per l'abitazione principale).

L'aumento di 1/3 è dovuto anche se il contribuente non è proprietario dell'immobile utilizzato come abitazione principale.

L'aumento NON SI APPLICA all'abitazione :

- data in uso gratuito a un familiare che vi dimora abitualmente e ivi residente; **codice 10**
- tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero (limitatamente ad una abitazione); **codice 9**

- se già utilizzata come abitazione principale dal contribuente trasferitosi temporaneamente in altro comune per ragioni di lavoro; **codice 9**
- priva di allacciamenti alle reti di energia, acqua e gas . **codice 9**

Cod. utilizzo 8 : UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME CONVENZIONALE

- **L'immobile deve essere situato in un comune definito ad alta densità abitativa** (come da delibere del CIPE; vedere elenco in allegato alla presente guida e, per ulteriori informazioni, in appendice alle istruzioni del Modello 730 pag. 61) o in un comune capoluogo di provincia.
- **L'immobile deve essere concesso in locazione a canone convenzionale secondo appositi contratti tipo, definiti sulla base di accordi in sede locale fra le organizzazioni di proprietari ed inquilini e depositati presso il Comune.**

Sono SOLO i contratti stipulati ai sensi della <u>Legge 431/98 art. 2 comma 3 e art. 5 comma 2</u>

Spetta in questo caso una ulteriore detrazione del 30% calcolata dal CAF sul canone di locazione dichiarato ed indicato in colonna 6 già al netto della riduzione forfetaria del 15% (o del 25% per Venezia).

Vanno compilati anche i successivi righi da B11 a B14, dichiarando gli estremi di registrazione del contratto di locazione: data, numero di registrazione, codice identificativo dell'Ufficio del Registro ovvero Agenzia delle Entrate riportato nel modello F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro, nonché l'anno di presentazione della dichiarazione ICI.

Novità

Cod. utilizzo 9 ALTRI IMMOBILI

Quest'anno il codice 9 va utilizzato anche per tutte le situazioni che l'anno scorso avevano i codici di utilizzo 11 , 12 e 13 .

Pertanto si utilizzerà il codice 9 per dichiarare :

- immobili privi di allacciamenti per luce, acqua e gas
- pertinenza di seconda casa (ex codice utilizzo 11)
- immobili e pertinenze tenuti a disposizione da contribuenti residenti all'estero (ex codice utilizzo 12)
- immobile di proprietà condominiale dichiarato dal singolo condomino con quota di reddito maggiore di euro 26 (ex codice utilizzo 13).

Cod. utilizzo 10 UNITÀ IMMOBILIARE IN USO GRATUITO A FAMILIARE

Riservato alle :

- abitazioni e pertinenze date in uso gratuito ai famigliari , condizione che il familiare vi dimori abitualmente ;
- abitazioni e pertinenze possedute in comproprietà e utilizzate come abitazione principale da uno o più dei comproprietari

Novità

Cod. utilizzo 11 e 12 IMMOBILI ABITAZIONE PRINCIPALE IN PARTE LOCATI

a canone libero (cod 11) o a canone concordato (cod 12)

Colonna 5 codice canone

Indicare il codice che indica quale è stata la riduzione del canone di locazione indicato in colonna 6:

- 1** per indicare che il canone è dichiarato nella misura del **85%**
- 2** per indicare che il canone è dichiarato nella misura del **75%** (immobili di Venezia ..)
- 3** per indicare che il canone è dichiarato nella misura del **100%**: solo in caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca
- 4** per indicare che il canone è dichiarato nella misura del **65%** per gli immobili di interesse storico o artistico.

Novità

Colonna 11 opzione per Cedolare secca

La cedolare secca è applicabile solo agli immobili e le relative pertinenze locati a fini abitativi .

La cedolare secca sostituisce irpef, addizionale regionale e comunale, imposta di registro e imposta di bollo sul contratto.

L'aliquota d'imposta è pari al **21% del canone di locazione annuo, ridotta al 19% nel caso di contratti di locazione a canone convenzionale, ex art. 2 comma 3 e art. 5 comma 2 della Legge 431/98, di immobili situati in un comune definito ad alta densità abitativa.**

ATTENZIONE: il reddito dell'immobile locato con opzione per il regime della cedolare secca deve essere comunque dichiarato, barrando la casella di colonna 11; vanno compilati anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione ai righi B11 e B14.

Novità

Colonna 12 ESENZIONE IMU

Barrare la casella se l'immobile è esente da IMU e pertanto soggetto a imposta Irpef e addizionali.

Le esenzioni degli immobili da IMU sono particolari : fabbricati destinati al culto, attività assistenziali delle onlus, musei, biblioteche.....

Gli immobili inagibili non godono di esenzione IMU, ma di riduzione dell'imposta.

QUADRO C: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Novità

CASELLA RIENTRO IN ITALIA

Da utilizzare nelle ipotesi di lavoratori dipendenti, docenti e ricercatori che rientrano in Italia e che beneficiano della parziale esenzione da tassazione prevista dalla normativa in materia .

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON DETRAZIONE RAPPORTATA AL PERIODO DI LAVORO

Anche i compensi derivanti borse di studio **non esenti** devono essere indicati in questo quadro.

Rigo C1

Casella 1 TIPOLOGIA DI REDDITO :

- 1** per reddito di **pensione**;
- 2** per **reddito di lavoro dipendente o assimilato**.

Sono inclusi i trattamenti pensionistici integrativi erogati dai Fondi Pensione

- 3** compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, percepiti da chi ha raggiunto l'età prevista dalle vigenti legislazioni per la pensione di vecchiaia,

Novità **4 redditi di lavoro prestato in zone di frontiera.**

L'indicazione esatta del codice è fondamentale per il calcolo delle detrazioni spettanti

CASELLA 2 INDETERMINATO/DETERMINATO :

- 1** se il contratto di lavoro è a tempo INDETERMINATO
- 2** se il contratto di lavoro è a tempo DETERMINATO

Il tipo di contratto è indicato nelle Annotazioni del CUD.

ATTENZIONE: L'indicazione esatta del codice è importante per il calcolo delle detrazioni spettanti in caso di reddito inferiore a 8.000 euro.

RIGO C4: PERIODO DI LAVORO

In caso di contemporanea percezione di redditi da lavoro dipendente e pensione, indicare i giorni nella colonna per lavoro dipendente, in quanto la detrazione è più favorevole.

RIGO C5 : SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA'

In questo rigo vanno indicate le somme percepite per incrementi della produttività - nel limite complessivo di **2.500 euro** lordi di reddito percepito - che il datore di lavoro ha assoggettato ad una **imposta sostitutiva di Irpef e addizionali del 10%**.

La misura agevolativa è riservata ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di **contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato** il cui reddito nell'anno 2011 da lavoro dipendente, incluse le somme assoggettate a imposta sostitutiva, non è stato superiore a **30.000 euro lordi ; per la verifica del limite le somme assoggettate ad imposta sostitutiva.**

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA SE :

1. Nell'anno sono stati percepiti redditi da più datori di lavoro e **la somma dei punti 251 e 255 di tutti i CUD2013 supera i 2.500 euro** e non vi è stato il conguaglio finale,
2. c'è stato un errore del datore di lavoro che ha assoggettato a imposta sostitutiva un importo superiore a 2.500 euro : somma degli importi indicati ai **punti 251 e 255 dell'unico CUD2013 > 2.500 euro**

In questi casi il rigo si compila così :

Colonna 2 → **punto 251** del CUD 2013

Colonna 3 → **punto 252** del CUD 2013

Colonna 5 → **punto 255** del CUD 2013

Colonna 7 “ **Tassazione sostitutiva**” barrata per confermare l'applicazione dell'imposta sostitutiva fino ai 2.500 euro .

3. i compensi sono stati assoggettati a imposta sostitutiva , ma **non c'era il requisito reddituale** per avere diritto alla tassazione agevolata : **il lavoratore nell'anno 2011 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro** .

In questo caso il rigo si compila così :

Colonna 2 → **punto 251** del CUD 2013

Colonna 3 → **punto 252** del CUD 2013

Colonna 5 → **punto 255** del CUD 2013

Colonna 6 “ **Tassazione ordinaria** ” barrata per assoggettare le somme a tassazione ordinaria

COMPILAZIONE FACOLTATIVA se i compensi percepiti dal dichiarante, pur avendone diritto, non sono stati assoggettati dal datore di lavoro a imposta sostitutiva, bensì a tassazione ordinaria; questa situazione è rilevabile ai punti 251 e 254 e nelle Annotazioni del CUD2013.

In questo caso, se si desidera l'applicazione dell'imposta sostitutiva, il rigo si compila così :

Colonna 1 → **punto 251** del CUD 2013

Colonna 5 → **punto 255** del CUD 2013

Colonna 7 “ **Tassazione sostitutiva**” barrata per assoggettare le somme a tassazione sostitutiva

RIGO C 15 : CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Interessa i contribuenti con **reddito complessivo maggiore a 300.000 euro**.

Colonna 1 Reddito assoggettato dal datore di lavoro **punto 136 CUD 2013**

Colonna 2 Contributo di solidarietà trattenuto **punto 138 CUD 2013**

SEZIONE II**REDDITI ASSIMILATI CON DETRAZIONE NON RAPPORTATA AL PERIODO DI LAVORO****RIGHI DA C6 A C8**

Indicare i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, quali a titolo esemplificativo, i redditi indicati al **punto 2 del CUD** o gli assegni percepiti dal coniuge separato.

QUADRO D: ALTRI REDDITI**SEZIONE I – REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI**

RIGO D1 - UTILI E DIVIDENDI: nel rigo vanno indicati i proventi **percepiti** per

- partecipazioni NON negoziate in mercati regolamentati di NATURA QUALIFICATA
- partecipazioni NON QUALIFICATE in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

I dividendi relativi a **utili prodotti** a partire **dall'esercizio successivo** a quello in corso **al 31/12/2007** concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente nella misura del **49,72%**, anziché nella precedente misura del **40%** che continua ad applicarsi per i dividendi percepiti e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007.

Il dividendo/utile da dichiarare è generalmente indicato al punto 28 o 29 della certificazione relativa agli utili (dividendo complessivo).

Questi i principali codici da indicare in casella di **colonna 1** il **CODICE** :

- 1** per dividendi di natura QUALIFICATA percepiti da imprese residenti in Italia ovvero residenti/domiciliate in **paesi con regime fiscale NON privilegiato** e formati con utili prodotti **fino all'esercizio** in corso **al 31/12/2007**.
ATTENZIONE : indicare in **colonna 2** il **40%** del dividendo percepito indicato al **punto 28 della certificazione** ;
- 5** per dividendi di natura QUALIFICATA percepiti da imprese residenti in Italia ovvero residenti/domiciliate in paesi con regime fiscale NON privilegiato ma formati con utili prodotti a partire dall'esercizio **successivo** a quello in corso **al 31/12/2007**
ATTENZIONE : indicare in **colonna 2** il **49,72%** del dividendo percepito indicato al

punto 29 della certificazione;

- 2** per dividendi di natura QUALIFICATA percepiti da imprese residenti/domiciliate in paesi con regime fiscale privilegiato ;

Indicare in **colonna 2** il **100% del dividendo percepito, punti da 28 a 34 della certificazione;**

- 3** per dividendi di natura NON QUALIFICATA percepiti da imprese residenti/domiciliate in paesi con regime fiscale privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati ;

Indicare in **colonna 2** il **100% del dividendo percepito, punti da 28 a 34 della certificazione.**

Nella **colonna 4** vanno indicate le **ritenute** subite risultanti dal **punto 38** della certificazione degli utili.

In caso di dividendi distribuiti da società non residenti dovrà poi essere compilato il rigo G4.

L'elenco dei paesi a regime fiscale privilegiato è riportato a pag. 69 nell'Appendice delle Istruzioni del Mod.730/2013.

RIGO D3 COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO NON PROFESSIONALE :

deve essere utilizzato unicamente per riportare le seguenti tre tipologie di redditi con i codici:

- 1** per i proventi derivanti da utilizzo economica di opere dell'ingegno, diritti d'autore, ecc...;
3 per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro

ATTENZIONE Indicare in colonna 1 il REDDITO LORDO :

le **riduzione forfetarie spettanti per legge sono operate direttamente dal Caf**

Codice 1 -> diritti d'autore - inventore : riduzione del **25%** del reddito;

per i contribuenti di età inferiore ai 35 anni, la riduzione è del **40%** ;

RIGO D4 REDDITI DIVERSI:

codice 1 : i corrispettivi percepiti per la vendita di terreni o edifici a seguito di lottizzazione

codice 2 : i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

Nei codici 1 e 2 il reddito imponibile è dato dalla differenza tra il corrispettivo percepito e quanto indicato in **colonna 3 - Spese**, ad esempio: il costo di acquisto o il prezzo di costruzione dell'immobile , il valore rivalutato del terreno risultante dalla perizia giurata di stima.....

Altri **codici** di interesse, tra quelli elencati nelle istruzioni, possono essere:

- 5** per i redditi dei **terreni e fabbricati situati all'estero**

- 7 indennità di trasferta, rimborsi forfetari, premi e compensi erogati per **attività sportiva dilettantistica** o per partecipazioni a bande musicali e cori dilettantistici se **eccedenti la franchigia di 7.500 euro** (indicare l'importo complessivo, la franchigia è dedotta direttamente dal Caf).

Rigo D5 REDDITI DIVERSI CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE

In colonna 1 indicare il tipo di reddito :

- 1 per redditi derivanti da **attività commerciale non esercitata abitualmente**
- 2 Per redditi derivanti da attività di **lavoro autonomo occasionale**.

Il Caf opererà la stessa detrazione di imposta dei redditi assimilati dichiarati nella sez.II° quadro C

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

- **Attenzione:** non va indicato in questa sezione, né in altra sezione del modello 730, il trattamento di fine rapporto lavoro dipendente erogato dal datore di lavoro sostituto d'imposta, poiché già tassato. Quello erogato dal datore di lavoro non sostituto d'imposta deve essere dichiarato con il modello Unico nel quadro RM.

RIGO D6 REDDITI PERCEPITI DA EREDI

- Cioè percepiti nel 2012 dagli eredi a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione di diritti fondiari, di impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni
- **Attenzione:** non vanno dichiarati con Modello 730 o Modello Unico, i ratei di pensione, gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, le indennità TFR ed altre indennità da cessazione rapporto di co.co.co purché erogati da sostituti d'imposta (tassazione separata automatica).

RIGO D7

IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI NEL 2012 E ALTRI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Rientrano, ad esempio, i premi di assicurazioni sulla vita detratti in anni precedenti, in caso di riscatto del contratto nel corso del quinquennio, i rimborsi di imposte, compreso il rimborso dell'SSN e i rimborsi di oneri detratti in anni precedenti (ad es: rimborsi effettuati dal FASI).

- **Attenzione : Gli importi rimborsati per spese dedotte o detratte , vanno dichiarati fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sul quale è stata calcolata la detrazione dichiarati nel quadro E .**

QUADRO E: ONERI

Premessa

Il controllo riguarda solo la documentazione esibita dal dipendente e non quella relativa a oneri per i quali il datore di lavoro ha riconosciuto la deduzione o la detrazione in sede di conguaglio.

I documenti (fatture, ricevute, etc...) devono essere intestati al dichiarante o a suoi familiari a carico ed essere perfettamente leggibili.

FAMILIARI A CARICO : spese sostenute nell'interesse di familiari a carico che il contribuente può detrarre o dedurre:

Oneri detraibili :

- spese sanitarie	righe E1 – E2 – E3 – E25
- assicurazioni vita e infortuni	rigo E12
- spese di istruzione	rigo E13
- spese per attività sportiva	rigo E16
- spese per canoni di locazione studenti	rigo E17-E19 cod.18
- riscatto anni di laurea	rigo E17-E19 cod. 32

Oneri deducibili :

- contributi previdenziali e assistenziali	rigo E21
- contributi per previdenza complementare	rigo E27- E31

Se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la spesa si considera suddivisa a metà tra i due coniugi e l'eventuale ripartizione in misura diversa dal 50% deve essere attestata indicando sul documento di spesa la percentuale spettante al contribuente. (In mancanza di annotazione il Caf calcolerà una suddivisione al 50%) .

Sezione I

Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta del 19%

E1 SPESE SANITARIE

DOCUMENTI DI SPESA IN LINGUA ESTERA: Per le spese sanitarie sostenute all'estero, se il documento è redatto in **inglese, francese, tedesco o spagnolo**, il dichiarante allega una traduzione da lui sottoscritta.

Se il documento è redatto in **altra lingua** diversa da quelle sopraindicate, è necessaria una **traduzione giurata da un perito**.

I residenti nella provincia di Bolzano sono esentati dalla traduzione se il documento è in tedesco, ma è comunque opportuno fornirla per aiutare il CAF nel controllo.

IMPORTO DELLA SPESA: si segnala che l'importo delle spese da indicare nei diversi righe **comprende** anche l'**IVA** o l'**imposta di bollo** applicata, quando presenti.

SPESE SANITARIE RIMBORSATE : Le spese rimborsate a fronte del versamento di contributi per assistenza sanitaria (ad es. FASI o Assilt per i dipendenti Telecom) versati dal sostituto d'imposta o dal lavoratore a enti e casse aventi fini esclusivamente assistenziali, vanno indicate solo per la parte effettivamente rimasta a carico.

La presenza dei predetti contributi è rilevabile al **punto 131** del CUD2013 e dalle annotazioni.

La documentazione da esibire al Caf per la detrazione dell'importo non rimborsato, è costituita da:

- **Prospetto delle spese inviato** all'Ente,
- **Copia delle spese sanitarie** sostenute
- **Prospetto di liquidazione ricevuto** dall'Ente.

E' importante verificare se nelle annotazioni del CUD è indicata la presenza di una quota di contributi assoggettati a tassazione: in tal caso le spese sanitarie anche se rimborsate possono essere detratte in misura proporzionale all'importo tassato.

In questi casi particolari allegare sempre un prospetto dei conteggi delle somme dichiarate.

ATTENZIONE

- **Sono detraibili** per il loro intero importo le spese sanitarie rimborsate da compagnie assicuratrici a fronte di **assicurazioni sanitarie stipulate dal dichiarante**, non essendo detraibile il costo della polizza.
- **Sono detraibili** le spese sanitarie rimborsate a fronte di **assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro** o pagate direttamente dallo stesso, con o senza trattenuta in capo al dipendente. Le assicurazioni di questo tipo sono rilevabili al **punto 133** del CUD2013.

PATOLOGIE ESENTI : La compilazione della **colonna 1** del rigo E1 è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture private ed abbia pagato prestazioni sanitarie considerate esenti per la sua patologia, la relativa spesa sostenuta va indicata solo in colonna 1 e non va compresa nell'importo delle altre spese del rigo E1 colonna 2.

La sua compilazione consentirà al Caf di determinare la parte della spesa la cui detrazione non trova capienza nell'imposta dovuta: tale somma, indicata nei messaggi del Mod 730 potrà essere successivamente recuperata da un altro suo familiare il quale la indicherà nel rigo E2.

SPESE AMMISSIBILI

◆ **VISITE MEDICHE:**

- prestazioni rese da medici specialisti;
- prestazioni rese da medici generici, comprese le visite di medici omeopati;
- visite per medicina sportiva;
- visite mediche per la patente;
- perizie medico-legali (Circ. n. 95 del 12.05.2000), visite per apertura e chiusura di malattie ed infortuni, pratiche assicurative e legali.

◆ **PRESTAZIONI CHIRURGICHE**, compresi gli interventi di piccola chirurgia e le spese direttamente collegate agli interventi chirurgici

Sono detraibili:

- le spese per il ricovero;
- i medicinali indispensabili all'intervento;
- la spesa per l'utilizzo della sala operatoria;
- le spese connesse all'intervento (anestesia, acquisto plasma e sangue...).

Sono indetraibili:

- interventi chirurgici con finalità estetica ;
- spese di trasporto in ambulanza, escluso le spese di assistenza medica durante il trasporto;
- spese aggiuntive che rispondono al comfort o a servizi extra (spese per letto aggiuntivo, per il telefono, costo di permanenza per il familiare che assiste, ...).

Per poter essere detraibili le spese devono essere sostenute per "interventi chirurgici ritenuti necessari per un **recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona** ovvero per interventi tesi a riparare

inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque **suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone"**

(Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a) e Circolare 28.01.2005 n 4, ai fini IVA).

◆ **RICOVERI O DEGENZE**

Rette per ricoveri e degenze effettuati per esami , operazioni chirurgiche, o altro. (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.1).

Nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenze di classe (ad es. per la presenza o meno del bagno in camera) , mentre sono escluse le spese relative a servizi extra, che rispondono al comfort o a bisogni di ordine sanitario conseguenti all'intervento subito (ad es. le spese di pernottamento di congiunti del malato, di addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l'aria condizionata, ecc.).

In caso di ricovero di anziani in istituti di assistenza e ricovero non sono detraibili le spese per la retta di ricovero e di assistenza e la detrazione si calcola solo sulle spese mediche che devono essere evidenziate separatamente sulla documentazione.

◆ **ESAMI E TERAPIE**

SOLO SE LA PRESTAZIONE E' STATA ESEGUITA IN CENTRI MEDICI AUTORIZZATI E SOTTO LA RESPONSABILITA' TECNICA DI UN MEDICO SPECIALISTA

- esami di laboratorio;
- elettrocardiogrammi, elettroencefalogrammi ed altri controlli ordinari ;
- radiografie, TAC, risonanza magnetica, radioscopie, endoscopie, ecografie, indagini laser....;
- dialisi, trasfusioni ecc....;
- particolari terapie, quali chemioterapia, cobaltoterapia, iodioterapia, radioterapia, ecc....;
- anestesia epidurale;
- inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi e altre indagini di diagnosi prenatale;
- **ginnastica correttiva e di riabilitazione** degli arti e del corpo e altri trattamenti; per le prestazioni riabilitative del fisioterapista
- **cure termali** (escluse le spese di viaggio e soggiorno) se prescritte dal medico;
- **agopuntura**: se effettuata da un medico;
- sedute di **neuropsichiatria**, cure di **psicoanalisi, psicoterapia**;
- sedute di **logopedia**
- Prestazioni del **dietista**.
- **Chiroterapia**, con prescrizione medica e se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista in fisiatria o ortopedia (CM 17/E del 18-05-06 e CM 21/E del 23-04-10)

- prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall'art. 3 del D.M. 29 marzo 2001, le “professioni sanitarie” e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria;
- assistenza prestata da **infermieri professionali**

NOVITÀ

Con la Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 2.2, l’Agenzia Entrate ha precisato che possono essere ammesse in detrazione le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M. 29 marzo 2001, **anche senza una specifica prescrizione medica**.

Ai fini della detrazione, **dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario devono risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa**.

Elenco figure professionali del DM 29-03-2001 :

- infermiere;
- ostetrica/o;
- infermiere pediatrico.
- podologo;
- fisioterapista;
- logopedista;
- ortottista - assistente di oftalmologia;
- terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapeuta occupazionale;
- educatore professionale.
- tecnico audiometrista;
- tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
- tecnico sanitario di radiologia medica;
- tecnico di neurofisiopatologia.
- tecnico ortopedico;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- dietista.

Documentazione da presentare:

- fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dal professionista sanitario che ha effettuato la prestazione, o ricevuta del pagamento del ticket.

- ♦ **CELLULE STAMINALI** Non sono detraibili dall'Irpef le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso "autologo", cioè per future esigenze personali; sono detraibili laddove fossero per "uso dedicato" per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica (Risoluzione 12.06.2009 n. 155).

- ♦ **SPESE PER L'ACQUISTO O L'AFFITTO DI PROTESI E ATTREZZATURE SANITARIE:** si intendono per protesi le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, e i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente.

Rientrano nella tipologia:

- apparecchi di protesi dentaria, quali dentiere, capsule e gli elementi mancanti, apparecchi ortodontici per la correzione di malformazioni stomatologiche o della masticazione;
- apparecchi di protesi oculistica, fonetica e simili;
- mezzi correttivi oculistici (occhiali, lenti a contatto e relativo liquido);
- apparecchi per facilitare l'audizione da parte dei sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare a occhiali, ecc...) e le batterie di alimentazione per il loro utilizzo e manutenzione;
- arti artificiali e apparecchi di ortopedia (cinture medico chirurgiche, scarpe e tacchi ortopedici, calze elastiche, busti ortopedici, stecche...), stampelle e altre attrezzature (ginocchiere) per la deambulazione in caso di fratture o altre patologie ortopediche;
- apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità (stimolatori o protesi cardiache, ecc...);
- attrezzature sanitarie quali ad es. aerosol, misuratori di pressione (anche in affitto);
- misuratore di glicemia con strisce reattive;
- siringhe e relativi aghi;
- materassi antidecubito (Ris. 11/E del 26.01.2007)
- pannoloni per incontinenti anche se acquistati presso rivenditori commerciali (Circ. 17 del 18.05.06)
- parrucche dopo trattamenti chemioterapici ; solo con prescrizione medica; la parrucca, per poter rientrare nel novero delle protesi sanitarie, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 46/1997 . (Ris. 9 del 16-02-2011).

Documentazione da presentare:

- prescrizione di un medico per le protesi sanitarie (in alternativa attestazione del tecnico o autocertificazione)
- **fattura** , ricevuta o scontrino parlante della spesa.

In caso di acquisto di protesi presso i negozi di ottica, centri otoacustici e odontotecnici, in alternativa alla prescrizione medica è possibile presentare la fattura, ricevuta o quietanza riportante l'**attestazione**

dell'esercente l'arte ausiliaria della professione sanitaria (ottico, audioprotesista, odontotecnico) di aver eseguito la prestazione.

In assenza di prescrizione medica per le protesi, l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere un'autocertificazione per attestarne la necessità per il contribuente o suoi familiari a carico .

- ♦ **DISPOSITIVI MEDICI** : con circolare dell'Agenzia delle Entrate n.20/E del 13/05/2011 è stato chiarito che le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) **sono detraibili** purché dallo scontrino o dalla fattura risulti **il soggetto** che sostiene la spesa e **la descrizione del dispositivo medico** che deve essere **contrassegnato dalla marcatura CE**.

Con la Risoluzione 29.09.09 n. 253 è stato chiarito che le spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature mediche (nel caso specifico si trattava di macchinari di nuova generazione: strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisioterapia, apparecchio medicale per laserterapia) **sono detraibili qualora le stesse rientrino nel repertorio dei dispositivi medici (CND)**, da ultimo aggiornato con Decreto del Ministero della salute del 07 ottobre 2011. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione, sia con la Risoluzione n. 253/2009 e poi con la Circolare n.20/E del 2011 risposta 5.16, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "... **dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa ...** ".

Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportano semplicemente l'indicazione "dispositivo medico".

Si raccomanda di allegare anche la pagina di descrizione del dispositivo medico rinvenuta dal sito [HTTP://WWW.SALUTE.GOV.IT](http://www.salute.gov.it)

DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIÙ COMUNE

(elenco allegato alla Circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 13-05-2011)

1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997

- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi
- Occhiali premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe
- Termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia

- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.)
- Lenti a contatto
- Soluzioni per lenti a contatto
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito

2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000

- Contenitori campioni (urine, feci)
- Test di gravidanza
- Test di ovulazione
- Test menopausa
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
- Test autodiagnosi prostata PSA
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
- Test autodiagnosi per la celiachia

Per questi dispositivi elencati nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate il contribuente deve solo dimostrare che sono marcati CE (verificabile nella confezione, nella scheda prodotto o con una attestazione del produttore)

- ◆ Per i **MATERASSI ANTIDECUBITO**, la Risoluzione del 26.01.2007 n. 11/E, precisa che la detrazione per l'acquisto di tali beni spetta a condizione che gli stessi presentino le caratteristiche tipologiche riportate nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi) del D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, atte “*....ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie*”.

- ◆ **ACQUISTO DI MEDICINALI:** le spese sostenute per l'acquisto di medicinali possono essere detratte solo se la fattura o lo scontrino fiscale riporta la **natura**, la **quantità**, il **codice alfanumerico** dei medicinali acquistati e il **codice fiscale del destinatario**.

La natura di farmaco è attestata anche se lo scontrino riporta le sigle **OTC**, **SOP**, **F.co**, **med**, **omeopatico**. Per le preparazioni galeniche, invece, la parola **galenico** attiene alla qualità del prodotto e non alla sua natura di farmaco , che va indicata (R.M. 10/E del 10- 02-10).

Se lo scontrino riporta il cod. Fiscale del figlio a carico occorre annotare la percentuale di detrazione



richiesta se diversa da 50.

SPESE INDETRAIBILI

A titolo di esempio:

- **latte** per neonati, **alimenti particolari** anche se con prescrizione del medico specialista ;
- **integratori alimentari** , anche se accompagnati da prescrizione medica (Ris. 256/E del 20-06-08)
- prodotti **fitoterapici** non medicinali, **parafarmaci** di qualsiasi tipo, anche se accompagnati da prescrizione medica (Ris. 396/E 22-10-08)
- spese pagate per il rilascio di **copia di cartelle cliniche**;
- sedute di **pranoterapia**;
- spese per interventi di **chirurgia estetica** voluttuarie (Circ 23-04-1981) ;
- spese per **massaggi** effettuati da soggetti non abilitati (es : shiatzu...) ;
- **trattamenti osteopatici** senza prescrizione medica
- fatture rilasciate da centri di **estetica** o da medici per prestazioni similari;
- spese per **iscrizione e frequenza di palestre, corsi di nuoto**, ecc..... (Circ 01-06-12 risp. 2.3)
- spese per il **trasporto in ambulanza**, (sono detraibili però le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto) (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1).
- spese riferite all'acquisto **coprimaterassi specifici per le allergie, di cuscini per le cervicali** o altri acquisti simili.

In sintesi la **PRESCRIZIONE MEDICA** è sempre richiesta per :

- cure termali
- prestazioni di chiropratica
- trattamenti dell'osteopata
- trattamenti del massofisioterapista
- protesi sanitarie (sostituibile con una autocertificazione) se la fattura o scontrino fiscale non è rilasciato dall'esercente l'arte ausiliaria della professione medica (ottici, odontotecnici ...) o se manca l'attestazione dell'esercente l'arte ausiliaria

E2: SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO

Il contribuente che sostiene spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per conto di familiari non a carico, può usufruire della detrazione per la parte che non ha trovato capienza nell'imposta del soggetto affetto dalle predette patologie.

L'ammontare massimo sul quale spetta la detrazione è di **Euro 6.197,48**.

La franchigia di Euro 129,11 viene calcolata sulla somma degli importi esposti ai righi E1 e E2 , per cui è necessario indicare l'importo lordo.

- **Nel documento di spesa intestato al familiare non a carico con patologia esente, il contribuente attesterà di avere sostenuto la spesa .**

Documentazione da presentare:

- fattura;
- Modello 730/2013 o Unico 2013 o Cud2013 (quest'ultimo solo se privo di ritenute) del familiare con patologia esente comprensivo del prospetto di liquidazione 730-03 liquidato da un Caf .

E3: SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP
--

Sono portatori di handicap:

- soggetti riconosciuti invalidi ai sensi della **Legge 104 /1992**
- soggetti riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra
- i grandi invalidi di guerra ex Legge 915 /1978.

Spese detraibili :

1. spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento
2. spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del portatore di handicap (spesa di accompagnamento)
3. sussidi tecnico-informatici che facilitino l'autosufficienza e l'integrazione sociale di portatori di handicap.

A titolo di esempio

l'acquisto, l'affitto e la manutenzione di :

- poltrone, carrozzelle
- stampelle e attrezzature per la deambulazione
- attrezzi, impianti necessari al sollevamento e trasporto di inabili e non deambulanti quali ad esempio la pedana di sollevamento
- arti artificiali
- apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale

e poi :



- trasporto in ambulanza di portatori di handicap
 - spese sostenute per adattare l'ascensore al contenimento della carrozzella
 - spese per l'eliminazione di barriere architettoniche (esterne ed interne all'abitazione)
 - acquisto di sussidi tecnico informatici quali computer, fax, modem, stampante, programmi software, telefonini, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere speciali, costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido e tutto quello che serve per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale del soggetto disabile.
- **ATTENZIONE:** la detrazione spettante per spese riguardanti l'eliminazione di barriere architettoniche riguarda solo la parte di spese per le quali non si intende usufruire della detrazione del 36% o 50% sulle ristrutturazioni o solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36% o 50%.

Documentazione da presentare:

- **allegare sempre la dichiarazione** rilasciata dalla Commissione medica pubblica attestante la condizione di portatore di handicap **ai sensi dell'art. 3 Legge 104/92** o di invalido civile, di lavoro o di guerra;
 - fattura della spesa;
 - nel caso di sussidi tecnico informatici è necessaria **una dichiarazione del medico curante** che attesti che la spesa è necessaria per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del soggetto disabile..
- **RATEAZIONE :** Se la somma delle spese indicate ai righi E1, E2 e E3 supera l'importo di € **15.494** è possibile la sua ripartizione in 4 quote annuali costanti e di pari importo.

E4: SPESE PER I VEICOLI PER I PORTATORI DI HANDICAP
--

La spesa deve riguardare :

1. **motoveicoli o autoveicoli ADATTATI** in funzione delle **limitazioni permanenti alle capacità motorie** dei portatori di handicap **ex Legge 104/1992** o ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche.
Il certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica pubblica **deve evidenziare le impedito – ridotte capacità motorie permanenti** o, per lo meno, l'invalidità accertata deve comportare di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione .
2. **autoveicoli anche NON ADATTATI** solo per il trasporto di
 - **non-vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico-mentale** ai quali è stata riconosciuta **l'indennità di accompagnamento**.

- invalidi con **grave limitazione della capacità di deambulazione**, soggetti affetti da pluriamputazioni.

In questo caso deve trattarsi di un handicap grave che comporti una limitazione permanente alla deambulazione.

La detrazione spetta nel limite della spesa di Euro 18.076 per una sola volta in un periodo di quattro anni e in caso di trasferimento del veicolo entro i due anni dall'acquisto è dovuta la differenza di imposta rimborsata.

Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, alla carrozzeria o la sistemazione interna; tra gli adattamenti da considerare idonei, a titolo di esempio, si elencano i seguenti:

- pedana sollevatrice;
- scivolo a scomparsa;
- braccio sollevatore;
- paranco;
- sedile scorrevole – girevole;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle;
- sportello scorrevole;
- qualunque adattamento purché vi sia un **collegamento funzionale con l'handicap**.

E' detraibile, ma **non rateizzabile**, anche la spesa per la **manutenzione straordinaria** dei veicoli se **sostenute entro 4 anni dall'acquisto** (Circ.n.15 20-04-05 risp. 6.1).

Le spese di manutenzione concorrono, insieme con il costo di acquisto del veicolo, al calcolo del limite di spesa di euro 18.076.

NON SONO DETRAIBILI le spese per costi di esercizio, quali ad. es. il premio assicurativo, il carburante, la manutenzione ordinaria , il tagliando periodico, ecc..

- **ATTENZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL RIGO E4:** In caso di rateazione **indicare l'importo complessivo della spesa sostenuta e il numero della rata** (esempio: "1" per la prima rata di spese sostenute nel 2012, "2" per la seconda rata di spese sostenute nel 2011, ecc.).

Documentazione da presentare:

- fattura relativa alla spesa;
- **allegare sempre la certificazione** rilasciata dalle commissioni mediche pubbliche che attesti il riconoscimento dell'handicap o dello stato di invalidità e dalla quale risultino le ridotte o impedito capacità motorie del soggetto

- copia della carta di circolazione da cui risultino gli adattamenti dei veicoli
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (redditi dal 2009 al 2011).

E6: SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA

Tale rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni, avendo sostenuto spese sanitarie (righi E1+E2+E3), per un importo superiore a Euro 15.493,71, hanno optato per la rateizzazione in quattro quote annuali costanti a partire dall'anno di sostenimento della spesa .

Spese sostenute nel 2011 : riportare l'importo indicato al rigo 136 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2012 e quale numero rata **2**.

Spese sostenute nel 2009 e/o nel 2010: indicare l'importo del rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2012 e quale numero rata **3 o 4**.

Documentazione da presentare:

- Mod. 730/2012 liquidato dal Caf
- UNICO 2012 e documenti delle spese rateizzate se il Caf non ha rilasciato il visto di conformità nell'anno di sostenimento delle spese.

E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione spetta esclusivamente per interessi derivanti da **mutuo ipotecario**.

- PER MUTUI EROGATI DALLA REGIONE **FRIULI VENEZIA GIULIA** VERIFICARE CHE NON SI TRATTI DI **ANTICIPAZIONE GARANTITA DA IPOTECA** EX ART. 94 LEGGE 75/82 : **GLI INTERESSI NON SONO DETRAIBILI** .

Coniuge a carico : in caso di mutuo cointestato relativo all'abitazione principale e coniuge fiscalmente a carico per l'anno 2012, il dichiarante può detrarre il 100% degli interessi passivi .

Questa possibilità è riconosciuta **solo per gli interessi del rigo E7**

Anche al **nudo proprietario** spetta la detrazione se ricorrono tutte le condizioni richieste.

Quote di ripartizione Eventuali modifiche delle quote di ripartizione del mutuo devono essere documentate da una copia dell'atto notarile comprovante l'accollo delle quote, anche in caso di decesso del coniuge.

Il CAF, ai fini della suddivisione pro quota, tiene conto esclusivamente di quanto indicato negli **atti notarili**, indipendentemente da quanto risulta dai documenti bancari o da quanto indicato

nell'autocertificazione.

CONTRIBUTI : in caso di mutuo sovvenzionato con contributi statali o pubblici in conto interessi, i contributi stessi sono portati in diminuzione degli interessi e oneri accessori pagati. Se il contributo è in conto capitale, se ne dovrà tenere conto in diminuzione del costo di acquisto dell'immobile per determinare la percentuale di detrazione degli interessi passivi.

E' quindi importante, qualora il contributo non sia erogato in conto interessi, presentare la documentazione idonea a dimostrarlo.

Acquisto pertinenze : LA DETRAZIONE **NON** spetta qualora il mutuo sia stato stipulato dopo il 01/01/93 per acquistare autonomamente una pertinenza della dimora abituale, quale box, cantina, ecc...

Variazioni di residenza : nel caso di **variazione di destinazione dell'abitazione principale**, il dichiarante perde il diritto alla detrazione degli interessi dal periodo d'imposta successivo, se il mutuo è stato stipulato dal 01/01/93, a meno che il trasferimento non dipenda da motivi di lavoro o da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari.

Se il mutuo è stato stipulato prima del 1993, a partire dallo stesso anno della variazione, gli interessi dovranno essere indicati nel rigo E8 anziché nel rigo E7.

ONERI ACCESSORI DETRAIBILI : A titolo di esempio sono considerati "oneri accessori":

- le **spese di istruttoria e notarili** per la stipula del contratto di mutuo, l'iscrizione o la cancellazione dell'ipoteca, le spese per la perizia tecnica, la penale per l'estinzione anticipata del mutuo.
- gli oneri fiscali per l'**iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca e l'imposta sostitutiva** sul capitale prestato;
- le somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in altre valute; in caso di variazioni positive di cambio, le stesse vanno detratte dagli interessi passivi pagati;

ATTENZIONE

- **Non sono oneri accessori le spese di assicurazione e le commissioni bancarie** di addebito delle rate.
- **la fattura del notaio** per un atto di compravendita e stipula di mutuo deve indicare separatamente gli onorari e le spese per l'accensione del mutuo, in quanto solo quanto riferito all'atto di mutuo può essere detratto.

PERCENTUALE DI DETRAZIONE DEGLI INTERESSI: quando l'importo del mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, l'importo degli interessi sul quale calcolare la detrazione deve essere proporzionalmente ridotto utilizzando la seguente formula:

$$\text{Interessi detraibili} = \frac{\text{costo acquisto dell'immobile}}{\text{importo del mutuo}} \times \text{interessi pagati nell'anno}$$

Attenzione: il confronto va fatto tra l'importo complessivo del mutuo e l'intero costo di acquisizione dell'immobile.

Nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietà dell'immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50% ciascuno, l'importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale all'intero importo del mutuo, e il costo di acquisizione dell'immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all'intero costo sostenuto per l'acquisto (e non al 50% di tale costo) (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 7).

Attenzione: in caso di due mutuatari comproprietari dell'immobile, al 40% l'uno e al 60% l'altro, l'importo complessivo del mutuo si confronterà con il costo complessivo dell'immobile e gli interessi detraibili saranno suddivisi, nei limiti della norma, se non diversamente riportato nel contratto di mutuo, al 50% ciascuno. **Non rileva, infatti, in questo caso la percentuale di proprietà dell'immobile.**

Il **nudo proprietario** che ha contratto il mutuo per l'acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l'usufrutto al figlio può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile, sempreché risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.5)

La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 4.000,00**, da ripartire tra i cointestatari. (spetta invece a ciascun intestatario per i contratti stipulati prima del 1993).

COSTO DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE : le seguenti voci di spese e oneri accessori si considerano ad **incremento del costo di acquisto** dell'immobile prima casa:

- ✓ **onorari del notaio** relativi sia all'atto di compravendita che al contratto di mutuo
- ✓ **imposte** dovute per l'**atto di trasferimento** immobiliare (registro, Iva, ipotecaria e catastale)
- ✓ **imposte** per l'**iscrizione ipoteca** e la sua **cancellazione**
- ✓ **imposta sostitutiva** sul capitale prestato
- ✓ **compensi di mediazione** immobiliare
- ✓ spese sostenute per l'**autorizzazione del Giudice tutelare** e spese sostenute nei procedimenti esecutivi individuali o concorsuali.

Documentazione da presentare:

- **autocertificazione** attestante i requisiti di detraibilità (**da presentare SEMPRE**) - (**Allegato A**);
- **certificazione della banca** degli interessi passivi pagati nell'anno 2012 rilasciata dalla banca o quietanze di pagamento delle rate di mutuo e relativi interessi separatamente indicati;
- certificazione della cooperativa edilizia o dell'impresa costruttrice attestante l'importo degli interessi passivi e oneri accessori di competenza del dichiarante;
- **certificazione di eventuali contributi** ricevuti in conto interessi che vanno a ridurre l'importo deducibile;
- **contratto di mutuo ipotecario** stipulato con la banca o **contratto di assegnazione dell'immobile da cui risulti l'accollo pro-quota**, se non è già stato presentato al CAF Interregionale Dipendenti Srl ;
- **contratto di acquisto dell'immobile e documentazione relativa alle spese incrementative** del costo di acquisto se non già presentati al CAF Interregionale Dipendenti Srl.
- in caso di **RINEGOZIAZIONE DI MUTUO** consegnare la **copia del nuovo contratto di mutuo** e la **certificazione del capitale residuo del precedente mutuo** rilasciata dall'istituto di credito.

MODALITA' PER CONSEGNA ATTI NOTARILI

- i documenti necessari per il calcolo della percentuale di detraibilità , ossia il contratto di mutuo, l'atto di acquisto e le spese incrementative, vanno **CONSEGNATI A PARTE E NON INSERITI IN BUSTA** con il resto della documentazione, in quanto il Caf procede alla loro scansione e archiviazione per averli disponibili al momento della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate .
- IN PRIMA PAGINA INDICARE **CODICE AZIENDA, DENOMINAZIONE AZIENDA e COGNOME NOME DEL DICHIARANTE O DEL CONIUGE DICHIARANTE A CUI VA RIFERITA LA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI**

CONTROLLI OBBLIGATORI

- Verificare che le **date di acquisto** dell'immobile, **di stipula del mutuo e di cambio residenza** rispondano alle previsioni di legge per la detraibilità degli interessi:
 - i mutui stipulati **dal 2001** : cambio di residenza entro **1 anno dall'acquisto**
 - mutui stipulati **fino al 31/12/2000** : cambio di residenza entro **6 mesi dall'acquisto**
(ad eccezione del caso in cui al 1 gennaio 2001 non fosse ancora decorso il termine semestrale).
- Verificare inoltre che nel 2012 **sia stata rispettata la condizione di utilizzo come abitazione principale.**

E9 INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO

Gli interventi interessati sono quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e sono relativi a **qualsiasi tipo di immobile**.

IL MUTUO - ANCHE NON IPOTECARIO - DEVE ESSERE STATO STIPULATO NEL 1997 E DAL CONTRATTO DEVE RISULTARE CHE È FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE.

La **detrazione** spetta su un importo **massimo di 2.582,28 €** In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

E10 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il rigo interessa i mutui contratti **dal 1998** per i seguenti casi :

1. **nuova costruzione** dell'abitazione principale;
2. **interventi di ristrutturazione edilizia** ex art. 31, comma 1, lett. d) della Legge 457/1978, così definiti: *

** "d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti"*

CONDIZIONI

- 1) L'unità immobiliare deve essere quella nella quale **il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente**;
- 2) **Entro 6 mesi dalla data di fine lavori** l'immobile deve essere effettivamente utilizzato come abitazione principale;
- 3) **Il contratto di mutuo** deve essere **stipulato da chi avrà il possesso dell'immobile** a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- 4) **I termini per la stipula del mutuo sono :**
 - non oltre **i 6 mesi prima o entro i 18 mesi dopo la data di inizio dei lavori per mutui stipulati dopo il 1 dicembre 2007;**
 - non oltre **i 6 mesi prima o dopo la data di inizio dei lavori per i mutui stipulati fino al 1 dicembre 2007;**

- 5) **I lavori devono essere ultimati entro il termine fissato dalla concessione edilizia**, fatta eccezione per ritardo imputabile esclusivamente all'Amministrazione Comunale.

La **detrazione** spetta su un importo **massimo di 2.582,28 €**.

PERCENTUALE DI DETRAIBILITA'

La detrazione per gli interessi, le quote di rivalutazione e gli oneri accessori spetta **in proporzione all'importo del mutuo effettivamente utilizzato per la costruzione o ristrutturazione**

(Es.: importo del mutuo Euro 100, spese di costruzione sostenute Euro 60: è detraibile solo il 60% degli interessi passivi, quote di rivalutazione ed oneri accessori).

E' pertanto necessario **consegnare il riepilogo delle spese sostenute e la copia delle fatture di spesa** per il **calcolo della percentuale di detraibilità** degli interessi nell'anno in cui terminano i lavori o se è la prima volta che il contribuente si avvale del Caf Interregionale Dipendenti Srl .

CUMULO con rigo E7

Il rigo E10 si può cumulare con gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale del rigo E7 , ma **soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione e per i sei mesi successivi al loro termine.**

VARIAZIONI DI RESIDENZA: nel caso in cui l'immobile non sia più utilizzato come abitazione principale, il dichiarante perde il diritto alla detrazione degli interessi **dal periodo d'imposta successivo**, a meno che il trasferimento non dipenda da motivi di lavoro o da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari.

MUTUO COINTESTATO E CONIUGE A CARICO : la quota di interessi passivi detraibili riferiti al coniuge a carico è persa e non può essere detratta dal dichiarante.

Documentazione da presentare:

- **autocertificazione** attestante i requisiti di detraibilità (**da presentare SEMPRE**) - (**Allegato A**);
- **certificazione degli interessi passivi** pagati nel 2011 rilasciata dalla banca o quietanze di pagamento delle rate di mutuo e relativi interessi;
- **concessione edilizia** ;
- **comunicazione inizio lavori** inviata al Comune;
- **contratto di mutuo ipotecario**, solo se non già presentato al CAF Interregionale Dipendenti S.r.l. ;

- **fatture** relative ai lavori eseguiti e **prospetto riepilogativo** (da presentare SEMPRE nell'anno di termine dei lavori o se il contribuente si avvale per la prima volta del Caf Interregionale Dipendenti Srl);
- **Comunicazione di fine lavori** inviata al Comune.

MODALITA' PER CONSEGNA CONCESSIONI EDILIZIE - ATTI E FATTURE

- i documenti della concessione edilizia, il mutuo, le spese incrementative, etc... vanno **CONSEGNATI A PARTE E NON INSERITI IN BUSTA** con il resto della documentazione, in quanto il Caf procede alla loro scansione e archiviazione per averli disponibili al momento della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate .
- IN PRIMA PAGINA INDICARE **CODICE AZIENDA, DENOMINAZIONE AZIENDA e COGNOME NOME DEL DICHIARANTE O DEL CONIUGE DICHIARANTE A CUI VA RIFERITA LA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI**

E12 ASSICURAZIONI SULLA VITA , GLI INFORTUNI, L'INVALIDITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA

La detrazione è consentita sull'importo massimo di **euro 1.291,14** per:

- contratti stipulati o rinnovati **fino al 31/12/2000**: la detrazione è per premi relativi ad una polizza di assicurazione vita ed infortuni ed è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni e che nel periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti;
- contratti stipulati o rinnovati **a partire dal 01/01/2001**: la detrazione è per premi relativi ad una polizza di assicurazione contro il **rischio di morte** o di **invalidità permanente superiore al 5%**, ovvero di **non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana (in quest'ultimo caso solo se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recedere dal contratto).

Contraente e assicurato : condizione ulteriore, ma fondamentale, per poter esercitare il diritto alla detrazione è che vi sia **coincidenza tra contraente e assicurato**, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. Il diritto alla detrazione spetta anche se nel contratto risulti un familiare a carico come contraente o assicurato.

Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi:

- se è contraente e assicurato,
- se è contraente, e assicurato è un suo familiare a carico,
- se contraente e assicurato è un suo familiare a carico,

- se contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante

Anche le **polizze collettive**, stipulate in nome e per conto del contraente assicurato, danno diritto alla detrazione relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.

In caso di **polizze miste** tipo infortuni-morte/malattia, è detraibile solo la quota di premio che risponde ai criteri di detrazione sopraindicati . La **polizza malattia** NON è detraibile

E' detraibile anche il premio pagato a **compagnie assicurative estere** che rispetti le condizioni per la sua detraibilità (*Circolare 16.06.1997 n. 137, risposta 2.3.1*).

.

Documentazione da presentare:

- **Certificazione del premio pagato nel 2012 attestante le condizioni di detraibilità** rilasciata dalla società assicuratrice.

Si ricorda che **i contributi previdenziali non obbligatori per legge** (riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, ricongiunzione di periodi assicurativi, prosecuzione o iscrizione volontaria a gestioni separate INPS, fondo casalinghe) **sono oneri deducibili se sostenuti per il contribuente e i familiari a carico**, da indicare nel rigo E21 colonna 2.

Fa eccezione **il riscatto degli anni di laurea di familiari a carico che è invece onere detraibile** (rigo E17 cod. 32).

Il rigo E12 comprende anche i premi di assicurazione riportati con il codice 12 nelle annotazioni CUD.

E13 SPESE DI ISTRUZIONE

Indicare le spese sostenute nel 2012 (anche se riferibili a più anni) per

- frequenza di corsi di istruzione **secondaria** (scuole medie e superiori) ,
- istruzione **universitaria** (anche ad anni fuori corso),
- corsi di **specializzazione universitaria**

tenuti presso **istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private** .

Nel caso di spese sostenute per la **frequenza di scuole private**, anche all'estero, è consentita la detrazione

nella misura massima della spesa che si sarebbe sostenuta per la frequenza della scuola pubblica italiana, di uguale tipologia e geograficamente più vicina. (Circolare 21.04.2009, n. 18)

Sono detraibili le seguenti spese :

- le spese per la partecipazione ai **test di accesso ai corsi di laurea** (Ris.Min. 11.03.08 n. 87).
- tasse e spese di **immatricolazione, iscrizione e frequenza** solo se il loro versamento è obbligatorio (sono esclusi ad es : i versamenti al comitato genitori , o per fondo cassa della classe, corsi extra scolastici) ;
- sopratassa per **iscrizione ad esami** di diploma e laurea;
- spese di **iscrizione ai corsi di specializzazione** post laurea o diploma o **corsi di perfezionamento** ;

I **Master** sono detraibili solo se assimilabili, per durata e struttura dell'insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione e se gestiti da istituti universitari pubblici o privati (C.M. n.101/E del 19-05-2000 punto 8.2) .

I **corsi di dottorato di ricerca** sono detraibili in quanto "corsi di istruzione universitaria" (Ris. 11/E del 17.02.10)

L'iscrizione ai **Conservatori di Musica e agli Istituti musicali pareggiati** sono detraibili al pari delle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari.

NON SONO DETRAIBILI le spese per testi scolastici, materiali, strumenti musicali, gite scolastiche, corsi dopo scuola, iscrizioni a scuole di musica private etc... .

Non sono detraibili i contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria" (Circolare 01.07.2010 n. 39, risposta 2.1).

Documentazione da presentare:

- ricevute dei versamenti effettuati nel 2012.

E14: SPESE FUNEBRI

Il limite per la detrazione è di **euro 1.549,37 per ciascun decesso**.

La spesa va suddivisa tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa (di solito si guarda all'intestazione della fattura, ma una diversa ripartizione può essere annotata e sottoscritta dall'intestatario della fattura).

Sono detraibili le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari di cui all'art. 433 Codice Civile, quindi :

- il coniuge;
- i figli e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle;

Le spese detraibili sono quelle sostenute dal momento del decesso e ritenute necessarie (servizio funebre, imposte locali, incisione lapide, inserzione sul giornale...); è esclusa ogni spesa precedente all'evento (acquisto loculo) o sostenuta in un momento successivo (ad es. riesumazione, rifacimento lapide...) .

Nel caso di più eventi, è necessario compilare un nuovo modello per ciascun decesso.

Documentazione da presentare:

- fatture inerenti le spese funebri sostenute, **integrate con il nome del defunto e il grado di parentela.**

E15 SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

La detrazione spetta **solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro** computando anche il reddito dei fabbricati assoggettato al regime della cedolare secca sulle locazioni.

Nel rigo vanno indicate le spese sostenute, per un importo non superiore a **euro 2.100,00**, per gli addetti all'assistenza personale in ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Deve trattarsi di assistenza personale del **contribuente** o di un suo **familiare anche non a carico e non convivente**; i familiari per i quali spetta la detrazione sono quelli indicati per il quadro Familiari a carico (vedere il capitolo relativo).

Sono considerati NON AUTOSUFFICIENTI nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che sono incapaci di :

- di assumere alimenti ▪ espletare le funzioni fisiologiche ▪ provvedere all'igiene personale
- deambulare ▪ indossare gli indumenti

o che **necessitano di sorveglianza continuativa** (C.M. n. 2 del 03.01.05) .

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

Il limite di spesa di euro 2.100,00 è riferito al contribuente ed è indipendente dal numero dei soggetti assistiti : ad esempio se gli assistiti sono due, l'importo massimo detraibile è sempre 2.100,00 .

Se la spesa di assistenza è stata **sostenuta da più soggetti per uno stesso familiare, la spesa va ripartita tra di loro nel limite complessivo di 2.100,00.**

In caso di **ricovero in casa di cura o riposo** è detraibile la spesa sostenuta per l'assistenza personale, appositamente certificata dall'istituto (Ris n.397 del 22.10.2008) .

La detrazione compete anche se l'assistenza personale è prestata da parte di una **cooperativa di servizi** (Circ. n.17 del 18.05.2006) .

Documentazione da presentare:

- Ricevuta di pagamento o fattura del soggetto che ha erogato la prestazione, riportante i seguenti dati :
 - dati anagrafici e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento
 - dati anagrafici e codice fiscale di chi presta l'assistenza (persona fisica, istituto o cooperativa)
 - dati anagrafici e codice fiscale del familiare (come da facsimile allegato B) .
- Certificazione medica attestante la non autosufficienza della persona per la quale è sostenuta la spesa.

E16 SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI

L'ammontare massimo della detrazione è di **euro 210,00 per ogni singolo ragazzo di età compresa tra i 5 e 18 anni** , quindi solo per i **nati dal 1994 al 2007.**

La spesa può riguardare **figli e altri familiari a carico.**

Deve trattarsi di spesa sostenuta per :

- **iscrizione annuale e abbonamento a**

- **associazioni sportive** dilettantistiche,
- strutture sportive quali **palestre, piscine** e altre **strutture ed impianti sportivi** destinati alla pratica sportiva dilettantistica, comunque organizzati (anche se gestiti da soggetti diversi dalle a.s.d.)

Sono **ESCLUSE** le spese sostenute per :

- corsi tenuti da associazioni sportive non definite “sportive dilettantistiche”, e quindi non riconosciute dal Coni o dalle rispettive Federazioni sportive nazionali
- corsi ed iscrizioni al CAI , club alpino italiano (non è associazione sportiva)
- corsi tenuti da associazioni non sportive (ad es. circoli culturali che organizzano corsi di attività motoria non in una palestra gestita) .
- corsi tenuti da società di capitali che svolgono sport professionistico
- corsi tenuti da maestri indipendenti con propria partita iva e non gestori di impianti sportivi (C.M. 28.03.2007) .

Le spese vanno indicate distintamente per ciascun ragazzo nelle colonne 1 e 2 del rigo E16.

Nel caso di spese sostenute per più di due ragazzi, è necessario compilare un modello 730 aggiuntivo.

Documentazione da presentare:

- bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:
 - **denominazione, sede e codice fiscale del soggetto percettore** che ha reso la prestazione;
 - **causale** del pagamento (frequenza corso, iscrizione annuale....) ;
 - **attività sportiva esercitata** (nuoto, calcio,) ;
 - **importo** pagato;
 - **dati anagrafici del ragazzo** praticante l’attività sportiva (cognome nome, data di nascita);
 - **codice fiscale di chi effettua il versamento.**

La ricevuta di spesa deve riportare tutti i dati sopra indicati.

Non è detraibile la spesa certificata dal versamento fatto alla scuola con bollettino di c/c per il corso di attività sportiva destinato agli alunni (Circ. n. 20E del 13-05-11).

E17 – E18 - E19 ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

In questi righe devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 17 a 34, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da E17.

Si riportano i codici principali .

Codice 17: compensi per intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

La spesa è detraibile nel limite massimo di **euro 1.000,00** e si esaurisce nell'annualità di sostenimento.

NON è detraibile la spesa per acquisto di pertinenze o altri immobili .

In caso di acquisto da parte di più soggetti la detrazione, sempre nel limite complessivo di euro 1.000, va ripartita in proporzione alle percentuali di comproprietà dell'immobile.

E' PERSA la detrazione per la quota di spesa riferita all'acquisto da parte del coniuge a carico comproprietario dell'immobile acquistato.

In caso di **preliminare di compravendita**, la spesa dell'intermediazione può essere detratta a condizione che il preliminare **sia registrato** (Ris. n. 26 del 30.01.2010) e sia presentata al Caf la dichiarazione di voler adibire ad abitazione principale l'immobile .

La detrazione spetta, non solo per l'acquisto della proprietà, ma anche per l'**acquisto di diritti reali** , quali ad esempio l'usufrutto, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Sono stati forniti, inoltre, i seguenti chiarimenti (*Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.8*) per i seguenti casi:

- **Fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà:** è necessario integrare la fattura con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
- **Fattura cointestata al proprietario e a un altro soggetto,** ma immobile intestato ad un solo proprietario: è necessario che in fattura venga specificato che l'onere è stato sostenuto solo dal proprietario;
- **Fattura intestata a un soggetto non proprietario:** l'onere è indetraibile.

Documentazione da presentare:

- fattura rilasciata dell'intermediario
- dichiarazione attestante che l'acquisto è riferito ad un immobile da adibire a propria abitazione principale e la % di proprietà oppure copia dell'atto notarile di acquisto.

Codice 18: spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede.

Il limite complessivo del rigo è di **euro 2.633,00** ed è indipendente dal numero di familiari per cui si sostiene la spesa.

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute per **altri familiari a carico**.

La detrazione spetta per :

- ◊ contratti **di locazione** stipulati ai sensi della **Legge 431/1998**



- ◇ contratti **di ospitalità** e atti **di assegnazione in godimento o locazione** stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

La Ris. Min. n. 200/E del 16-05-2008 ha chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinata dalla Legge 431/98, anche se non espressamente citata.

Novità

Dal 2012 sono detraibili anche le spese per contratti di locazione di unità immobiliari utilizzate da studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis TUIR (la “white list”) (art. 16 Legge 217/2011).

Per l'elenco paesi consultare il Decreto Min.Fin. del 04-09-1996 aggiornato.

Il beneficio fiscale **non spetta** nell'ipotesi di "subcontratto" (Circolare 23 aprile 2010 n. 21, paragrafo 4.3).

CONDIZIONI : Devono essere rispettate le seguenti condizioni :

- **in caso di contratto di locazione** questo deve essere stipulato ai sensi della **Legge 431/1998** e regolarmente registrato ;
- lo studente deve essere **iscritto ad un corso di laurea** presso una università ;
- l'università deve essere ubicata in un comune distante da quello di residenza dello studente **almeno 100 km** e comunque **in una provincia diversa** da quella di residenza;
- l'unità immobiliare locata deve essere nella città in cui ha sede l'università o in un comune limitrofo.
- Si deve provare l'effettivo pagamento del canone con le ricevute o i bonifici (Circ 13-05-11 n. 20)

Regole per la detrazione:

- ✓ Nel caso il contratto sia intestato allo studente a carico dei genitori potrà essere ripartito secondo le regole generali delle spese per familiari a carico (quindi al 50% tra i due o con una diversa % annotata) .
- ✓ Se il contratto è intestato ad un solo genitore, la spesa potrà essere detratta solo da questi.
- ✓ Se invece il contratto è intestato ad entrambi i genitori, andrà obbligatoriamente suddiviso tra i due in parti uguali .

Si ha diritto a detrarre l'intera spesa se il coniuge è a carico (Circ. n. 34 del 04-04-2008) .

Documentazione da presentare:

- contratto di locazione , di ospitalità o di assegnazione in godimento;
- prova del pagamento
- prova dell'iscrizione ad un corso di laurea presso l'università dove è l'immobile locato (o

autocertificazione)

- calcolo dei chilometri di distanza tra la residenza dello studente e l'università (ad es. stampa di Google Maps) .

Per il calcolo dei 100 km si può scegliere qualsiasi tipo di percorso, stradale o ferroviario (Circ. 34 del 04.04.2008).

Codice 19: erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici.

Detraibili per un importo compreso tra **euro 51,65 e euro 103.291,38**.

L'erogazione liberale **deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario** a favore di uno o più partiti o movimenti politici che nel 2012 abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

La detrazione è ammessa anche per versamenti a favore di partiti e movimenti politici di nuova costituzione, nati dal coordinamento fra formazioni politiche differenti, che annoverino tra i propri esponenti parlamentari nazionali (Ris. n. 41 del 11-02-08).

NON è detraibile il versamento effettuato per il **tesseramento** o la **quota associativa annuale** (Circ. n.24 del 10.06.04, risposta 3.4).

NON sono detraibili i versamenti a comitati elettorali, liste e mandatarî per elezioni amministrative locali (Ris. N. 220 del 30.05.08).

La detrazione non spetta nel caso in cui per il 2011 il contribuente abbia presentato una dichiarazione con reddito complessivo negativo.

Documentazione da presentare:

- attestazione del versamento e copia della dichiarazione dei redditi anno 2012 per il 2011.

Codice 20: erogazioni liberali a favore delle ONLUS e altri enti

Il limite per la detrazione è di **euro 2.065,83**.

Erogazioni a favore di :

- **ONLUS** , organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- **ONG** , organizzazioni non governative (Onlus di diritto)
- **Organismi di volontariato** iscritti nei registri regionali (Onlus di diritto)
- **fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** che gestiscono iniziative umanitarie nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Sono inclusi i versamenti fatti

- **a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari**, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il D.P.C.M. del 20 giugno 2000 :
 - a. ONLUS;
 - b. organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
 - c. fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
 - d. amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti non economici;
 - e. associazioni sindacali di categoria.

Documentazione da presentare:

- copia del versamento in c/c postale, del bonifico bancario o ricevuta rilasciata dall'ente riportante la modalità di pagamento utilizzata; per le ONLUS il documento di spesa deve riportare l'acronimo.

Codice 21: erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche

Il limite per la detrazione è di **euro 1.500,00**.

La quota di iscrizione annuale alla società sportiva **NON E' erogazione liberale**.

Documentazione da presentare:

- copia del versamento in c/c postale, del bonifico bancario o ricevuta rilasciata dall'ente riportante la modalità di pagamento utilizzata.

Codice 22: contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso

Il limite per la detrazione è di **euro 1.291,14**.

Erogazioni effettuate da parte dei soci a società di mutuo soccorso, al fine di assicurarsi un sussidio nei casi di malattia, inabilità al lavoro o di vecchiaia, ovvero un aiuto alle famiglie in caso di decesso.

Sono detraibili **solo i contributi versati riferibili alla propria posizione** e NON a quella dei familiari.

Documentazione da presentare:

- copia del versamento in c/c postale, del bonifico bancario o ricevuta rilasciata dall'ente riportante la modalità di pagamento utilizzata.

Codice 23: erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale

(ad es. ACLI, ARCI, AGESCI)

L'associazione deve essere iscritta nell'apposito registro nazionale, compresi i livelli di organizzazione territoriale e i circoli affiliati (Legge 383/2000) .

Il limite per la detrazione è di **euro 2.065,83**.

Documentazione da presentare:

- copia del versamento in c/c postale, del bonifico bancario o ricevuta rilasciata dall'ente riportante la modalità di pagamento utilizzata.

L'elenco delle APS iscritte al registro nazionale è consultabile nel sito :

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/AssociazionismoSociale/Registro/>

MODALITÀ DI PAGAMENTO per i seguenti codici :

- codice 20: erogazioni liberali a favore delle ONLUS e altri enti
- codice 21: erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche
- codice 22: contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso
- codice 23: erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
- codice 31 : erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado

la detrazione è ammessa se il versamento è eseguito con bollettino di c/c postale, bonifico bancario, bancomat, carta di credito, assegni bancari e circolari.

DEDUZIONE ONERI Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle Associazioni di Promozione Sociale (codice 23) il contribuente può OPERARE UNA DEDUZIONE in **ALTERNATIVA ALLA DETRAZIONE** compilando il rigo E26 e indicando il codice "3".

Codice 29: spese veterinarie

L'importo massimo di spesa detraibile è **euro 387,34** .

La franchigia di euro 129,11 è calcolata dal Caf come per le spese sanitarie.

Le spese veterinarie devono riguardare la **cura di animali** legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (D.M. 06/06/01 n. 289).

Sono detraibili **le spese per visite mediche e l'acquisto di medicinali prescritti** .

Documentazione da presentare:

- fattura rilasciata dal medico veterinario o ticket se la prestazione è resa nell'ambito del S.S.N. **integrata** dall'indicazione, da effettuare a cura del contribuente nel caso in cui manchi, del **tipo di animale** domestico curato
- Scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale del contribuente per i farmaci .

Codice 31 : erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado

Le erogazioni devono essere finalizzate all'**innovazione tecnologica**, all'**edilizia scolastica** e all'**ampliamento dell'offerta formativa**.

L'istituto scolastico deve appartenere al sistema nazionale di istruzione e, pertanto, può essere una **scuola statale o paritaria privata**.

Attenzione: per essere detraibile, il versamento deve essere una vera erogazione liberale con indicazione della finalità del versamento (innovazione tecnologica, ampliamento pof...); **non sono detraibili le erogazioni non liberali, eseguite per avere una controprestazione**, benché riferibile ad un ampliamento di offerta formativa (es gita scolastica, teatro, corsi di lingue extra-scolastici, etc...).

Le erogazioni devono essere fatte mediante **versamento postale o bancario** ovvero mediante carte di credito, assegno bancario e circolare.

Documentazione da presentare:

- copia del versamento in c/c postale o del bonifico bancario da cui risulti la causale e la motivazione del versamento oppure, in alternativa, attestazione dell'istituto scolastico che indichi la finalità del versamento e le modalità di pagamento utilizzate .

Codice 32 : contributi per riscatto di laurea dei familiari fiscalmente a carico

La detrazione spetta per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico.

Attenzione: qualora i contributi siano stati versati direttamente dall'interessato che abbia percepito un reddito sul quale sono state calcolate imposte, le somme SONO DEDUCIBILI nel rigo E21.

Documentazione da presentare:

- lettera dell'ente previdenziale per gli importi dovuti
- quietanza di pagamento

Codice 33 : spesa per rette relative alla frequenza di ASILI NIDO

Il limite è di **euro 632 annui per ogni figlio di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni**.

L'asilo nido può essere pubblico o privato.

Sono asilo nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione dei bambini e a sostenere famiglie e genitori (Circ n.6 del 13-02-06) .

Documentazione da presentare:



- fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento con indicazione del figlio frequentante l'asilo.

Sezione II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

ATTENZIONE

- **Non sono deducibili gli oneri indicati ai punti 129 e 120 del CUD 2013** in quanto già dedotti dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

E21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
--

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dei familiari fiscalmente a carico.

Sono deducibili i seguenti contributi :

- CSSN (Contributo al Servizio Sanitario Nazionale) compreso nel premio relativo all'**assicurazione di RC Auto stipulata dal contribuente o dal familiare a carico**; la deducibilità prescinde dalla titolarità giuridica del veicolo;
- **i contributi previdenziali volontari versati del contribuente** per **riscatto** degli anni di laurea e del servizio militare, **ricongiunzione** di periodi assicurativi, **prosecuzione** o **iscrizione volontaria** a gestioni separate INPS, fondo casalinghe;
- **versamento Inail** per le casalinghe;
- contributi previdenziali versati a **gestioni separate** (farmacisti, medici, biologi , etc...);
- contributi **agricoli unificati** ex SCAU.

Si ricorda che in caso di polizza RC auto con pagamento semestrale è necessario produrre le due quietanze dei pagamenti eseguiti nel 2012.

Novità

colonna 1 del rigo E21 : contributi SSN da RC-veicoli: è **deducibile** dal reddito solo l'importo di contributi versati SSN su RC-veicoli **per la parte eccedente Euro 40**.

Documentazione da presentare:

- ricevute bancarie o postali relative ai versamenti di contributi obbligatori o volontari diversi;
- quietanze dei premi assicurativi per autoveicoli versati nel 2012 da cui risulti l'intestatario della polizza auto, la data di pagamento e la quota di CSSN.

E22 ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE

In colonna 1 del rigo indicare il **Codice fiscale del coniuge** al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

E' obbligatorio allegare copia della sentenza del giudice da cui risulti la misura dell'assegno di mantenimento e/o la sua revisione.

Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli; se la sentenza del giudice non distingue la quota per il mantenimento dei figli da quella a favore del coniuge, la somma si considera destinata al coniuge nella misura del **50%**.

Gli assegni corrisposti volontariamente o una tantum non sono deducibili.

Il meccanismo di adeguamento automatico dell'assegno (ad es. rivalutazione all'indice Istat) deve essere indicato specificatamente nella sentenza di divorzio (Ris. 44/E del 19-11-2008).

Documentazione da presentare:

- copia della **sentenza di separazione o divorzio** (da allegare **SEMPRE**) ;
- **copia dei bonifici** effettuati o copia delle ricevute rilasciate dal percettore delle somme.

E23 CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Il limite di deducibilità è di **euro 1.549,37** e riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale e familiare, **per la sola parte a carico del datore di lavoro.**

Non è deducibile il contributo forfettario di Euro 1.000,00 versato per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.

Non è deducibile il versamento dei contributi versati alla CAS.SA.COLF , individuabili nei MAV alla voce "Codice Organizzazione", trattandosi di contributi integrativi ad una cassa con fini assistenziali.

Novità

Voucher per lavoro domestico : sono deducibili i contributi previdenziali, **pari al 13% del valore nominale del voucher**, a condizione che la prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Documentazione da presentare:

a) Contributi previdenziali versati per collaboratori domestici:

- Ricevute di pagamento **complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico** (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.) del 2012

b) Voucher per lavoro domestico

- Ricevute di versamento dell'acquisto dei voucher;
- copia dei voucher consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo),
- documentazione attestante la comunicazione all'INPS dell'avvenuto utilizzo dei voucher (procedura con voucher telematico),
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

E24 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE
--

Il limite è di **euro 1.032,91** per singola istituzione.

Le istituzioni per le quali è possibile la deduzione sono solo quelle indicate nelle istruzioni al Modello 730.

Novità sono state aggiunte alcune istituzioni religiose .

Documentazione da presentare:

- ricevute dei versamenti in conto corrente postale, quietanze liberatorie per versamenti in contante, copia dei bonifici bancari.

E25 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP
--

Il portatore di handicap deve presentare una **minorazione fisica , psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva**, che è **causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa**.

La disabilità può risultare dalla **certificazione di invalidità rilasciata ex Legge 104/1992** o essere stata **riconosciuta da altre commissioni mediche pubbliche** per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro o di guerra.

Sono deducibili anche le spese sostenute per **i familiari di cui all'art. 433 C.C.** portatori di handicap **anche se non fiscalmente a carico**.

SPESE MEDICHE : sono deducibili

- le spese mediche riferite all'acquisto di medicinali (con le stesse precisazioni riportate in E1)
- visite mediche generiche

Le altre spese sanitarie , quali ad es. visite specialistiche, analisi, protesi , mezzi di accompagnamento e deambulazione, etc...., vanno indicate nei righi E1, E3 ed E4.

ASSISTENZA SPECIFICA : l'assistenza deve essere prestata da un medico o da personale paramedico specializzato; si intendono spese di assistenza specifica quelle relative a:

- assistenza **infermieristica e riabilitativa**;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di **educatore professionale**;
- personale qualificato addetto ad **attività di animazione e/o di terapia occupazionale**.
- **ricovero in istituti di assistenza o ricovero** per le quali è deducibile solo la quota relativa all'assistenza specifica medica o paramedica e non l'intera retta pagata.

Novità

Ippoterapia e Musicoterapia : sono spese deducibili a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 3.3).

Novità

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.19/E del 01/06/2012 consente la detraibilità delle prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate anche **senza una specifica prescrizione** da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

Documentazione da presentare:

- allegare **sempre la certificazione** rilasciata dalle commissioni mediche pubbliche attestante la condizione di portatore di handicap **ai sensi dell'art. 3 Legge 104/92** o di invalido civile, di lavoro, di guerra ;

- fatture e quietanze da cui risulti che trattasi di prestazioni di assistenza medica e/o paramedica ;
- dichiarazione dell'istituto di assistenza e ricovero.

E26 ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Se ne riportano solo i principali .

Codice 1: contributi versati ai fondi integrativi del SSN per un importo massimo di Euro 3.615,20.

Nel calcolo del limite massimo deducibile concorre l'importo indicato nel punto 131 del CUD 2013, da non indicare nel presente rigo) .

Codice 2: contributi, donazioni e oblazioni alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Il limite per la deducibilità è del **2% del reddito complessivo, incluso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca.**

Indicare i contributi versati ad organizzazioni non governative per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo, riconosciute dal Ministero degli Esteri.

L'elenco aggiornato delle ONG riconosciute idonee è allegato alla presente guida ed è presente nel sito Internet della Cooperazione Italiana allo sviluppo al link :

<http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/ONG/ONG.asp>

Documentazione da presentare:

- ricevute dei versamenti in conto corrente postale;
- copia dei bonifici bancari.
-

Codice 3: erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute

La deduzione spetta nel limite del **10% del reddito complessivo fino all'importo massimo di euro 70.000** comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettati al regime della cedolare secca.

ATTENZIONE: non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali <u>si intende fruire della detrazione</u> prevista per le erogazioni a ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23).
--

- **Onlus** (di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo n. 460/1997);

- **Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale** previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 della Legge n. 383/2000;
- **Fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo n. 42/2004);
- **Fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con DPCM 8/05/2007 revisionato dal DPCM 25/02/2009.

Modalità di pagamento Per le erogazioni di cui ai **codici 2 e 3** è obbligatorio il versamento con **bollettino postale, bonifico bancario**, carte di credito, prepagate, assegni bancari, postali e circolari (occorre la fotocopia dell'assegno) .

Codice 5: altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici.

Alcuni esempi di oneri deducibili :

- versamenti di contributi di assistenza sanitaria a enti/casse aventi esclusivamente fine assistenziale ;
- i contributi obbligatori a **consorzi di bonifica**;
- **assegni alimentari** , rendite e vitalizi ;
- **somme restituite al sostituto d'imposta** se tassate in precedenza;
- il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'**adozione di minori stranieri**.

Per i **contributi ai consorzi di bonifica** è obbligatorio allegare la cartella esattoriale e la copia della ricevuta di versamento in c/c postale o la documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento del contributo.

Per le spese sostenute dai genitori adottivi per l'**adozione di minori stranieri**, è necessario allegare la certificazione dell'Ente a cui si sono rivolti e che deve essere stato autorizzato a curare le procedure di adozione (elenco reperibile nel sito internet del Ministero delle Finanze).

Gli **assegni alimentari** corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del C.C. (coniuge, figli, altri familiari: coniuge separato, discendenti dei figli, genitori ed ascendenti prossimi, genitori adottivi, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle anche unilaterali) sono deducibili per il loro intero importo e devono risultare da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

I **contributi di assistenza sanitaria** versati a enti/casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, sono deducibili nel limite di euro 3.615 (somma dei versamenti del lavoratore e del datore di lavoro).

Per i lavoratori dipendenti la quota versata dal lavoratore e dal suo datore è evidenziata al punto 131 del CUD 2013 ed è già stata dedotta dal reddito : pertanto NON VA DICHIARATA NEL MODELLO 730.

La Risoluzione 11.07.2008 n. 293, ha chiarito che **sono deducibili i contributi versati dai pensionati a casse di assistenza sanitaria** istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

Resta, invece, confermata **l'indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda in favore del pensionato un versamento contributivo anche da parte dell'ex datore di lavoro e non sia possibile rivenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio situazione del FASI)**. In merito a fondi diversi dal FASI occorre valutare attentamente le situazioni.

E27 → E31 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
--

ATTENZIONE

- **i rigli E27 - E31 non vanno compilati in assenza di versamenti diretti per previdenza complementare e se nel CUD 2013 punto 121 non sia certificato alcun importo.**

Rigo E27 contributi a deducibilità ordinaria :

Limite massimo deducibile **euro 5.165.**

In **colonna 1** indicare i contributi già esclusi dal sostituto ed indicati al **punto 120 del CUD 2013**;

- **attenzione** : se risulta compilato anche il punto 127 del CUD 2013 (previdenza complementare per familiari a carico) l'importo da indicare sarà il punto 120 del CUD 2013 diminuito della quota esclusa riferita ai familiari desumibile dalle annotazioni del CUD.

In **colonna 2** indicare l'importo dei **contributi versati direttamente** a enti o assicurazioni, risultante da apposita certificazione, per i quali si chiede la deduzione, ed eventualmente quanto indicato **al punto 121 del CUD 2013** (contributi previdenza complementare NON esclusi dal reddito).

- **attenzione** : se risulta compilato anche il punto 127 del CUD 2013 (previdenza complementare per familiari a carico) l'importo da indicare sarà il punto 121 del CUD 2013 diminuito della quota NON esclusa riferita ai familiari desumibile dalle annotazioni del CUD.

Rigo E28 contributi versati da lavoratori di prima occupazione:

Riservato ai **lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007.**

Il limite massimo deducibile è **euro 5.165 nei primi 5 anni di occupazione.**

Il limite massimo è **elevato a euro 7.747 per i 20 anni successivi ai primi 5 di partecipazione alle forme pensionistiche, qualora nei primi 5 anni di occupazione abbiano effettuato versamenti di importo inferiore**

a 5.165.

Il rigo va compilato per tenere in evidenza la situazione dei primi 5 anni di occupazione.

Il caso del lavoratore di prima occupazione è evidenziato nel CUD 2013 con il **codice 3** nella casella 8 Sezione Dati Generali.

Riportare a colonna 1 e 2 i punti 120 e 121 e 123 del CUD 2013.

Rigo E29 contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario

In questo caso i contributi versati sono interamente deducibili, senza il limite massimo di Euro 5.165, che non viene applicato ai versamenti di contributi versati ai Fondi in stato di accertato squilibrio finanziario e con piano di riequilibrio approvato dal Ministero del Lavoro .

La situazione è evidenziata nel CUD 2012 con il **codice 2** nella casella 8 Sezione Dati Generali.

Riportare a colonna 1 il punto 120 del CUD 2013 e a colonna 2 il punto 121 del CUD 2013.

Rigo E30 contributi versati per familiari a carico

Rientrano nel calcolo dell'importo massimo deducibile di **euro 5.165**.

Indicare i contributi per familiari a carico versati direttamente dal datore di lavoro del contribuente e, indicati al punto 127 del CUD 2013 o i versamenti diretti eseguiti dal contribuente a favore di familiari a carico ; riferirsi alle annotazioni del CUD per rilevare i contributi versati per familiare a carico esclusi dal reddito, da indicare in **colonna 1**, nonché quelli NON esclusi, da indicare in **colonna 2** .

Sono deducibili anche i contributi versati direttamente dai familiari a carico e da loro non dedotti in dichiarazione dei redditi: l'importo è rilevabile nelle annotazioni del loro Modello 730-3/2013.

Rigo E31 contributi versati per fondo pensione negoziale dei dipendenti pubblici

Per i dipendenti pubblici che si iscrivono a fondi pensione negoziali a loro destinati (ad es: Fondo Scuola Espero) .

Qualora invece il dipendente pubblico aderisca ad un Fondo per il quale non rileva l'appartenenza al settore pubblico, quindi scelga ad esempio un qualsiasi fondo aperto, va compilato il rigo **E27**.

L'importo deducibile dei contributi versati non può essere superiore al **12% del reddito complessivo e, comunque, nel limite di euro 5.165**.

Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il **doppio della quota di TFR destinata al fondo** (indicata nelle annotazioni del CUD) .

La situazione è evidenziata nei punti 120 e 121 del CUD 2013 con il **codice 4** nella casella 8 Sezione Dati Generali.

Il **codice A** nella casella 8 Sezione Dati Generali del CUD, segnala la presenza di più posizioni tra quelle sopra indicate e la compilazione dei righi E27 – E31 va fatta con riferimento a quanto indicato nelle Annotazioni del CUD.

Documentazione da presentare:

- attestazioni dei versamenti effettuati;
- modello 730/2013 o Unico 2013 del familiare a carico per i contributi da questi non dedotti;

Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% o del 36% o del 50%

RIGHI DA E41 A E44

Novità

Da quest'anno la detrazione per interventi di recupero e risparmio energetico è diventata permanente al 36% (art. 16-bis TUIR).

Soggetti che possono usufruire della detrazione

Possono fruire della detrazione **tutti i soggetti passivi dell'IRPEF**, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che **possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile** sul quale sono stati effettuati gli interventi. Quindi :

- il proprietario
- il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione)
- i detentori dell'immobile quali l'inquilino e il comodatario (previo consenso del legittimo possessore)
- i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori) assegnatari di alloggi
- i soci di cooperative a proprietà indivisa, (in qualità di detentori) assegnatari di alloggi, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile.

Qualora le spese per i lavori siano sostenute dal detentore (locatario, comodatario) al fine di fruire della detrazione è necessario che:

- il contratto di locazione o di comodato deve essere regolarmente registrato;
- il proprietario abbia dato il consenso all'esecuzione dei lavori.

La detrazione spetta anche ai **familiari conviventi del possessore o detentore** dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purchè ne sostengano le spese e quindi risultino destinatari delle relative fatture ed abbiano provveduto al pagamento con bonifico.

Lo status di convivenza deve, però, sussistere già al momento in cui si attiva la procedura (Circolare 12.6.2002 n. 50, risposta 5.1).

Il requisito della convivenza **deve essere a carattere stabile e non episodico** (Circ. 04-04-08 n. 34).

Per **familiari**, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono **il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado**. Non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato (Circolare 11.05.1998 n. 121, risposta 2.1).

Le detrazioni spettano al familiare per i costi sostenuti da questi per la **ristrutturazione di qualsiasi abitazione in cui si esplica la convivenza, anche se non abitazione principale** (Circ.12.06.2002 n. 50, Ris. 12-06-02 n. 184, Circ 10.06.04 n. 24) .

Sono ammessi alla detrazione anche **i singoli condomini** per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali (art. 1117 cod. civ.) nei limiti della ripartizione millesimale delle spese e nei limiti delle quote effettivamente pagate all'amministratore.

Detrazione da parte degli eredi

In caso di successione dell'immobile oggetto di agevolazione, il beneficio fiscale (quote residue) **si trasmette per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile**. In sostanza a chi ne può disporre a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale (Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.1). A tale riguardo si precisa che:

- **se l'immobile è locato, non spetta la detrazione**, poiché l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
- nel caso di più eredi e l'immobile sia libero (a disposizione), spetta in parti uguali agli eredi;
- nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- nel caso in cui il coniuge superstite **rinuncia all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione**. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene.

Per il requisito della **“detenzione materiale e diretta”**, l'amministrazione finanziaria, ha precisato che **non potrà continuare a fruire della detrazione l'erede che abbia concesso in comodato l'immobile su cui sono stati effettuati gli interventi** (Circ.13.05.2011 n. 20).

Nel caso in cui la spesa sia sostenuta dal detentore (affittuario, comodatario), questi continua ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa e la detrazione non si trasmette ai suoi eredi.

Vendita - Donazione dell'immobile

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è **trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica** dell'unità immobiliare (art. 16 bis comma 8 TUIR).

Dalle compravendite effettuate con data successiva al 17 settembre 2011 (art. 2, commi 12 bis e ter del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14/2011) **le parti possono accordarsi per l'utilizzo delle residue rate da parte del cedente**, in luogo del cessionario e tale accordo può essere previsto anche per le cessioni a titolo gratuito.

In assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento le rate residue della detrazione competono all'acquirente, secondo la regola generale prevista dalla norma.

Anche in caso di **donazione** la detrazione è attribuita **al donatario**, salvo diverso accordo.

Il trasferimento a terzi di una quota dell'immobile non è, invece, idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione: tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell'intero immobile.

Diversamente, il trasferimento della quota del 50% dell'immobile ristrutturato al soggetto che è già proprietario del restante 50%, consolida l'intera proprietà dell'immobile in capo allo stesso acquirente: sarà quindi possibile attribuire, in questo caso, la detrazione all'acquirente proprietario pro quota che acquisisce la restante parte (Risoluzione 24.03.2009 n. 77) .

Novità

Per le **spese sostenute dal 26-06-2012 al 30-06-2013** è innalzata la **percentuale di detrazione al 50%** anziché 36% e fino ad un **massimo di euro 96.000** per il periodo transitorio riferita alle **sole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze**

La spesa si ripartisce sempre in 10 quote annuali.

Il limite di 96.000 tiene conto in caso di prosecuzione di spesa delle spese sostenute precedentemente al 26-06-12, il cui limite massimo di spesa rimane Euro 48.000.

Per i lavori di ristrutturazione del 2012 indicare in colonna 2 dei righi E41-E44:

- **codice 2** per i lavori dal 01-01-12 al 25-06-12
- **codice 3** per i lavori dal 26-06-12 al 31-12-12
-

Esempio di spese in prosecuzione di lavori di anni precedenti e compilazione del modello

- lavori di ristrutturazione iniziati nel 2011 spese sostenute euro 30.000,
- prosecuzione lavori nel 2012 e spese sostenute fino al 25-06-12 euro 20.000
- spese sostenute dopo il 26-06-12 euro 50.000

Le spese del 2012 andranno ripartite in 2 periodi :

- 2012 codice 2 euro 18.000 (limite massimo euro 48.000)
- 2012 codice 3 euro 48.000 (limite massimo 96.000 del periodo transitorio - 48.000 limite massimo del precedente periodo) .

Attenzione alla codifica delle spese 2012 perché determina la percentuale di detrazione spettante.

Il limite di € 96.000 vale anche per le spese sostenute nel periodo 01-01-2013 → 30-06-2013. Anche per questo periodo occorre sempre tenere conto delle spese dei periodi d'imposta precedenti se si tratta di prosecuzione lavori .

Novità

La Risoluzione n. 55 del 07-06-2012 conferma **l'obbligo di eseguire il pagamento della spesa con il bonifico specifico** che prevede l'indicazione del riferimento normativo, del codice fiscale dell'ordinante e della partita iva del beneficiario per consentire alla banca di operare la ritenuta fiscale del 4% all'impresa obbligatoria per legge.

Per sanare la mancanza di questi dati che impediscono l'effettuazione della ritenuta, è necessario ripetere il pagamento e **non è più consentita la sistemazione con una comunicazione scritta alla banca.**

A. Spese per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta anche per le spese effettuate su immobili non di proprietà.

Le spese di manutenzione ordinaria possono essere detratte solo se realizzate sulle parti comuni di edifici residenziali.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati.

Pertanto, le spese sostenute nel corso del 2012 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.

Le spese sono detraibili se rientrano tra quelle elencate in **Appendice** alle istruzioni al modello 730 e nella **Guida dell'Agenzia delle Entrate :**

www.agenziaentrate.it - Documentazione – Guide Fiscali – Ristrutturazione edilizie: le agevolazioni fiscali 2013. pdf.

Fino al 30 settembre 2006 , il limite di spesa è riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare e compete separatamente per ciascun periodo di imposta.

Dal 1° ottobre 2006 il limite di 48.000 euro va riferito alla sola unità immobiliare e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, il limite di 48.000 va ripartito tra gli stessi.

In caso di prosecuzione di lavori da un anno all'altro, le spese dei vari anni concorrono complessivamente

nel calcolo del limite di spesa.

UNITA' IMMOBILIARE E PERTINENZE : dal 2007, a seguito delle Ris.Min. n. 124 e 167, **il limite massimo di spesa deve essere inteso complessivamente per l'unità immobiliare a destinazione abitativa e le sue pertinenze**; in questo caso non occorre compilare più righe per suddividere le spese tra le distinte unità immobiliari.

La **colonna 10** deve essere compilata per lavori iniziati nel 2011 indicando un numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi e in riferimento a tale numero d'ordine identificativo deve essere compilata la sezione III B, relativa ai dati catastali : i dati catastali vanno riportati se nel 2011 sono iniziati i lavori ma non è stata inviata la comunicazione a Pescara , abolita definitivamente per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011 (Circolare n. n. 19/E del 1° giugno 2012) .

Per i **lavori eseguiti dal condominio**, il **codice fiscale da indicare** a colonna 3 è **quello del condominio** e non dell'amministratore che esegue il pagamento e deve essere barrata la casella di colonna 2 "Comunicazione C.O. Pescara/Condominio" dei righe E51/E53, senza riportare i dati catastali nella nuova sezione III B.

I dati catastali del condominio saranno riportati dall'amministratore del condominio nel modulo AC di Unico.

B. Spese per il realizzo o l'acquisto di box o posti auto pertinenziali

La detrazione compete solo con riferimento alle **spese sostenute per la loro realizzazione certificate da apposita attestazione** in caso di lavori eseguiti dall'impresa o di acquisto di box già realizzato.

Deve essere provato il vincolo pertinenziale con un'unità immobiliare e, nel caso di costruzione del box, il vincolo deve risultare dalla concessione edilizia.

La detrazione compete anche se sono stati versati degli **acconti** per l'acquisto, a condizione che sia stato registrato un contratto preliminare di vendita presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate da cui risulti la sussistenza del "vincolo pertinenziale tra immobile abitativo e box (Ris n. 38 del 08-02-08) .

Nel caso di costruzione da parte di una **cooperativa edilizia**, la detrazione compete se : 1) sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di futura vendita del box in corso di realizzazione/da realizzare, 2) vi sia il vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare, 3) siano stati contabilizzati distintamente i costi per la realizzazione dei box e siano attestati con una dichiarazione, 5) vi sia un verbale di assegnazione registrato che provi il possesso o la detenzione degli immobili (non è sufficiente la prenotazione) (C.M. n. 57 del 24-02-98, R.M. 166/E del 20-12-99, Direzione Reg Lombardia 21-12-00).

La detrazione compete sulle somme pagate dal contribuente, secondo il principio di cassa, purché vi sia

sempre l'attestazione del costo di realizzo.

C. Spese per l'acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione si calcola sul **25% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di acquisto o assegnazione** a condizione la vendita o assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 6 mesi dal termine dei lavori.

In caso di contitolarità la detrazione è riconosciuta agli acquirenti secondo la propria quota di proprietà.

Per questa spesa non è richiesto il bonifico specifico e l'invio della comunicazione preventiva a Pescara (ora abolita) .

La detrazione spetta nella misura del:

- **41%** dal 01/01/2006 al 30/09/2006
- **36%** dal 2002 al 2005, dal 01/10/2006 al 30/06/2007, dal 01/01/2008 al 25/06/2012
- **50%** dal 26/06/2012 al 30-06-2013.

La detrazione spetta entro questi **limiti**:

- **77.468,53** se l'acquisto è avvenuto entro il 30/06/2003
- **48.000,00** se l'acquisto è avvenuto dal 2003 al 2006 e dal 01-01-2008
- **96.000,00** se l'acquisto è avvenuto dal 26/06/2012 al 30-06-2013.

Nella **colonna 3**, in caso di acquisto di immobili ristrutturati, va indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa edile che ha eseguito i lavori.

In caso di lavori per i quali è stata chiesta la detrazione in anni precedenti non è necessario ripresentare tutta la documentazione; è richiesta invece tutta la documentazione se il dipendente nell'anno 2012 si era rivolto ad altro CAF o ha presentato il Modello Unico.

NUMERO RATE : Dal 2002 è possibile ripartire la detrazione solo in 10 rate annuali .

Dal 2003 i contribuenti di età non inferiore ai 75 e 80 anni potevano optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare potevano ripartire la spesa rispettivamente in 5 e 3 rate annuali di pari importo; la rideterminazione del numero di rate era possibile anche per le spese sostenute in anni precedenti.

Novità

Dal 2012 i contribuenti di età non inferiore ai 75 e 80 anni **non possono più scegliere una diversa minore durata di ripartizione della spesa**, neppure per le spese sostenute negli anni precedenti.

ELENCO DOCUMENTI DA CONSERVARE

Nel **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011** sono stati individuati i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare, a richiesta degli Uffici, per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ELENCO DOCUMENTI

1. Le **abilitazioni amministrative** richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
2. Per gli immobili non ancora censiti, **domanda di accatastamento**.
3. **Ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili**, se dovuta.
4. **Delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e **tabella millesimale** di ripartizione delle spese.
5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di **consenso del possessore**.
6. **Comunicazione preventiva** indicante la data di inizio dei lavori **all'Azienda Sanitaria Locale**, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
7. **Fatture** e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.
8. **Ricevute dei bonifici di pagamento**.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAF:

1) per le spese di ristrutturazione:

- a. **comunicazione preventiva** di inizio lavori e ricevuta postale della raccomandata inviata al Centro Servizi di Pescara per i lavori iniziati prima del 01 gennaio.2011 (**dal 14/05/2011 non è più obbligatoria**);
- b. **abilitazioni amministrative** dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o in assenza **autocertificazione** che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
- c. copia delle **fatture** dei lavori;
- d. copia dei **bonifici bancari o postali** (non sono validi i pagamenti effettuati con mezzi diversi dal bonifico, salvo qualche eccezione indicata in appendice alle istruzioni del Mod. 730/2012), da cui risulti il codice fiscale dell'ordinante, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato e la causale di pagamento;
- e. Altra documentazione relativa alle **altre spese** il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio **oneri di urbanizzazione**, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e **diritti** pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
- f. **certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio** attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
- g. **Atto di cessione dell'immobile** nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente.

2) per acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati :

- a. atto notarile di acquisto;
- b. preliminare di compravendita registrato e documentazione di eventuali acconti versati.
- c. nel caso in cui l'atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, dichiarazione rilasciata dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate.

3) per l'acquisto del box auto pertinenziale:

- a. copia della **dichiarazione dell'impresa costruttrice** attestante il costo di realizzo della costruzione;
- b. **fattura di vendita**
- c. **comunicazione al Centro di Pescara e ricevuta** postale della raccomandata relativa(**dal**

2011 non è più obbligatoria);

- d. copia dei **bonifici bancari specifici della normativa (Attenzione : non sono validi i pagamenti effettuati con mezzi diversi dal bonifico bancario)**, da cui risulti il codice fiscale dell'ordinante, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato e la causale di pagamento.
- e. **Preliminare di acquisto registrato** in caso di **acconti**.
- f. **Verbale di assegnazione** se acquisto da cooperativa.

Nel caso di **immobile acquisito in eredità** occorre allegare anche l'**autocertificazione attestante la condizione di erede e la materiale e diretta detenzione dell'immobile**.

DECADENZA DAL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Ecco i principali casi di decadenza che possiamo riscontrare dall'esame della documentazione esibita dal contribuente :

Inizio lavori	La comunicazione al centro di Pescara è inviata successivamente alla data di inizio lavori
Dati catastali degli immobili	La comunicazione a Pescara non riporta i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento, o gli estremi della domanda di registrazione; La comunicazione non è stata inviata per tutti gli immobili oggetto di intervento (salvo il caso delle pertinenze)
Allegati alla comunicazione	Non sono stati allegati i documenti che accompagnano la comunicazione a Pescara, o non se ne ha il possesso: ad es. titoli abilitativi amministrativi, quando obbligatori per legge (ad es. concessione edilizia) , domanda di accatastamento, copia della delibera condominiale e della tabella millesimale, dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario, comunicazione all'Asl...
Pagamenti difformi	Non sono eseguiti pagamenti con bonifici bancari riportanti i dati richiesti per legge (CF ordinante e beneficiario, causale) o se mancanti l'irregolarità non è stata successivamente sanata.
Lavori di importo sup. a 51.645	Non è stata inviata al Centro di Pescara la dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta dal professionista nel termine di legge. L'invio di questa comunicazione non è più prevista a partire dalla detrazione richiesta per l'anno di imposta 2003, essendo il limite massimo di spesa passato a euro 48.000. (Ris.21/E 23/04/10)

Sezione IV

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta del 55%

E61 – E63

Indicare in questa sezione le spese sostenute nel 2012 e/o negli anni dal 2008 al 2011 per interventi finalizzati al risparmio energetico eseguiti su edifici **esistenti**, di qualsiasi categoria catastale anche rurale.

Non è più richiesto il requisito dell'indicazione in fattura del costo della manodopera.

RATE:

- per le spese **sostenute nel 2011 e nel 2012** la detrazione deve essere ripartita in **10 rate**;
- per le spese **sostenute nel 2009 e nel 2010** la detrazione deve essere ripartita in **5 rate**;
- per le sole spese **sostenute nel 2008** le rate annuali continuano a essere quelle scelte da **3 a 10 rate**;

IMMOBILI ESISTENTI La prova dell'esistenza dell'immobile è fornita dall'iscrizione in catasto o dalla domanda di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI se dovuta.

Non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.

SOGGETTI possono fruire dell'agevolazione il proprietario dell'immobile o il titolare di un diritto reale sull'immobile (diritto di abitazione, usufrutto, nudo proprietario...), i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini e chi detiene l'immobile in comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche **i familiari** (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) **conviventi** con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

In caso di **variazione della titolarità dell'immobile** (trasferimento della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso) durante il periodo di godimento dell'agevolazione, le quote di detrazione residue non utilizzate potranno essere fruite dal nuovo titolare, mentre in caso di cessazione del contratto di locazione o comodato il beneficio rimane in capo all'ex conduttore o al comodatario.

A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

LIMITI DI SPESA il limite massimo di spesa va **referito alla singola unità immobiliare** oggetto dell'intervento e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile, in ragione dell'effettivo onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

CONTRIBUTI : La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi (per esempio 36% per recupero edilizio); mentre è cumulabile con le altre agevolazioni non fiscali quali contributi o finanziamenti; nel caso in cui vengano concessi contributi o incentivi erogati per la realizzazione di interventi di risparmio energetico per i quali si è fruito, in periodi d'imposta precedenti, della detrazione del 55%, la parte delle spese rimborsate dal contributo, per le quali si è fruito della detrazione d'imposta, dovranno essere assoggettate a tassazione separata.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO Si rinvia alla Guida fiscale sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico sul sito dell'Agenzia delle Entrate ,

<< www.agenziaentrate.it – Documentazione – Guide fiscali - Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.pdf >>

per la descrizione dei diversi tipi di interventi realizzabili e dei requisiti tecnici necessari per la detrazione della spesa.

Novità

Dal 2012 sono agevolabili anche le sostituzioni di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

→ DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAF:

1. **le fatture** o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi riportanti il **costo della manodopera (solo per le fatture con data antecedente il 14/05/11)** ;
2. **L' asseverazione** redatta da un tecnico abilitato o dal direttore lavori ,che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti;
E' sufficiente la **certificazione del produttore** per



- la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione e valvole termostatiche di potenza inferiore a 100 kW
 - sostituzione di finestre comprensive di infissi
3. **l'attestato di certificazione o qualificazione energetica** redatto da un tecnico abilitato al termine dei lavori .

Non è richiesto per i lavori realizzati dal 01-01- 2008 riferiti a

- sostituzione di finestre comprensivi di infissi
 - installazione di pannelli solari
 - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (in questo caso dal **15-08-2009**)
4. **la ricevuta del bonifico** bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
5. per interventi effettuati su parti comuni di edifici devono essere esibite la copia della **delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese**;
6. **la dichiarazione di consenso** all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario per i lavori effettuati dal detentore dell'immobile;
7. **la scheda informativa sugli interventi realizzati** redatta da un tecnico abilitato + **ricevuta dell'invio telematico all'ENEA** (da effettuarsi entro 90 giorni dalla fine dei lavori).

Lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

Entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui i lavori hanno avuto inizio, deve essere inviato telematicamente un modello di comunicazione delle spese sostenute nel periodo d'imposta precedente, in caso di lavori non ancora terminati.

SCHEMA RIEPILOGATIVO delle CERTIFICAZIONI E ASSEVERAZIONI necessarie per ciascun intervento del 55% ed i limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione:

TIPO DI INTERVENTO	DOCUMENTI DA PRESENTARE AL CAF	IMPORTO DI SPESA MASSIMA
codice 1-- Comma 344 - lavori di riqualificazione energetica generica	1) asseverazione del tecnico abilitato 2) attestato di qualificazione energetica	€ 181.818,18 • • • codice 2 : -
codice 2 : - Comma 345 -lavori di riqualificazione sugli involucri degli edifici -lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi (a partire dal 01-01-2008)	1) asseverazione del tecnico abilitato 2) attestato di qualificazione energetica 1) asseverazione del tecnico abilitato o una certificazione del produttore che ne attesti i requisiti a norma di legge 2) per tali interventi a partire dal 2008 l'attestato di qualificazione energetica non è più richiesto	€ 109.090,90
codice 3 - Comma 346 - installazione di pannelli solari	1) asseverazione del tecnico abilitato o una certificazione del produttore che ne attesti i requisiti a norma di legge (garanzia minima di 5 anni e conformità alle norme UNI EN 12975 ed UNI EN 12976) 2) per tali interventi a partire dal 2008 l'attestato di qualificazione energetica non è più richiesta	€ 109.090,90
codice 4 - Comma 347 interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione se di potenza nominale non superiore a 100kW	1) asseverazione del tecnico abilitato 2) attestato di riqualificazione energetica (per lavori fino al 15-08-2009) È sufficiente la certificazione del produttore che ne attesti i requisiti a norma di legge.	€ 54.545,45

Sezione V - Detrazioni per canoni di locazione

E71 DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione riguarda i contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobile utilizzato come abitazione principale che si trovano in uno dei seguenti casi:

1. aver stipulato o rinnovato il contratto ai sensi delle **Legge 431/1998**;
(per redditi superiori a euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione)
2. aver stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della **L. n. 431 del 1998 art. 2 comma 3 e art. 4 commi 2 e 3** (i cd. **contratti convenzionali**)
(per redditi superiori a euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione);
3. aver stipulato o rinnovato il contratto ai sensi delle Legge 431/1998 ed avere un'età compresa tra i **20 e i 30 anni**: in tale ipotesi l'immobile deve essere diverso da quello destinato ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
(per redditi superiori a euro 15.493,71 non spetta alcuna detrazione)

ATTENZIONE: con il codice 3 la detrazione spetta per i **primi 3 anni dalla stipula** (es: se stipulato nel 2012 la detrazione vale anche per il 2013 e 2014).

Il rigo è composto da due colonne:

- a. colonna 1: si indica il codice 1, 2 o 3 in base alle ipotesi descritte sopra;
- b. colonna 2: si indica il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- c. colonna 2: si indica la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a più soggetti.

Le detrazioni per canoni di locazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in situazioni differenti, potrà compilare più righe E 71, utilizzando più modelli.

In questo caso il numero dei giorni indicati non può essere superiore a 365.

Documentazione da presentare:

- copia del contratto di locazione;
- certificato di residenza per contratti stipulati in corso d'anno.



E72 DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE SPETTANTI A LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO

La detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che:

- hanno trasferito la propria residenza nel **comune di lavoro o in un comune limitrofo** nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione;
- il nuovo comune si trovi **a non meno di 100 Km di distanza dal precedente** e, in ogni caso, al di **fuori della precedente regione**;
- siano titolari di **qualunque tipo di contratto di locazione** di unità immobiliare adibita ad abitazione principale degli stessi e situata nel nuovo comune di residenza.

Tale detrazione spetta solo per i **primi tre anni dal trasferimento della residenza**, quindi ad esempio se il trasferimento della residenza è avvenuto a ottobre 2011, la detrazione spetta solo per gli anni di imposta dal 2011 fino al 2013, compresi.

➤ **Attenzione** : La detrazione NON spetta ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente

Il diritto alla detrazione si perde dall'anno successivo a quello in cui il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente .

Documentazione da presentare:

- copia del contratto di locazione;
- certificato di residenza anagrafica riportante la provenienza e la data di variazione.

Le detrazioni di cui ai rigi E71 e E72 sono alternative e, pertanto il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole, compilando esclusivamente il relativo rigo.

Il contribuente può beneficiare di più detrazioni se durante l'anno si trova in più di una delle situazioni previste: in tal caso il numero di giorni indicati a colonna 1 delle detrazioni scelte non può superare 365.

QUADRO F: ALTRI DATI

SEZIONE I – ACCONTI IRPEF E ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2012

Nel **Rigo F1** si indicano i dati relativi ai versamenti di **acconto dell'Irpef e dell'addizionale comunale** e della cedolare secca effettuati nel 2012 al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.

- i pagamenti eseguiti con il Mod. F24 dal 19 giugno 2012 al 16 luglio 2012 comprendono la maggiorazione dello 0,4% che deve essere scorporata (importo / 1,004).

Riportare nel :

- **rigo F1, colonna 1:** **primo acconto Irpef**
 - **punto 21** del CUD 2013
 - versamenti con Modello F24 **codice tributo 4033 anno di imposta 2012**
(eventualmente scorporato della maggiorazione dello 0,4%);
- **rigo F1,colonna 2 :** **secondo / unico acconto Irpef**
 - **punto 22** del CUD 2013
 - versamenti con Modello F24 **codice tributo 4034 anno di imposta 2012**
- **rigo F1, colonna 3:** **acconto addizionale trattenuta da 730**
 - **punto 24 del CUD 2012** riferito all'acconto addizionale comunale
- **rigo F1, colonna 4:** **acconto addizionale versato con F24**
 - **versamenti eseguiti autonomamente con mod. F24** dal contribuente a titolo **d'acconto dell'addizionale comunale 2012**
 - **codice tributo 3843 anno di imposta 2012.**
- **rigo F1, colonna 5:** **primo acconto cedolare secca**
 - l'importo indicato nel **punto 26 del CUD2013**, versamenti con Mod F24 **primo acconto cedolare secca cod. trib. 1840 anno d'imposta 2012**
- **rigo F1, colonna 6:** **secondo / unico acconto cedolare secca**
 - l'importo indicato nel **punto 27 del CUD2013**, versamenti con Mod F24 **secondo / unico acconto cedolare secca cod. trib. 1841 anno d'imposta 2012**

Novita'

- **rigo F1, colonne da 7 a 10:** vanno compilate in caso di ricalcolo degli acconti riferiti ad immobili di interesse storico artistico

DICHIARAZIONE CONGIUNTA E ACCONTI VERSATI : in caso di dichiarazione congiunta gli importi versati a titolo di acconto del dichiarante e del coniuge **NON vanno sommati ed indicati nel rigo F1 del dichiarante, ma vanno dichiarati separatamente**, ciascuno utilizzando il rigo F1 del proprio Mod.730.

Documentazione da presentare:

- Modello CUD
- Modello F24

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

Righi F3 e F4: si indicano le eventuali eccedenze di IRPEF e addizionali risultanti dal Modello Unico 2012 e crediti per cedolare secca, non chieste a rimborso e non compensate, nonché gli eventuali crediti da assistenza fiscale non rimborsati dal datore di lavoro, così come indicati ai **punti 36, 37, 38 e 39 del CUD 2013**.

A **colonna 1 e 4 del Rigo F4** indicare il codice regione e il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2011 solo se sono compilati i successivi campi del rigo.

Novità

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'IMU con il Mod. F24, ma **tale credito non è stato utilizzato in tutto o in parte**, bisogna riportare nella **colonna 1** anche l'eventuale importo del credito IRPEF indicato nel **rigo 161** del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/ 2012. e in **colonna 2** l'eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per versare l'IMU con il Mod. F24 .

Documentazione da presentare:

- modello CUD;
- dichiarazione dei redditi Modello Unico 2012 comprendente il quadro RX e la ricevuta di avvenuta consegna;
- dichiarazione dei redditi di anni precedenti qualora per il 2011 non sia stata presentata alcuna dichiarazione;
- modelli di versamento F24 per possibili compensazioni effettuate;
- eventuale comunicazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate relativa a maggiori crediti del periodo di imposta 2011 (in caso di maggiore credito comunicato e riferito ad anni precedenti al 2011, occorre recarsi in Agenzia per regolarizzare il riporto del credito agli anni successivi fino al 2011) .

SEZIONE V – MISURA DEGLI ACCONTI PER IL 2013 E RATEAZIONE DEL SALDO 2012

- Il dichiarante e il coniuge possono scegliere autonomamente la misura degli acconti da versare e quindi la sezione **può essere compilata in maniera diversa nei due modelli**.

- **La rateazione invece è unica** e il CAF considera solo **quanto indicato sul modello del Dichiarante (colonna 7 del rigo F6).**

SEZIONE VI – SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE

La sezione va compilata solo se il contribuente risiede in un Comune che ha deliberato con riferimento all'addizionale comunale per il 2012 e/o per il 2013 delle soglie di esenzione o una aliquota agevolata che non sono individuabili negli elenchi dei dati dei Comuni forniti dal Ministero delle Finanze, perché riferite a particolari condizioni soggettive (ad es. per la composizione del nucleo familiare, per eventuali handicap,).

Compilando il rigo il contribuente attesta il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla delibera comunale per il diritto all'esenzione o all'aliquota agevolata.

- Nei **rigli F7 e F8** , barrare la **colonna 2 in caso di esenzione totale non collegata al reddito imponibile**

SEZIONE VII – DATI DA INDICARE NEL MODELLO 730 INTEGRATIVO

I Modello 730 integrativi vanno presentati alla sede del Caf entro il 25 ottobre 2013.

Tale termine è necessario per consentire al Caf di procedere all'elaborazione dei dati e rispettare i tempi di consegna previsti per legge.

Entro il 11 novembre 2013 il Caf deve consegnare ai dipendenti i Modelli 730 integrativi liquidati, trasmettere il Mod. 730-4 con il risultato contabile ai sostituti d'imposta e procedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.

SEZIONE VIII – ALTRI DATI

Nel **rigo F11** devono essere indicati le **somme che il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2012 per detrazioni che non hanno trovato capienza** :

- in **colonna 1**, indicare il **punto 104 del CUD 2013** (credito riconosciuto per famiglie numerose);
- in **colonna 2**, indicare il **punto 110 del CUD 2013** (credito riconosciuto per canoni di locazione).

Il **rigo F12** deve essere **compilato solo da coloro che hanno indebitamente percepito**

- il **"bonus fiscale"** con riferimento ai redditi nell'anno 2006
- il **"bonus straordinario"** con riferimento al **reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.**

Il **Rigo F13** per lo scomputo delle ritenute d'imposta trattenute dal terzo soggetto erogatore della somma pignorata (vedere istruzioni al Mod 730) .

QUADRO G: CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE I – CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI

Rigo G1 - CREDITO DI IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Produrre la documentazione di supporto per il calcolo del credito di imposta spettante (l'atto notarile e le eventuali fatture relative al primo acquisto, l'atto notarile della successiva vendita e l'atto notarile e le eventuali fatture relative al riacquisto, per la verifica dell'imposta di registro o dell'IVA pagata).

Documentazione da presentare al CAF:

- 1) atto notarile completo relativo al **primo acquisto** di abitazione principale , per verificare che il primo acquisto sia stato effettuato con le agevolazioni “prima casa” e se l'acquisto è avvenuto da impresa allegare copia delle fatture con IVA.
- 2) atto notarile della **successiva vendita**
- 3) atto notarile completo relativo al **nuovo acquisto** per verificare che sia avvenuto entro un anno dalla vendita e con le agevolazioni prima casa;
- 4) eventuali Mod F24 in caso di compensazione effettuate del credito di imposta (**codice tributo 6602**)
- 5) Mod730/2012 o UNICO2012, inclusa ricevuta invio telematico, per la verifica dell'eccedenza di credito riportato (**rigo 131 del Mod 730-3 o rigo RN43 col 2 di UNICO2012**).

Si raccomanda di allegare un prospetto dei conteggi eseguiti per facilitare la verifica dell'importo del credito d'imposta da parte del Caf .

Rigo G2 - CREDITI DI IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI: per la determinazione del credito è necessario l'**atto di convalida di sfratto** per morosità e le **dichiarazioni dei redditi** degli anni per i quali non è stato percepito il canone, al fine di poter operare la riliquidazione e determinare le maggiori imposte pagate per effetto dei canoni non percepiti.

Si raccomanda di allegare il prospetto dei conteggi eseguiti per facilitare la verifica dell'importo del credito d'imposta da parte del Caf .

Documentazione da presentare :

- sentenza di convalida di sfratto per morosità

- copia delle dichiarazioni relativa agli anni interessati nelle quali risulti dichiarato il canone di locazione non riscosso
- prospetto di calcolo di determinazione del credito .

SEZIONE II – CREDITO DI IMPOSTA PER IL REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI SUI FONDI PENSIONE

Il rigo G3 va compilato dai dipendenti che aderiscono a forme pensionistiche complementari e che **hanno richiesto anticipazioni** delle somme relative alla propria posizione individuale maturata.

Tali anticipazioni sono erogate al netto di una ritenuta a titolo d'imposta.

In caso di reintegro da parte del dipendente è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata (23%) al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Si considera reintegro **solo l'ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,54 euro**.

Inserire in **colonna 4** il credito d'imposta non utilizzato nella precedente dichiarazione, indicato al rigo 134 del Mod 730-3 / 2012 o al rigo RN43 col.4 di UNICO2012.

Documentazione da presentare:

- documentazione attestante le somme versate a titolo di reintegro
- Mod730-3 o Unico2012, compresa la ricevuta di invio telematico, per la verifica dell'eccedenza di credito riportato.

SEZIONE III – CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Questo rigo va compilato dai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese straniero nel quale sono state **pagate imposte a titolo definitivo**, per le quali il CAF può riconoscere un credito d'imposta.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive a partire dal 2012 (se non già indicate nella dichiarazione dell'anno precedente) sino al termine di presentazione del modello 730/2013.

Per facilitare il controllo del corretto calcolo del credito di imposta, si raccomanda di utilizzare il prospetto di calcolo allegato alla presente Guida .

Documentazione da presentare:

- certificazione delle imposte pagate all'estero in via definitiva per l'attribuzione del credito di imposta
- prospetto di calcolo del credito debitamente compilato .

QUADRO I: IMU

È necessario compilare tale quadro qualora si voglia utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi 730/2013 per il pagamento dell'imposta municipale unica sugli immobili dovuta per il 2013.



L'utilizzo del credito può essere totale o parziale: **per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24**

→ **ATTENZIONE: la compilazione del modello F24 è a cura esclusiva del dipendente.**

In caso di dichiarazione congiunta la scelta va operata sulla dichiarazione dei singoli coniugi con riferimento all'IMU dovuta da ciascuno di essi ; pertanto **non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell' IMU dovuta dall'altro coniuge.**

**Modello 730/2013 redditi 2012
autocertificazione per interessi passivi**

(Allegato A)

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____

consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da una falsa dichiarazione,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' :

A) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IPOTECARIO PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE rigo E7

☐ di avere stipulato **dopo il 01/01/2001** un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto ;

☐ di avere stipulato dal **01/01/1993 al 31/12/2000** un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale entro i 6 mesi dall'acquisto

Per tutto l'anno 2012 l'immobile ha mantenuto la destinazione di abitazione principale,

oppure

☐ dal ____/____/2012 l'immobile acquistato NON è più utilizzato come abitazione principale .

B) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE

☐ **MUTUO IPOTECARIO STIPULATO DAL 1998 PER COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

rigo E10

di avere stipulato nell'anno _____ un contratto di mutuo ipotecario per la costruzione o ristrutturazione edilizia (ex art. 31, comma 1, lettera d) Legge 457/78 ¹) dell'**abitazione principale**.

☐ i lavori di costruzione / ristrutturazione al 31/12/2012 non sono ancora terminati

oppure

☐ i lavori di costruzione / ristrutturazione al 31/12/2012 sono terminati e l'immobile è stato adibito ad abitazione principale entro i **6 mesi dal termine dei lavori**.

L'immobile è da me posseduto a titolo di **proprietà o altro diritto reale**.

Si allegano le copie delle fatture delle spese sostenute a partire dalla data di stipula del mutuo, la copia della concessione edilizia e le comunicazioni di inizio e fine lavori al Comune se non già consegnati al Caf Interregionale Dipendenti srl in anni precedenti.

☐ **MUTUO STIPULATO NEL 1997 PER RISTRUTTURAZIONE -**

rigo E9

di avere stipulato nel 1997 un contratto di mutuo utilizzato per eseguire interventi di manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo. I lavori sono terminati nell'anno _____

Si allegano le copie delle fatture delle spese sostenute a partire dalla data di stipula del mutuo, la copia della concessione edilizia e le comunicazioni di inizio e fine lavori al Comune se non già consegnati al Caf Interregionale Dipendenti srl in anni precedenti.

_____/_____/2013

Firma _____

Ai fini della validità della presente autocertificazione **si allega copia del documento di identità non scaduto.**

¹ Art.31 lett.d) "interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti"

Modello 730/2013 redditi 2012

(Allegato B)

RIGO E15

DICHIARAZIONE DELL'ADDETTO ALL'ASSISTENZA PERSONALE DI SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE

Il/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver ricevuto nell'anno 2012 la somma di euro _____ dal

Sig. /Sig.ra _____ codice fiscale _____

per assistenza personale o del familiare non autosufficiente di seguito indicato:

Sig. /Sig.ra _____ codice fiscale _____

____/____/ 2013

Firma _____

Ai fini della validità della presente autocertificazione **si allega copia del documento di identità non scaduto.**

RIGHI E41 E44

(Allegato C)

Autocertificazione per detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio - lavori 36% o 41% o 50% iniziati dal 14 maggio 2011

Il sottoscritto _____ , codice fiscale _____

consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da una falsa dichiarazione,

DICHIARA

che le spese sostenute per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011, per i quali non è più obbligatoria la comunicazione di inizio lavori al Centro Servizi di Pescara, sono riferite alle seguenti unità catastali :

n.	Codice comune	Catasto terreni / Urbano	Intero/ Porzione	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Rendita	Importo spesa 2012
									€
									€
									€
									€

Si allegano le visure catastali degli immobili indicati

Ai fini della validità della presente autocertificazione **si allega copia del documento di identità non scaduto.**

____/____/ 2013

Firma _____



MODELLO 730/2013 redditi 2012

Mod. N.

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale



Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

MODELLO GRATUITO

CONTRIBUENTE		Dichiarante <input type="checkbox"/>	Coniuge dichiarante <input type="checkbox"/>	Dichiarazione congiunta <input type="checkbox"/>	Rappresentante o tutore <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri <input type="checkbox"/>		730 integrativo (vedere istruzioni) <input type="checkbox"/>	Situazioni particolari <input type="checkbox"/>
				CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE	

DATI DEL CONTRIBUENTE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)
	DATA DI NASCITA	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	
	GIORNO MESE ANNO				
STATO CIVILE	(barrare la relativa casella) CELIBE/NUBILE 1 <input type="checkbox"/> CONIUGATO/A 2 <input type="checkbox"/> VEDOVO/A 3 <input type="checkbox"/> SEPARATO/A 4 <input type="checkbox"/> DIVORZIATO/A 5 <input type="checkbox"/> TUTELATO/A 7 <input type="checkbox"/> MINORE 8 <input type="checkbox"/>				

RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE		PROVINCIA (sigla)		C.A.P.
	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	
	FRAZIONE		DATA DELLA VARIAZIONE		Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="checkbox"/>

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA	TELEFONO	CELLULARE	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
	PREFISSO NUMERO			

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	Casi particolari add.le regionale <input type="checkbox"/>
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	

FAMILIARI A CARICO		Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente <input type="text"/>				
BARRARE LA CASELLA C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio disabile	CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
	1	C CONIUGE 4	5			
	2	F1 PRIMO FIGLIO 3 D		6	7	8
	3	F 2 A D				
	4	F A D				
	5	F A D				

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO		In caso di dichiarazione congiunta indicare i dati solo nel modello del dichiarante	
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE	
PROV. TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)		INDIRIZZO	
FRAZIONE		NUM. CIVICO C.A.P.	
NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
CODICE SEDE			

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (*)	ESENZIONE IMU	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A3	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A4	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A5	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A6	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A7	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A8	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1	RENDITA	2	UTILIZZO	POSSESSO		5	CODICE CANONE	6	CANONE DI LOCAZIONE	7	CASI PARTICOLARI	8	CONTINUAZIONE (*)	9	CODICE COMUNE	10	IMU DOVUTA PER IL 2012	11	CEDOLARE SECCA	12	ESENZIONE IMU
					3	4																
B1																						
B2																						
B3																						
B4																						
B5																						
B6																						
B7																						
B8																						
B9																						
B10																						

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

	Contratti non superiori a 30 gg										Contratti non superiori a 30 gg								
	N. rigo riferim.	Mod. n.	Estremi di registrazione del contratto			COD. UFFICIO	Contratti non sup. 30 gg	Anno dichiar. ICI	N. rigo riferim.		Mod. n.	Estremi di registrazione del contratto			COD. UFFICIO	Contratti non sup. 30 gg	Anno dichiar. ICI		
	1	2	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	6	7	8		1	2	3	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	6	7	8	
B11					/					B13					/				
B12					/					B14					/				

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Rientro in Italia

C1	1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/ Determinato	3	REDDITO	C2	1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/ Determinato	3	REDDITO	C3	1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/ Determinato	3	REDDITO				
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)												1	Lavoro dipendente					2	Pensione				
Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)																								
C5	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA		1		IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA		2		RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA		3		IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR					Tassazione ordinaria		Tassazione sostitutiva				
													NON IMPONIBILI	4		5			6	7				

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

C6	Assegno del coniuge	1	2	REDDITO	C7	Assegno del coniuge	1	2	REDDITO	C8	Assegno del coniuge	1	2	REDDITO
C6					C7					C8				

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

C9	RITENUTE IRPEF (punto 5 CUD 2013)	1	2	REDDITO	C10	RITENUTE ADD.LE REGIONALE (punto 6 CUD 2013)	1	2	REDDITO
C9					C10				

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

C11	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2012 (punto 10 CUD 2013)	1	2	REDDITO	C12	RITENUTE SALDO ADD.LE COMUNALE 2012 (punto 11 CUD 2013)	1	2	REDDITO	C13	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2013 (punto 13 CUD 2013)	1	2	REDDITO
C11					C12					C13				

SEZIONE V - PERSONALE SICUREZZA, DIFESA, SOCCORSO

C14	DETRAZIONE RICONOSCIUTA (punto 118 CUD 2013)	1	2	REDDITO	C15	DATI CONTRIBUTO SOLIDARIETA' (punto 136 CUD 2013)	1	2	REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO (punto 138 CUD 2013)
C14					C15				

SEZIONE VI - ALTRI DATI

QUADRO D ALTRI REDDITI

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	1	2	TIPO DI REDDITO	3	REDDITI	4	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	1	2	TIPO DI REDDITO	3	REDDITI	4	RITENUTE
D1									D2								
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO																
D4	REDDITI DIVERSI																
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE																

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

D6	Redditi percepiti da eredi e legatari	1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito	5 Reddito totale del deceduto	6 Quota delle imposte sulle successioni	7 Ritenute
					,00	,00	,00	,00
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2012 e altri redditi a tassazione separata	1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito			7 Ritenute
					,00			,00

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2012**SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE****SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI****SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI**SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2013 E RATEAZIONE DEL SALDO 2012

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE

SEZIONE VII - (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO)**SEZIONE VIII - ALTRI DATI****QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA**

SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI

SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONESEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTEROSEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZOSEZIONE V - CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE

QUADRO I IMU

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE


FIRMA DEL CONTRIBUENTE

N. modelli compilati ☐ **Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate**



MODELLO 730-1 redditi 2012

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF



Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2013 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
SESSO (M o F)			
DATI ANAGRAFICI			
DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA
			PROVINCIA (sigla)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia		

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle dieci istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei dieci riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	Finanziamento della ricerca scientifica e della università FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)
Finanziamento della ricerca sanitaria FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.



MODELLO 730-3 redditi 2012

prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata



Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione ☐

Modello N.

730 ☐ rettificativo ☐ 730 ☐ integrativo ☐

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO		CODICE FISCALE		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE		N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CAF	
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE							
DICHIARANTE							
CONIUGE DICHIARANTE							
RIEPILOGO DEI REDDITI				1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI				,00		,00
2	REDDITI AGRARI				,00		,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI				,00		,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI				,00		,00
5	ALTRI REDDITI				,00		,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA				,00		,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA				1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO				,00		,00
13	ONERI DEDUCIBILI				,00		,00
14	REDDITO IMPONIBILE				,00		,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta				,00		,00
16	IMPOSTA LORDA				,00		,00
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA				1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico				,00		,00
22	Detrazione per figli a carico				,00		,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico				,00		,00
24	Detrazione per altri familiari a carico				,00		,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente				,00		,00
26	Detrazione per redditi di pensione				,00		,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi				,00		,00
28	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I del quadro E				,00		,00
29	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione III del quadro E				,00		,00
30	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro E				,00		,00
31	Detrazioni per canoni di locazione di cui alla sezione V del quadro E				,00		,00
32	Altre detrazioni di cui alla sezione VI del quadro E				,00		,00
33	Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso				,00		,00
34	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa				,00		,00
35	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione				,00		,00
36	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione				,00		,00
37	Credito d'imposta per mediazioni				,00		,00
38	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA				,00		,00
CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA				1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
51	IMPOSTA NETTA				,00		,00
52	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo				,00		,00
53	Credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo				,00		,00
54	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero				,00		,00
55	Credito d'imposta per canoni non percepiti				,00		,00
56	RITENUTE				,00		,00
57	DIFFERENZA				,00		,00
58	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				,00		,00
59	ACCONTI VERSATI				,00		,00
60	RESTITUZIONE BONUS				,00		,00
CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF				1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
71	REDDITO IMPONIBILE				,00		,00
72	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA				,00		,00
73	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE				,00		,00
74	ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				,00		,00
75	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA				,00		,00
76	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA				,00		,00
77	ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				,00		,00
78	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2013				,00		,00
79	ACCONTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE 2013 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE				,00		,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI / CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ				1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
81	CEDOLARE SECCA DOVUTA				,00		,00
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				,00		,00

83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2012	1	,00	2	,00
84	BASE IMPONIBILE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		,00		,00
85	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DOVUTO		,00		,00
86	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE		,00		,00

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		CREDITI				DEBITI	
		importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24 per versamenti IMU	di cui da rimborsare a cura del sostituto	importi da non versare	importi da trattenere a cura del sostituto
91	IRPEF	1	2	3	4	5	6
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013						,00
95	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013						,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013						,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ					,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013						,00
101	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013						,00
102	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ					,00	,00

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE		CREDITI				DEBITI	
		importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24 per versamenti IMU	di cui da rimborsare a cura del sostituto	importi da non versare	importi da trattenere a cura del sostituto
111	IRPEF	1	2	3	4	5	6
112	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
113	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
114	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013						,00
115	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013						,00
116	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					,00	,00
117	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013						,00
118	IMPOSTA SOSTITUTIVA SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ					,00	,00
119	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00	,00
120	PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013						,00
121	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013						,00
122	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ					,00	,00

ALTRI DATI		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
131	Residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione		,00		,00
132	Residuo del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione		,00		,00
133	Residuo del credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo		,00		,00
134	Residuo del credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		,00		,00
135	Residuo del credito d'imposta per mediazioni		,00		,00
136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)		,00		,00
137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca locazioni)		,00		,00

		Anno	Totale credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato
145	Crediti per imposte DICHIARANTE	1	2	3	4	5	6
146	pagate all'estero CONIUGE DIC.		,00		,00		,00
147	Redditi fondiari non imponibili					,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze					,00	,00

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE - IMPORTI TRATTENUTI O RIMBORSATI DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN		RATE	Mese di luglio (ovvero di agosto o settembre per i pensionati)	Mese di novembre (seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca)
151	IMPORTO CHE SARA TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge). Nel caso di richiesta di rateizzazione, l'importo di colonna 1 sarà ripartito dal datore di lavoro in base al numero di rate richiesto	1	2	
			,00	,00
152	IMPORTO CHE SARA RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge)			
			,00	

DATI COMPILAZIONE MODELLO F24 PER PAGAMENTO IMU				DICHIARANTE		CONIUGE	
Il prospetto risulta compilato solo se nel quadro I - IMU, si è richiesto di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento IMU				1	2	3	4
	CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO		CODICE REGIONE/COMUNE	CREDITO	CODICE REGIONE/COMUNE	CREDITO
161	IRPEF	4001	2012		,00		,00
162	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	3801	2012		,00		,00
163	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3844	2012		,00		,00
164	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2012		,00		,00
165	TOTALE				,00		,00

MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 REDDITI 2012

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE
AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

rettificativo ☐

pagina n. di pagine

integrativo dati sostituto errati ☐

Sezione I	IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:		
	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF
	COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.
	INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX
COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:			
CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE		
COMUNE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.	
INDIRIZZO			

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II	N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE																																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Codice</th> <th>Dichiarante</th> <th>Codice</th> <th>Coniuge</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)</td> <td>Importo da rimborsare</td> <td>,00</td> <td>Importo da trattenere</td> <td>,00</td> <td>Numero rate</td> </tr> </tbody> </table>					Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale	IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00	IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00	IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00	IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00	IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00	IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00	ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00	IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00		,00	,00	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE		,00		,00	,00	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE		,00		,00	,00	PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013		,00		,00	,00	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013		,00		,00	,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE		,00		,00	,00	CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)	Importo da rimborsare	,00	Importo da trattenere	,00	Numero rate
	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale																																																																																																											
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00																																																																																																											
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00																																																																																																											
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00																																																																																																											
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00																																																																																																											
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00																																																																																																											
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00																																																																																																											
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00																																																																																																											
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00																																																																																																											
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00																																																																																																											
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00																																																																																																											
IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00		,00	,00																																																																																																											
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE		,00		,00	,00																																																																																																											
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE		,00		,00	,00																																																																																																											
PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013		,00		,00	,00																																																																																																											
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013		,00		,00	,00																																																																																																											
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE		,00		,00	,00																																																																																																											
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)	Importo da rimborsare	,00	Importo da trattenere	,00	Numero rate																																																																																																											
	N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE																																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Codice</th> <th>Dichiarante</th> <th>Codice</th> <th>Coniuge</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr><td>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)</td> <td>Importo da rimborsare</td> <td>,00</td> <td>Importo da trattenere</td> <td>,00</td> <td>Numero rate</td> </tr> </tbody> </table>					Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale	IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00	IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00	IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00	IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00	IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00	IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00	ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00	IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00		,00	,00	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE		,00		,00	,00	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE		,00		,00	,00	PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013		,00		,00	,00	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013		,00		,00	,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE		,00		,00	,00	CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)	Importo da rimborsare	,00	Importo da trattenere	,00	Numero rate
	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale																																																																																																											
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00																																																																																																											
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00																																																																																																											
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00																																																																																																											
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00																																																																																																											
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00																																																																																																											
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00																																																																																																											
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00																																																																																																											
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00																																																																																																											
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00																																																																																																											
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00																																																																																																											
IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00		,00	,00																																																																																																											
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE		,00		,00	,00																																																																																																											
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE		,00		,00	,00																																																																																																											
PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013		,00		,00	,00																																																																																																											
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013		,00		,00	,00																																																																																																											
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE		,00		,00	,00																																																																																																											
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)	Importo da rimborsare	,00	Importo da trattenere	,00	Numero rate																																																																																																											

Sezione III	TOTALI IMPORTI DA TRATTENERE	,00	TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE	,00
	NASTRI A BOBINA	NASTRI A CARTUCCIA	DISCHETTI	TOTALE CONTRIBUENTI
	FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO			
	PER RICEVUTA	DATA	FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA	

Sezione I

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N.ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.
INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE
COMUNE	PROV. (SIGLA) C.A.P.
INDIRIZZO	

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE
	Codice	Dichiarante	Codice Coniuge Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00	,00
RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00	,00
RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00
RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		,00	,00

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE
	Codice	Dichiarante	Codice Coniuge Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00	,00
RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00	,00
RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00
RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		,00	,00

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE
	Codice	Dichiarante	Codice Coniuge Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00	,00
RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00	,00
RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00
RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		,00	,00

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE
	Codice	Dichiarante	Codice Coniuge Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00	,00
RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00	,00
RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00
RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		,00	,00

Sezione III

TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE	,00	
NASTRI A BOBINA	NASTRI A CARTUCCIA	DISCHETTI
TOTALE CONTRIBUENTI		
FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO		
PER RICEVUTA	DATA	FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome
Comune	Prov.	Cap
Indirizzo		
Telefono, fax	Indirizzo di posta elettronica	Codice attività
		Codice sede

PARTE A DATI GENERALI

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Codice fiscale 1	Cognome 2	Nome 3
Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6
Prov. nasc. (sigla) 7	Previdenza complementare 8	Data iscrizione al fondo 9 giorno mese anno
Eventi eccezionali 11		
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2012		
Comune 12	Provincia (sigla) 13	Codice comune 14
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE		
Comune 15	Provincia (sigla) 16	
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013		
Comune 17	Provincia (sigla) 18	Codice comune 19

PARTE B DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir 1	Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir 2	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir Lavoro dipendente 3 Pensione 4	
Addizionale comunale all'Irpef			
Ritenute Irpef 5	Addizionale regionale all'Irpef 6	Acconto 2012 10	Saldo 2012 11
		Acconto 2013 13	Ritenute Irpef sospese 14
Addizionale regionale all'Irpef sospesa 15	Addizionale comunale all'Irpef sospesa Acconto 2012 17	Saldo 2012 18	Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 21
		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 22	Acconti Irpef sospesi 23
Acconto addizionale comunale all'Irpef 24	Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso 25	Prima rata di acconto cedolare secca 26	Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 27
			Acconti cedolare secca sospesi 28
Credito Irpef non rimborsato 36	Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato 37	Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato 38	Credito cedolare secca non rimborsato 39

ALTRI DATI

Imposta lorda 101	Detrazioni per carichi di famiglia 102	Detrazioni per famiglie numerose 103	Credito riconosciuto per famiglie numerose 104	Credito non riconosciuto per famiglie numerose 105
Credito per famiglie numerosse recuperato 106	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 107	Detrazioni per oneri 108	Detrazioni per canoni di locazione 109	Credito riconosciuto per canoni di locazione 110
Credito non riconosciuto per canoni di locazione 111	Credito per canoni di locazione recuperato 112	Totale detrazioni 113	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 114	Detrazione fruita comparto sicurezza 118
Compenso erogato comparto sicurezza 119	Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 120		Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 121	
Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione				
Versati nell'anno 122	Eccedenti 123	Importo totale 124	Differenziale 125	Anni residui 126
Previdenza complementare per familiari a carico 127	Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 129	Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 130	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 131	Assicurazioni sanitarie 133
Applicazione maggiore ritenuta 134	Casi particolari 135	Reddito al netto del contributo di perequazione 136	Contributo di solidarietà 138	Contributo di solidarietà sospeso 139

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO		REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 201	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 203	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1 204	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2 205

Codice fiscale del percipiente

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

PARTE C DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS

SEZIONE 1 LAVORATORI SUBORDINATI

SEZIONE 2 COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE

SEZIONE 3 INPS GESTIONE EX INPDAP

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

Totale redditi 2012	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
251	252	253	254	255

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Totale redditi	Totale ritenute Irpef	Totale addizionale regionale all'Irpef	Totale ritenute Irpef sospese	Totale addizionale regionale all'Irpef sospesa
301	302	303	304	305

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni	Compenso erogato comparto sicurezza	Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni	Detrazione	Totale ritenute operate	Totale ritenute sospese
351	352	353	354	355	356

INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Detrazione	Ritenuta operata nell'anno	Ritenute sospese
401	402	403	404	405
Ritenute operate in anni precedenti	Ritenute di anni precedenti sospese	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda	TFR maturato dall' 1/1/2001 e rimasto in azienda
406	407	408	409	410
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	TFR maturato dall' 1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo		
411	412	413		

Matricola azienda	INPS	Altro	Imponibile previdenziale	Imponibile ai fini IVS	Contributi a carico del lavoratore trattenuti
1	2	3	4	5	6

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti	Tutti con l'esclusione di
7 T	8 G F M A M G L A S O N D

Compensi corrisposti al collaboratore	Contributi dovuti	Contributi a carico del collaboratore trattenuti	Contributi versati
9	10	11	12

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti	Tutti con l'esclusione di
13 T	14 G F M A M G L A S O N D

Codice fiscale Amministrazione	Progressivo Azienda	Codice identificativo attribuito da SPT del MEF	Pens.	Gestione Prev.	Cred. ENPDEP/ENAM	Anno di riferimento
15	16	17	18	19	20	21
						22

Totale imponibile pensionistico	Totale contributi pensionistici	Totale imponibili TFS	Totale contributi TFS	Totale imponibile TFR
23	24	25	26	27

Totale contributi TFR	Totale imponibile Gestione Credito	Totale contributo Gestione Credito	Totale imponibile ENPDEP/ENAM	Totale contributi ENPDEP/ENAM
28	29	30	31	32

ANNOTAZIONI

DATA
giorno mese anno

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

**CUD
2013**

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

COMPILAZIONE DATI FISCALI

Generalità

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere compilata ai fini fiscali indicando i dati riguardanti i redditi corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate. La certificazione va consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Si fa presente che a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2012 fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione.

La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni risultano contrassegnate, nelle istruzioni, da un codice alfabetico.

Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dalla tabella B allegata alle presenti istruzioni con il corrispondente codice.

Resta fermo l'utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituto.

Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA), anche l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni. Si precisa che l'indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera "T", mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera "F".

Il soggetto deve altresì indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della certificazione. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: La procedura del flusso telematico prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta della ricezione in via telematica tramite l'Agenzia delle entrate dei 730-4 dei dipendenti (pensionati, percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) che hanno richiesto assistenza fiscale

a un CAF o a un professionista abilitato. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente presso la sede telematica del sostituto d'imposta, se questi è abilitato alla trasmissione telematica, oppure tramite un intermediario.

I sostituti non in possesso di abilitazione telematica devono inviare, entro il 31 marzo 2013, all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione per indicare l'indirizzo telematico dell'intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4.

La comunicazione deve essere inviata anche dai sostituti utenti Fisconline o Entratel per indicare il proprio indirizzo telematico o quello dell'intermediario che intendono delegare.

Nella casella "codice sede", il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto è costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Il predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di congruaggio.

Parte A

Dati generali

Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Nella **parte A** "Dati generali" il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2012. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2012 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2013 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2012. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il **punto 8** deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di previdenza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.

In tal caso indicare:

- 1 - per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57;
- 2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3 - per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005.
- 4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che nelle annotazioni (cod. BD) andrà indicato l'importo di TFR destinato al fondo.

Si precisa che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale "A".

Nel **punto 9** va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per la compilazione del **punto 11** "Eventi eccezionali" è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, n. 3947, ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'art. 23, comma 12 *octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- 7 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Nelle annotazioni (cod. AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste per la ripresa della riscossione.

Il comma 5, dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che i sostituti d'imposta di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012 (sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), procedono a regolarizzare gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 20 dicembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Nelle annotazioni (cod. CA), il sostituto d'imposta comunica al dipendente l'ammontare del versamento effettuato per suo conto, che è stato trattenuto nel corso dell'anno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nei limiti di cui all'art. 2 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180, nonché l'importo che residua e che sarà trattenuto successivamente da parte del sostituto d'imposta.

Come precisato dalla circolare 46/E del 2012, il decreto-legge n. 174 del 2012 (la cui legge di conversione ha assorbito il contenuto del decreto-legge n. 194 del 2012) ha previsto la possibilità di accesso al finanziamento per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, sia direttamente dal dipendente sia per il tramite del sostituto d'imposta.

In quest'ultima ipotesi, i sostituti che hanno versato le ritenute per effetto del ricorso al finanziamento ai sensi della predetta circolare, devono indicare nelle annotazioni (cod. CD) l'importo delle ritenute operate nonché l'importo delle ritenute che dovranno essere operate a partire dal mese di luglio 2013 secondo il piano di ammortamento del finanziamento.

Nella ipotesi in cui il sostituto non intenda aderire alla richiesta o non abbia i requisiti per fruire del finanziamento agevolato ovvero il dipendente abbia richiesto espressamente di non accedere al finanziamento per il tramite del sostituto d'imposta, quest'ultimo deve certificare esclusivamente le ritenute effettivamente operate. In tal caso nel punto 135 deve essere indicato il codice "C" e nelle annotazioni (cod. CE), deve essere data comunicazione che il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate.

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione dei **punti 14 e 19**, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.gov.it (area Fiscalità locale, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Per i residenti all'estero l'art. 58, comma 2 del D.P.R. 600/73 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti che risiedono all'estero hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Nella certificazione è prevista l'indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2012 sono stati fiscalmente a carico del sostituto ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni.

Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela (indicando "C" per coniuge, "F1" per primo figlio, "F" per figli successivi al primo, "A" per altro familiare, "D" per figlio portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "C". Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare se si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

Parte B

Dati fiscali

Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi

Nella **parte B** "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31/12/2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituto, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituito. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 5;
- nelle annotazioni (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

Nel **punto 1** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1,2,3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10, evidenziati ai punti 129 e 120 nonché al netto del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, evidenziato al punto 138 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. I redditi da dichiarare nel presente punto sono ad esempio: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Nel presente punto deve essere altresì indicato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del Tuir eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria in base all'art. 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si precisa che detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'articolo 19 del Tuir proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circolare n. 3/E del 2012.

Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro.

Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l'ammontare delle singole indennità corrisposte.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l'importo da indicare in tale punto comprende sia l'ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000, che l'importo della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252/2005, indicare nel presente punto il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).

In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, in questo punto va indicato l'importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell'anno 2012 e nel punto 5 l'ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 del CUD e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni (cod. BE), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative.

Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BF).

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2012 dal Decreto Interministeriale 24 gennaio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD).

Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 6.700,00) di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE).

Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10 per cento dei redditi corrisposti. Nelle annotazioni (cod. BC) indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato).

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90 % dell'imponibile nelle annotazioni (cod. BC), deve essere indicato l'ammontare di tali somme.

Per i redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, la legge 30 dicembre 2010, n. 238, ha previsto un abbattimento della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari all'80 % per le lavoratrici e il 70 % per i lavoratori. Nel presente punto va indicato, quindi, rispettivamente il 20 % o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute. Nelle annotazioni (cod. BM) indicare l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell'ammontare erogato).

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento, rispettivamente dell'80% e del 70% dell'imponibile, nelle annotazioni (cod. BM), deve essere indicato l'ammontare di tali somme.

Relativamente ai compensi per lavori socialmente utili si precisa che nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni (cod. AG).

In base a quanto stabilito dall'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, successivamente modificato dall'articolo 23, comma 50-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in presenza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option, indicare nelle annotazioni (cod. BL):

- l'ammontare complessivo di dette remunerazioni;
- la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione;
- la relativa imposta operata.

Nel **punto 2** va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l'ammontare complessivo dei redditi percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 204 e 205.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni liberali in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare. Si precisa che le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo. Nelle annotazioni (cod. CB), indicare l'importo dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali e dei benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 (Legge 122 del 1° agosto 2012).

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.

Tali informazioni sono utili al percipiente in caso di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Nella ipotesi di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, il sostituto d'imposta deve rilasciare la certificazione (CUD) per indicare l'importo di tali redditi esclusivamente nelle annotazioni (cod. AJ).

Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l'ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni (cod. AJ).

Da quest'anno il sostituto d'imposta deve rilasciare la certificazione (CUD) per indicare nelle annotazioni (cod. BQ) ulteriori categorie di redditi esenti (retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni; somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previste dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010); rendite INAIL; altri redditi esenti previsti dalle specifiche disposizioni normative).

Nel **punto 3** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del TUIR.

Nel **punto 4** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del TUIR.

Con riferimento ai punti 3 e 4 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà invece essere data sempre distinta indicazione del periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 3 e 4 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell'art. 13 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365. Si precisa che nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d'imposta deve comunque indicare nei punti 3 e/o 4 il relativo numero di giorni.

Nel **punto 5** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto delle detrazioni e del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicati rispettivamente nei successivi punti 102, 103, 107, 108, 109, 114 e 118. Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 14.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 201 e 203.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione. Nel presente punto devono inoltre essere indicate le ritenute operate sui redditi indicati ai punti 1 e 2 riportate nella certificazione intestata agli eredi.

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 15.

Nel **punto 10** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2012 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17.

Nel **punto 11** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuto a saldo per il periodo d'imposta 2012 dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 18.

Nel **punto 13** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2013 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Si precisa che i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione dell'addizionale.

Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l'informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti.

In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell'anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto; al punto 11 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo.

Qualora invece, l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all'acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d'imposta precedente, il sostituto d'imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 13 non dovrà essere compilato.

Nel **punto 14** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 5.

Nel **punto 15** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 6.

Nel **punto 17** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente dovuto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2012 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10.

Nel **punto 18** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF a saldo non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 11.

Si precisa che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, indicare nelle annotazioni (cod. BB e cod. BN) se si è usufruito di tale esenzione.

Nelle annotazioni (cod. BP) devono essere riportati gli importi dell'addizionale regionale e del saldo dell'addizionale comunale certificati nel CUD precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Nelle annotazioni (cod. BS) deve essere riportato l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale certificato nel CUD precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Le annotazioni BP e BS devono essere riportate indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto, nei **punti 21, 22, 24, 26 e 27** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF, dell'acconto di addizionale comunale all'IRPEF nonché della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione.

Nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche al coniuge del sostituto, si dovrà indicare nelle annotazioni (cod. BA) il dettaglio dei rispettivi acconti del sostituto e del coniuge, già compresi nei punti 21, 22, 24, 26 e 27. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nei **punti 23, 25 e 28**. Qualora i predetti acconti non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare nei punti 23, 25 e 28 l'importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 21, 22, 24, 26 e 27. Nelle annotazioni (cod. BR) devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell'addizionale regionale, del saldo dell'addizionale comunale, dell'acconto della tassazione separata, dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle locazioni, nonché del contributo di solidarietà relativi all'assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei **punti 36, 37, 38 e 39** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva per premi di produttività e contributo di solidarietà), di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF nonché il credito di cedolare secca relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Con riferimento ai crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF e di cedolare secca derivanti da assistenza fiscale devono, altresì, essere evidenziati nelle annotazioni (cod. AM) i relativi importi rimborsati dal sostituto. La circolare del 13 agosto 2010, n. 44 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, ha previsto che detti versamenti, su richiesta del sostituto, possano essere effettuati dal datore di lavoro. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore di lavoro, quest'ultimo deve indicare nelle annotazioni (cod. BT) gli importi non versati. Nelle annotazioni (cod. BV) devono essere indicati, in ogni caso, tutti i versamenti effettuati.

Al **punto 101** è indicata l'imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2 della certificazione. Il presente punto non deve essere compilato per i redditi erogati agli eredi.

Nel **punto 102** va indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR.

Nel **punto 103** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel **punto 104** va indicato l'ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d'imposta, di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta 2012, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel **punto 105** va indicato l'importo del credito di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR, relativo all'anno d'imposta 2012 che non è stato riconosciuto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BH) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 106** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 107** va indicato l'importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del TUIR.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro.

In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell'ammontare comunicato.

Il **punto 108** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 130. In tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AP).

Nel **punto 109** va indicato l'importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato TUIR. Si precisa che nel caso in cui nel corso dell'anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR, il numero dei giorni per i quali l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione.

Nel **punto 110** va indicato l'importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d'imposta di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del Tuir che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.

Nel **punto 111** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR non riconosciuto dal sostituto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 112** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 113** va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 102, 103, 107, 108, 109 e 118. Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 102, 107 e 108, nel presente punto andrà indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel **punto 114** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Relativamente all'importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati:

- lo Stato estero;
- l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (ad esempio se il reddito è stato percepito nel 2012 indicare "2012");

- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;
- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'eventuale credito d'imposta riconosciuto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all'estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR) anche l'imposta pagata all'estero, da riportare nelle annotazioni (cod. AQ), è quella ridotta in misura corrispondente.

In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l'imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.

Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell'anno 2011 a 35.000 euro, l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ha previsto in via sperimentale sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale riduzione è fissata per un importo massimo di 145,75 euro prevista dal D.P.C.M. del 25 maggio 2012. Nel **punto 118** va indicato l'importo della detrazione fruita. Nel **punto 119** va indicato l'ammontare del trattamento accessorio erogato, già ricompreso nel punto 1. Si precisa che qualora il trattamento economico venga erogato a soggetti di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2009, la riduzione di imposta si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente erogato. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, nel punto 119, va riportata la metà del trattamento economico complessivamente erogato.

Nei punti da **120** a **127** vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

In particolare, va indicato:

Nel **punto 120** l'importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2.

Nel **punto 121** l'importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

Nel **punto 122** l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005.

Nel **punto 123** va indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1 e 2, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale importo è già ricompreso nel punto 122.

Nel **punto 124** l'importo complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Si precisa che tale punto deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. I punti 122, 123 e 124 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A "Dati generali" un valore diverso da 3.

Nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche indicare nel **punto 125** l'ammontare di tali contributi. Tale ammontare deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.

Nel **punto 126** va indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dal comma 6, dell'articolo 8 del D.Lgs. 252/2005.

Nel **punto 127** va indicato l'intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico.

Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell'ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 127, rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d'imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel punto 120 e quella ricompresa nel punto 121.

Nel **punto 129** vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall'importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel punto 120;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni (cod. AR) le

single voci del presente punto, evidenziando al sostituto che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

Nel **punto 130** va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano.

Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l'importo va comunque indicato nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Nel **punto 131** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel **punto 133** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituto. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Il **punto 134** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituto, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Nel **punto 135** va indicato:

- il **codice A** qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:
 - 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l'intero anno;
 - 2) redditi di terreni imponibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad euro 185,92;
 - 3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
- il **codice B** nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR;
- il **codice C** nel caso di mancato ricorso al finanziamento agevolato di cui alla circolare 46/E del 2012.

Nel **punto 136** va indicato l'ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di perequazione applicato in base all'articolo 18, comma 22-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni.

Nel **punto 137** va indicato l'ammontare del contributo di perequazione dovuto sui trattamenti pensionistici riportati nel punto precedente.

Nel **punto 138** va indicato l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta a titolo di contributo di solidarietà introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ed applicabile sulla parte eccedente i 300.000 euro.

Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del 2012, il sostituto d'imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) del CUD 2013, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.

Nel **punto 139** va indicato l'importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompreso nel punto 138.

I **punti 201 e 203** devono essere utilizzati in caso di incapienza delle retribuzioni erogate fino a febbraio a subire il prelievo a seguito del conguaglio di fine anno. In particolare, nel punto 201 va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 201 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Nel **punto 203**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente.

Dati relativi ai conguagli

**Somme erogate
per l'incremento
della produttività del lavoro**

Nei **punti 204 e 205** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2).

Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
- nell'ipotesi di successione *mortis causa*, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nei **punti da 251 a 255** vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per l'incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato introdotto dall'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2012 dal D.P.C.M. 23 marzo 2012.

Per il 2012 il beneficio consiste nell'applicazione alle suddette componenti, nel limite complessivo di 2.500 euro lordi, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, a condizione che tali componenti accessorie siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

Si precisa che l'agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel 2011 redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del Tuir, di ammontare non superiore al limite di 30.000 euro. Tale limite va considerato al lordo delle somme assoggettate nel 2011 all'imposta sostitutiva (massimo 6.000 euro) prevista dall'analogo regime agevolato applicabile in tale periodo di imposta, di cui all'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi delle suddette somme.

In presenza di somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro, le stesse devono essere assoggettate fino al limite di 2.500 euro lordi ad un'unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

Nel caso in cui le somme erogate per l'incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo), deve essere compilato il punto 255, alle cui istruzioni si rimanda anche per la compilazione dei punti 251 e 252 in tale particolare ipotesi.

In particolare indicare nel punto 251 la quota della somma erogata per l'incremento della produttività del lavoro fino a 2.500 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Nel punto 251, inoltre, devono essere indicati:

- l'intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c), del D.L. n. 93 del 2008 nonché le indennità o maggiorazioni di turno (Ris. n. 83 del 2010);
- la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione, sulle predette somme, dell'imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato.

A seguito della compilazione del punto 251, nelle annotazioni (cod. BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale; tale certificazione assolve all'obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla circolare n. 47 del 2010.

Nel caso in cui sull'importo indicato al punto 251 sia stata applicata l'imposta sostitutiva del 10 per cento indicare la relativa imposta nel punto 252. Nel punto 253 va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato al punto 252.

Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di dette somme non eccedenti i 2.500 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 251, avendo cura di barrare il punto 254. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 252. Nelle annotazioni (cod. AF) indicare la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.

Nel caso in cui le somme erogate per l'incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo):

- nel punto 251 vanno indicate le somme che concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR;
- nel punto 255 va indicato l'ammontare che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR;
- nel caso in cui sia stata applicata l'imposta sostitutiva indicare nel punto 252 l'ammontare dell'imposta pari al 10 per cento della somma degli importi indicati nei punti 251 e 255;
- nel caso in cui sia stata applicata la tassazione ordinaria (punto 254 barrato) nel punto 1 della presente certificazione sarà ricompreso esclusivamente l'importo indicato nel punto 251.

Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta

Nei **punti da 301 a 305** vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e le relative ritenute operate e sospese.

In particolare nel punto 301 devono essere riportati:

- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato;
- i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007;
- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, si precisa che nel punto 301 deve essere indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 evidenziando nelle annotazioni (cod. AX) il periodo di partecipazione alla forma pensionistica considerando gli anni maturati dal 2007 nonché gli anni precedenti, se la data di iscrizione a una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007 ma computati con un massimo di 15.

Nel caso in cui l'ammontare evidenziato al punto 301 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di capitale erogata da un fondo pensione, è necessario indicare nelle annotazioni (cod. AX) che trattasi di anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

Nella ipotesi in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all'estero nel punto 301 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 301 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. Nelle annotazioni (cod. AX) deve essere, comunque, indicato l'ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione.

In presenza di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, nelle annotazioni (cod. AX) si dovrà dare distinta indicazione, oltre che della parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente), anche di quella soggetta a tassazione e compresa nel punto 301 (quota imponibile) nonché dell'importo di ritenute e addizionale riferibili ai suddetti compensi. In presenza delle altre tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.

Compensi relativi agli anni precedenti

Nei **punti da 351 a 356** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 356 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel **punto 355**. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Il D.P.C.M. del 25 maggio 2012, ha stabilito che qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 27 febbraio 2009, la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2012 e assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati di cui all'art. 17 del Tuir.

In particolare nel punto **352** deve essere indicato l'ammontare del trattamento economico accessorio assoggettato a tassazione separata già ricompreso nel punto 351.

Nel **punto 354** deve essere indicato l'importo della detrazione di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2012 che non ha trovato capienza sull'imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzata ai fini dello scomputo della imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti ad anni precedenti.

Le ritenute indicate al punto 355 devono essere riportate al netto della detrazione operata di cui al precedente punto 354.

Si precisa che nel caso in cui la detrazione di cui al predetto D.P.C.M. sia stata interamente fruita nell'ambito della tassazione ordinaria i punti 352 e 354 non devono essere compilati.

Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

Nei **punti da 401 a 408** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973.

Vanno indicati in particolare:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell'anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e al maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Si precisa che vanno indicate anche le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1/1/2007 del regime tributario in vigore al 1/1/2007. Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252/2005, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 401 a 408 esclusivamente l'ammontare della prestazione riferibile al maturato fino al 31 dicembre 2000 (integralmente o parzialmente erogata nell'anno di riferimento), relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti.

Nell'ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 401 le somme erogate nell'anno, nel punto 402 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 404 e 406 rispettivamente, le ritenute operate nell'anno e quelle operate in anni precedenti, nei punti 405 e 407 le ritenute sospese.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. Si precisa che nel punto 401, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento.

Per gli incentivi all'esodo agevolato corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del D.L. 223 del 4 luglio 2006, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto, nel punto 401 va indicato l'ammontare complessivo corrisposto.

In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 401 deve comprendere l'importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.

In caso di somme corrisposte alla cessazione dell'impiego in due o tre importi annuali previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 402 deve essere ricompreso anche l'importo relativo alla rata già erogata nell'annualità precedente.

Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitale erogate, il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 401 e 402, distinguendo per il TFR e le altre indennità e somme quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001; per le prestazioni in forma di capitale quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all'estero nel punto 401 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

Nel **punto 404** va riportato, per il TFR, l'importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell'art. 19 del TUIR mentre non deve essere indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva. Se l'importo delle ritenute risulta inferiore a zero, indicare zero.

Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 404 va indicato l'importo delle ritenute operate. In tale punto non devono essere invece indicate le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 e l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il TFR e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro indicare nel **punto 403** la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2008.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella **parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel **punto 408** deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;
- nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme erogate a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970.

Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

Nel **punto 409** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 410** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'articolo 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive.

Nel **punto 411** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 412** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 413** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.

Si precisa che i punti da 409 a 413 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 401.

La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell'ammontare del TFR accantonato.

In caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc), nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, i punti da 409 a 413 vanno compilati relativamente alla certificazione intestata agli eredi.

TABELLA A - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	20	Erogazioni liberali alle ONLUS
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
5	Spese per l'acquisto di cani guida	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	29	Spese veterinarie
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
13	Spese per istruzione	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
14	Spese funebri	33	Spese per asili nido
15	Spese per addetti all'assistenza personale	34	Altri oneri detraibili
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)		
17	Spese per intermediazione immobiliare		
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede		
19	Erogazioni liberali ai partiti politici		

TABELLA B - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AA	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 401 costituiscono: (...). NOTA – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.
AD	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...).
AE	Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente (...).
AF	Richiesta da parte del sostituto dell'applicazione della tassazione ordinaria. Applicazione della tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più favorevole o per altre cause.
AG	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.
AH	Valore delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati (...) NOTA – L'esposizione di tale valore è sempre obbligatoria indipendentemente dall'ammontare erogato.
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (...), rapporto a tempo determinato/indeterminato (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).
AJ	Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette: importo del reddito totalmente o parzialmente esentato percepito nell'anno (...).
AK	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
AL	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.
AM	Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato (...), credito addizionale regionale rimborsato (...), credito addizionale comunale rimborsato (...); credito cedolare secca (...).
AN	La detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale (...).
AP	Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...).
AQ	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Stato estero (...), anno di imposta di percezione del reddito all'estero (...), importo del reddito estero (...), imposta pagata all'estero resasi definitiva (...), reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.
AR	Dettaglio oneri deducibili: descrizione onere (...), importo (...). Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.
AS	Premi e contributi versati per familiari a carico: importo per il quale è stata richiesta la deduzione (...), importo per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 120 (...), importo per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 121 (...).
AT	Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19% al lordo delle franchigie applicate: codice onere (...), descrizione desunta dalla tabella A allegata (...), importo (...). NOTA – Per le spese sanitarie indicare l'importo comprensivo della franchigia di euro 129,11. L'importo delle spese inferiore alla franchigia va indicato con la seguente dicitura: "importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".
AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro ...".
AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate
AW	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'Irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.
AX	Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (...), quota imponibile (...), ritenute Irpef (...), trattenute di addizionale regionale all'Irpef (...). Altre tipologie di compensi: tipologia (...), importo (...), ritenute (...) periodo di partecipazione (...); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (...).
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...); prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).

TABELLA B - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
BA	Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale. Primo acconto IRPEF : sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Secondo o unico acconto IRPEF sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Acconto addizionale comunale all'IRPEF: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Prima rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...). Seconda o unica rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (...); coniuge, importo (...).
BB	Saldo 2012 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BC	Somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, importo (...). Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile importo (...).
BD	Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare: codice (...), importo dei contributi e premi escluso dal reddito complessivo (...); importo dei contributi e premi non escluso dal reddito complessivo (...). In caso di codice 4 indicare l'importo di TFR destinato al fondo (...).
BE	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (...), ritenute (...).
BF	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (...), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (...).
BG	Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione: codice canone di locazione (...), giorni (...), percentuale (...).
BH	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 105) in sede di dichiarazione dei redditi.
BI	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 111) in sede di dichiarazione dei redditi.
BL	Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo (...); Ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione, importo (...); relativa imposta operata, importo (...).
BM	Somme che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, importo (...). L'80 % o il 70% delle somme percepite rispettivamente dalle lavoratrici o dai lavoratori che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile importo (...).
BN	Acconto 2013 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BO	Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituito: grado di parentela (...), codice fiscale (...), numero mesi a carico (...), minore di tre anni (...), percentuale di detrazione spettante (...), percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose (...), detrazione cento per cento per affidamento figli (...).
BP	Addizionale regionale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...); saldo addizionale comunale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).
BQ	Redditi totalmente esentati da imposizione: importo del reddito percepito (...).
BR	Dati relativi all'assistenza fiscale: saldo Irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo (...); imposta sostitutiva su premi di produttività sospesa, importo (...); cedolare secca su locazioni, importo (...); contributo di solidarietà, importo (...).
BS	Acconto addizionale comunale all'Irpef certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).
BT	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione, tramite il sostituto d'imposta, ma che residuano al momento della cessazione del rapporto di lavoro: IRPEF 2008, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto TFR 2008, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).
BV	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione e versati dal sostituto: IRPEF 2008, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto TFR 2008, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).
BW	Redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero: importo del reddito esente percepito (...).
BX	Somme erogate nel 2012 a titolo di incremento della produttività del lavoro.
BY	Cessazione del rapporto di lavoro: obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.
BZ	Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria, importo (...); importo dell'indennità principale corrisposto, importo (...); importo delle altre indennità corrisposto, importo (...).
CA	Ammontare delle somme trattenute sulla base di quanto disposto dal decreto-legge n. 174 del 2012, importo (...); debito residuo, importo (...).
CB	Valore delle erogazioni liberali concesse in base a quanto disposto dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122, importo (...).
CD	Ricorso al finanziamento come previsto dalla circolare 46/E del 2012. Ritenute operate, importo (...); ritenute da operare secondo il piano di ammortamento del finanziamento importo (...).
CE	Assenza del ricorso al finanziamento previsto dalla circolare 46/E del 2012. Il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate.
ZZ	Altre annotazioni obbligatorie.

Elenco professioni

Le professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute sono le seguenti:

PROFESSIONI SANITARIE

Professione	Principali rif. normativi
Farmacista	D. Lgs. 08.08.1991, n. 258 (G.U. 16.08.1991, n. 191)
Medico chirurgo	D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 (G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)
Odontoiatra	L. 24.07.1985, n. 409 (G.U. 13.08.1985, n. 190, S.O.)
Veterinario	L. 08.11.1984, n. 750 (G.U. 10.11.1984, n. 310)
Psicologo - Psicoterapeuta	L. 18.02.1989, n. 56 (G.U. 24.02.1989, n.46)
Altri riferimenti normativi:	
T.U. delle leggi sanitarie del 1934; D.M. 28.11.2000, Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche, pubblicato nella G. U. 23.01.2001 n.18, S.O. Direttiva comunitaria 2005/36 del 07.09.2005 D.L.vo 09.11.2007 n. 206	

Professione	Rif. normativo Profilo
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA	
Infermiere	D.M. 14.09.1994, n. 739 (G.U. 09.01.1995, n. 6) Direttive comunitarie 77/452/CEE e 77/453/CEE L. 18.12.1980, n. 905 (G.U. 31.12.1980, n. 356)
Ostetrica /o	D.M. 14.09.1994, n. 740 (G.U. 09.01.1995, n. 6) Direttive comunitarie 80/154/CEE e 80/155/CEE L. 13.06.1985, n. 296 (G.U. 22.06.1985, n. 146)
Infermiere Pediatrico	D.M. 17.01.1997, n. 70 (G.U. 27.03.1997, n. 72)
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	
Podologo	D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista	D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista	D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista – Assistente di Oftalmologia	D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	D.M. 29.03.2001, n.182

Professione	Rif. normativo Profilo
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA	
	(G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale	D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 119)
Educatore Professionale	D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE	
Area Tecnico - diagnostica	
Tecnico Audiometrista	D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico di Neurofisiopatologia	D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U. 20.05.1995, n. 116)
Area Tecnico – assistenziale	
Tecnico Ortopedico	D.M. 14.09.1994, n. 665 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Audioprotesista	D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare	D.M. 27.07.1998, n. 316 (G.U. 01.09.1998, n. 203)
Igienista Dentale	D.M. 15.03.1999, n. 137 (G.U. 18.05.1999, n. 114)
Dietista	D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE	
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D.M. 17.01.1997, n. 58 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Assistente Sanitario	D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 27.03.1997, n. 72)
Altri riferimenti normativi:	
D. Lgs. 02.05.1994, n. 319; D. Lgs. 27.01.1992, n. 115; Art. 6, comma 3, D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; L. 10.08.2000, n. 251; L. 26.02.1999, n. 42; L. 08.01.2002, n.1; D.M. 29.03.2001, Definizione delle figure professionali, ecc., pubblicato nella G. U. 23.05.2001, n. 118; D.M. 02.04.2001 , Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, pubblicato sul S. O. n.136, G.U. 05.06.2001, n.128. Direttive comunitarie 89/48 CEE, 92/51/CEE e 2001/19/CE	

PROFESSIONE SANITARIA NON RIORDINATA PREVISTA DA NORME VIGENTI

Profilo professionale	Riferimenti normativi Profilo
Massofisioterapista	Legge 403/71

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Profilo professionale	Riferimenti normativi Profilo
Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1.
Ottico	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12.
Odontotecnico	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11.
Puericultrice	L. 19 luglio 1940, n. 1098
Altri riferimenti normativi: D.M 28.10.1992, pubblicato nella G.U. 11.11.1992, n. 266; D.M 23.04.1992, pubblicato nella G.U. 18.06.1992, n. 142.	

ALTRE FIGURE

Profilo professionale	Riferimenti normativi Profilo
Operatore socio-sanitario	Acc. Stato – Regioni 22.02.2001 G.U. 19.04.2001, n. 91

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO		
Effettiva	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF (1)
fino a € 7,54	€ 1,40 (0,34) (2)	€ 1,41 (0,34) (2)
oltre € 7,54 fino a € 9,19	€ 1,58 (0,38) (2)	€ 1,59 (0,38) (2)
oltre € 9,19	€ 1,93 (0,46) (2)	€ 1,94 (0,46) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 1,02 (0,24) (2)	€ 1,02 (0,24) (2)

(1) Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

da gennaio a dicembre 2011

Retribuzione Effettiva Oraria	Importo Contributivo Orario			
	Con quota assegni familiari		Senza quota assegni familiari	
	Totale contributo	Di cui a carico del lavoratore	Totale contributo	Di cui a carico del lavoratore

Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (*)				
Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 7,34	Euro 1,36	Euro 0,33	Euro 1,37	Euro 0,33
Retribuzione oraria effettiva oltre € 7,34 fino a € 8,95	Euro 1,54	Euro 0,37	Euro 1,55	Euro 0,37
Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,95	Euro 1,88	Euro 0,45	Euro 1,89	Euro 0,45

Rapporto di lavoro di durata non inferiore alle 24 ore settimanali (*)				
	Euro 0,99	Euro 0,24	Euro 1,00	Euro 0,24

ELENCO DEI COMUNI CONSIDERATI AD ALTA "TENSIONE ABITATIVA"

in vigore dal 18 febbraio 2004 (Delibera CIPE n.87 del 13/11/2003 pubblicata sulla G.U. n.40 del 18/02/2004).

ABRUZZO	
Chieti	Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, Ortona, Vasto
L'Aquila	Avezzano, L'Aquila, Sulmona
Pescara	Montesilvano, Pescara, Spoltore
Teramo	Teramo

BASILICATA	
Matera	Matera, Nova Siri, Policoro
Potenza	Avigliano, Lavello, Melfi, Pignola, Potenza, Rapolla, Tito, Venosa

CALABRIA	
Catanzaro	Catanzaro, Lamezia Terme
Cosenza	Acri, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Corigliano Calabro, Cosenza, Montalto Uffugo, Rende, Rossano, San Giovanni in Fiore
Crotone	Crotone
Reggio di Calabria	Gioia Tauro, Palmi, Reggio Calabria
Vibo Valentia	Vibo Valentia

CAMPANIA	
Avellino	Aiello del Sabato, Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Capriglia Irpina, Contrada, Grottolella, Manocalzati, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Ospedaletto d'Alpinolo, Summonte
Benevento	Apollosa, Benevento, Castelpoto, Foglianise, Fragneto Monforte, Montesarchio, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Torrecuso
Caserta	Aversa, Capua, Casagiove, Casal di Principe, Caserta, Castel Morrone, Castel Volturno, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancelli, San Nicola la Strada, San Prisco, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Teano, Trentola Ducenta, Valle di Maddaloni
Napoli	Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casandrino, Casavatore, Casoria, Castellammare di Stabia, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Marano di Napoli, Marigliano, Massa Lubrense, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Napoli, Nola, Palma Campania, Piano di Sorrento, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, Saviano, Sorrento, Vico Equense, Villaricca, Volla
Salerno	Agropoli, Angri, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Capaccio, Castel San Giorgio, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Eboli, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Sala Consilina, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Sarno, Scafati, Vietri sul Mare

EMILIA ROMAGNA	
Bologna	Anzola dell'Emilia, Bologna, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Imola, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa
Ferrara	Cento, Ferrara
Forlì-Cesena	Cesena, Cesenatico, Forlì
Modena	Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine, Modena, Sassuolo
Parma	Fidenza, Parma
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda, Piacenza
Ravenna	Faenza, Lugo, Ravenna
Reggio nell'Emilia	Casalgrande, Correggio, Montecchio Emilia, Reggio Emilia, Rubiera, Scandiano
Rimini	Cattolica, Riccione, Rimini

FRIULI VENEZIA GIULIA	
Gorizia	Gorizia, Monfalcone
Pordenone	Pordenone
Trieste	Duino Aurisina, Muggia, Trieste
Udine	Basiliano, Cervignano del Friuli, Tavagnacco, Udine

LAZIO	
Frosinone	Alatri, Anagni, Cassino, Ceccano, Ferentino, Frosinone, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Ripi, Sora, Veroli
Latina	Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Latina, Minturno, Pontinia, Priverno, Sabaudia, Sezze, Terracina
Rieti	Fara in Sabina, Rieti
Roma	Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Bracciano, Campagnano di Roma, Castel Gandolfo, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Collesubino, Colonna, Fiumicino, Formello, Frascati, Galliciano nel Lazio, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lariano, Marcellina, Marino, Mentana, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Monterotondo, Nettuno, Palestrina, Palombara Sabina, Poli, Pomezia, Riano, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roma, Sacrofano, San Cesareo, Santa Marinella, Tivoli, Valmontone, Velletri, Zagarolo
Viterbo	Civita Castellana, Montefiascone, Orte, Tarquinia, Vetralla, Viterbo

LIGURIA	
Genova	Chiavari, Genova, Rapallo
Imperia	Bordighera, Camposso, Diano Marina, Imperia, San Remo, Taggia, Vallecrosia, Ventimiglia
La Spezia	Arcola, La Spezia, Ortonovo, Santo Stefano di Magra
Savona	Albenga, Savona

LOMBARDIA	
Bergamo	Bergamo, Dalmine, Seriate, Torre Boldone
Brescia	Brescia, Concesio, Gardone Val Trompia, Gussago, Lumezzane, Rezzato
Como	Como
Cremona	Cremona
Lecco	Lecco
Lodi	Lodi
Mantova	Mantova, Porto Mantovano, Viriglio
Milano	Agrate Brianza, Arese, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Buccinasco, Busto Garolfo, Canegrate, Carate Brianza, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Desio, Garbagnate Milanese, Giussano, Gorgonzola, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Melzo, Milano, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rescaldina, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago, Seregno, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Seveso, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Varedo, Vimercate, Vimodrone
Pavia	Pavia
Sondrio	Sondrio
Varese	Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Castellanza, Fagnano Olona, Malnate, Saronno, Tradate, Varese

MARCHE	
Ancona	Ancona, Fabriano, Senigallia
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno, Grottammare, Montegranaro, Monteprandone, Monte Urano, Porto Sant' Elpidio, San Benedetto del Tronto
Macerata	Civitanova Marche, Macerata, Potenza Picena, Recanati
Pesaro e Urbino	Colbordolo, Fano, Fermignano, Montelabbate, Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola, Urbino

MOLISE	
Campobasso	Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Ferrazzano, Guardialfiera, Jelsi, Oratino, Ripalimosani, Termoli
Isernia	Isernia, Macchia d'Isernia, Sant'Agapito

PIEMONTE	
Alessandria	Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona
Asti	Asti
Biella	Biella, Cossato
Cuneo	Alba, Bra, Cuneo, Racconigi, Savigliano
Novara	Novara

Torino	Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Pinerolo, Rivalta di Torino, Rivoli, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale
Verbano-Cusio-Ossola	Domodossola, Verbania
Vercelli	Borgosesia, Vercelli

PUGLIA	
Bari	Adelfia, Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Bitritto, Capurso, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noicattaro, Trani, Triggiano, Valenzano
Brindisi	Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni
Foggia	Ascoli Satriano, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Ordona, Orta Nova, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Stornara, Stornarella, Troia
Lecce	Arnesano, Cavallino, Lecce, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario di Lecce, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Vernole
Taranto	Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Grottaglie, Leporano, Martina Franca, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Mottola, Palagiano, Pulsano, San Giorgio Jonico, Taranto

SARDEGNA	
Cagliari	Cagliari, Carbonia, Iglesias, Monserrato, Quartu Sant'Elena
Nuoro	Macomer, Nuoro
Oristano	Oristano
Sassari	Alghero, Olbia, Ozieri, Porto Torres, Sassari, Tempio Pausania

SICILIA	
Agrigento	Agrigento, Canicattì, Licata, Porto Empedocle, Sciacca
Caltanissetta	Caltanissetta, Gela
Catania	Aci Castello, Acireale, Adrano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Paternò, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande
Enna	Enna
Messina	Acquedolci, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d'Orlando, Gaggi, Malvagna, Merì, Messina, Milazzo, Motta Camastra, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Sant'Agata di Militello, Santa Lucia del Mela, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena
Palermo	Altofonte, Bagheria, Capaci, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palermo, Torretta, Trabia, Villabate
Ragusa	Modica, Ragusa, Vittoria
Siracusa	Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Melilli, Noto, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino
Trapani	Alcamo, Castelvetro, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Trapani

TOSCANA	
Arezzo	Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano
Firenze	Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Empoli, Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa
Grosseto	Castiglione della Pescaia, Follonica, Grosseto, Scarlino
Livorno	Collesalveti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo
Lucca	Camaione, Capannori, Lucca, Massarosa, Viareggio
Massa-Carrara	Carrara, Massa, Montignoso
Pisa	Cascina, Pisa, Pontedera, San Giuliano Terme
Pistoia	Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata
Prato	Montemurlo, Prato
Siena	Poggibonsi, Siena

TRENTINO ALTO ADIGE	
Bolzano	Appiano sulla Strada del Vino, Bolzano, Lagundo, Laives, Lana, Merano
Trento	Arco, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto, Trento

UMBRIA	
Perugia	Città di Castello, Corciano, Foligno, Gubbio, Perugia, Spoleto, Todi, Umbertide
Terni	Amelia, Narni, Orvieto, Terni

VALLE D'AOSTA	
Aosta	Aosta, Chatillon, Morgex, Verrès

VENETO	
Belluno	Belluno
Padova	Abano Terme, Padova, Selvazzano Dentro
Rovigo	Rovigo
Treviso	Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Paese, Treviso, Vittorio Veneto
Venezia	Chioggia, Isole, Mira, San Donà di Piave, Spinea, Venezia
Verona	Bussolengo, Legnago, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Verona, Villafranca di Verona
Vicenza	Arzignano, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno, Vicenza

ELENCO DELLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE
AVENTI PER SCOPO STATUTARIO
LO SVOLGIMENTO O LA PROMOZIONE DI
ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

Individuate dal D.P.C.M. 08 MAGGIO 2007

ALLEGATO

Soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, decreto legge 14 marzo 2005, n.35

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della crusca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	AIRC - Associazione italiana per la ricerca sul cancro	80051890152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
4	Associazione amici del "Centro Dino Ferrari"	07276710154	Via F. Sforza, 25	Milano	20122
5	Associazione culturale Marcovaldo	96032900043	Via Cappuccini, 23	Caraglio (CN)	12023
6	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia - ANIMI	80113270583	P.zza Paganica, 13/2	Roma	00100
7	Associazione provinciale allevatori Taranto	80009870736	Via Roma, 12	Taranto	74100
8	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017
9	CETA - Centro di ecologia teorica e applicata	91003370318	Via Alviano, 18	Gorizia	34170
10	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 77	Capo di Ponte (BS)	25044
11	Centro di oncobiologia sperimentale - COBS	97107700824	Via S. Lorenzo Colli, 312	Palermo	90146
12	Centro di studi salentini	93057290756	V.le Gallipoli	Lecce	73100
13	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
14	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.zza Vescovato - Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010
15	CIRIEC - Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico	02213280155	Via Fratelli Gabba, 66	Milano	20100
16	FEDERTERM	07382231004	Via Po, 22	Roma	00198
17	FIRC - Fondazione italiana per la ricerca sul cancro	80201470152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
18	Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale	97038120586	Via Pavia, 1	Roma	00100
19	Fondazione Antonio Genovesi Salerno	95017420654	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
20	Fondazione Ariel	03999760964	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
21	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via Stampatori, 4	Torino	10122
22	Fondazione Carlo e Dircè Callerio Onlus	80012710325	Via A. Fleming, 22/31	Trieste	34100
23	Fondazione centro di ricerche, studi e documentazione Piero Sraffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00100
24	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Morone, 1	Milano	20100
25	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.zza di Novella, 2	Roma	00100
26	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	P.zza della libertà, 16	Firenze	50129
27	Fondazione COTEC	97227050586	Via della lungara, 10	Roma	00165
28	Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione Onlus	97020210155	Via F.lli Gabba, 3	Milano	20121
29	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Via S. Stefano, 11	Bologna	40125
30	Fondazione EBRI	97272740586	Via del Fosso di Fiorano	Roma	00143
31	Fondazione EIBA	91004580493	P.zza SS. Apostoli, 66	Roma	00187
32	Fondazione ERILL	93164120235	Via dell'Artigliere, 8	Verona	37100
33	Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali	92030070376	Via Guerrazzi, 18	Bologna	40125
34	Fondazione Ezio Franceschini Onlus	94021060481	Via Buca di Certosa, 2	Firenze	50124
35	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
36	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Gesù, 13	Milano	20100
37	Fondazione Giorgio Cini Onlus	80009330277	Isola S. Giorgio	Venezia	30100

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
			Maggiore, 1		
38	Fondazione Giovanni Gorla	92046540057	Via Bonzanigo, 34	Asti	14100
39	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
40	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
41	Fondazione IMC – Centro marino internazionale – Onlus	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
42	Fondazione internazionale di ricerca per il cuore Onlus	97154450585	Via E. Petrolini, 2	Roma	00197
43	Fondazione istituto di alta cultura Orestadi Onlus	01602910810	Via Comunale Baglio di Stefano	Gibellina (IP)	91024
44	Fondazione istituto Gramsci Onlus	97024640589	Via Portuense, 95/C	Roma	00153
45	Fondazione italiana John Dewey Onlus	98042540785	Via Sicilia, 101	Cosenza	87100
46	Fondazione IULM	03644930962	Via Carlo Bò, 1	Milano	20100
47	Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
48	Fondazione Liberal	05113681000	Via del pozzetto, 122	Roma	00100
49	Fondazione Marco Biagi	94104140366	V.le Berengario, 51	Modena	41100
50	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli – Onlus	90018740739	C.so Umberto I, 147	Taranto	74100
51	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043
52	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze – Onlus	94113710480	B.go S. Lorenzo, 26	Firenze	50100
53	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	95041070632	Calata Trinità Maggiore, 53	Napoli	80134
54	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
55	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.zza Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20100
56	Fondazione Ri.MED	97207790821	P.zza Sett'Angeli, 10	Palermo	90134
57	Fondazione sclerosi multipla	95051730109	Via Operai, 40	Genova	16149
58	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
59	Fondazione Telethon	04879781005	Via G. Saliceto, 5/A	Roma	00161
60	Fondazione Ugo Spirito	04015590583	Via Genova, 24	Roma	00184
61	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	C.so Venezia, 18	Milano	20121
62	Fondazioni università di Teramo	92029690671	V.le Cruciali, 122	Teramo	64100
63	Fondazione università L'Aquila	01678370667	Via Paganica, 21	L'Aquila	67100
64	Fondazione universitaria di Salerno	95092950658	Via Ponte Don Melillo	Fisciano (SA)	84084
65	Fondazione universitaria G. D'Annunzio	02043520697	Via dei Vestini, 31	Chieti	66013
66	Fondazione universitaria medicina molecolare e terapia cellulare dell'università politecnica delle Marche	02213100429	Via Tronto – c/o Presidenza facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60121
67	Fondazione universitaria "Azienda agraria"	02884950540	P.zza Università, 1 – c/o Università	Perugia	06123
68	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Tolentini - Santa Croce, 191 – c/o Università	Venezia	30135
69	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
70	Forum per i problemi della pace e della guerra	94013860484	Via G. Orsini, 44	Firenze	50100
71	IASS Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
72	Istituto affari internazionali	80128970581	Via A. Brunetti, 9	Roma	00186
73	Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via Eritrea, 62	Milano	20100
74	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Appia Pignatelli, 62	Roma	00178
75	Istituto internazionale di storia economica	01239300484	Via L. Muzzi, 38	Prato	59100
76	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
77	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	P.zza Mincio, 2	Roma	00198
78	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via Sant'Egidio, 21	Firenze	50122
78	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
80	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via Crescenzo, 16	Roma	00193
81	Istituto per la storia del movimento cattolico Paolo VI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
82	Istituto scientifico di chimica e biochimica	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
83	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Viale E. Forlanini, 23	Milano	20134
84	Istituto superiore Mario Boella	97600940015	Via P. C. Boggio	Torino	10138
85	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
86	Prato ricerche - Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi	01942520972	Via Galcianese, 20/H	Prato	59100
87	Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche	01193680105	P.le S. Giacomo, 6	Santa Margherita Ligure (GE)	16038
88	Società filosofica italiana	97009070588	Via Nomentana, 118	Roma	00100
89	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
90	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Coleramo, 11	Impruneta (FI)	50023
91	Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
92	Venice international university	94027420275	Calle Isola di San Servolo, 1	Venezia	30100

07A05214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 maggio 2007.

Riconoscimento dell'organismo Società TÜV Rheinland Italia S.r.l., in Pogliano Milanese, a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi dei decreti legislativi 24 maggio 2001, n. 299 e 30 settembre 2004, n. 268.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva n. 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di attuazione della direttiva n. 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Vista la direttiva n. 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268 di attuazione della direttiva n. 2001/16/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Vista la nota protocollo n. 145/R.I./DIP 4 del 1° marzo 2006 con la quale la direzione generale per il trasporto ferroviario ha istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere le attività di verifica previste dai decreti legislativi numeri 299/2001 e 268/2004;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 181 del 18 maggio 2006, convertito con la legge n. 233 del 17 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista l'istanza presentata dalla Società TÜV Rheinland Italia S.r.l., con sede legale via Mattei n. 10 - 20010 Pogliano Milanese (Milano) e sede operativa in via Caffaro n. 11 - 16124 Genova, con nota del 10 settembre 2006, con la quale la medesima società ha chiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV dei decreti legislativi numeri 299/2001 e 268/2004, nonché

ONG IDONEE

ART. 28 LEGGE N. 49 DEL 26 FEBBRAIO 1987

Elenco prelevato dal sito del Ministero degli Esteri in data 19 febbraio 2013

<http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/ONG/ONG.asp>

A.SE.CON.	Amici senza confini
AAI	ActionAid Italia Onlus
AAT	Associazione Africa Tremila Onlus
ABCS	Associazione Bertoni per la Cooperazione e lo Sviluppo del Terzo Mondo
ACAP	Comunità di Sant'Egidio
ACAV	Associazione Centro Aiuti Volontari
ACCRI	Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale
ACFR	Associazione Casa Famiglia Rosetta
ACRA	Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina
ACS	Associazione di Cooperazione allo Sviluppo
ADP	Amici dei Popoli
ADRA Italia	Adventist Development and Relief Agency
AES-CCC	Associazione Amici dello Stato Brasiliano Spirito Santo - Centro di Collaborazione Comunitaria
AFMAL	Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani
AFRICA 70	AFRICA 70
AGSS	Associazione Giovanni Secco Suardo
Ai.Bi.	Amici dei Bambini
AIDOS	Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo
AIFO	Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
AISPO	Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli
AIUTIAMOLI A VIVERE ONLUS	Fondazione "Aiutiamoli a Vivere - Onlus"
ALISEI	Associazione per la Cooperazione internazionale e l'aiuto umanitario
ALM	Associazione Laicale Missionaria
AMA	Associazione Mani Amiche
AMANI ONLUS	Amani Onlus
AMEN	Agenzia Missionaria Evangelo per le Nazioni
AMG	Associazione Mondo Giusto
AMREF	Fondazione Africana per la Medicina e la Ricerca
AMU	Azione per un Mondo Unito
ANL	Associazione Noi per Loro
ANPO	Agrosphere Non Profit Organisation
APA	Accademia psicologia applicata
APG XXIII	Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Condivisione fra i popoli
APOF	Associazione Patologi Oltre Frontiera
APURIMAC	Apurimac Onlus
ARC. MISERICORDIA FIRENZE	Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze
ARCS	Arci Cultura e Sviluppo
ASAL	Associazione Studi America Latina
ASeS	Associazione Solidarietà e Sviluppo
ASI	Associazione Sanitaria Internazionale
ASIA	Associazione per la solidarietà internazionale in Asia
ASPEm	Associazione Solidarietà Paesi Emergenti
ASSEFA	Association for Sarva Seva Farms Italia
ASSOCIAZIONE PROGETTI SOLIDALI ONLUS	Associazione Progetti Solidali
ATS	Associazione di Terra Santa
AUCI ONLUS	Auci Onlus (Ex Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale)
AVAZ	Associazione Volontari Amici dello Zaire
AVSFM	Associazione Valdostana di Solidarietà e Fratellanza (Fihavanana) con il Madagascar
AVSI	Sostegno e adozioni a distanza
BAMBINI NEL DESERTO	Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto ONG-ONLUS

.... segue Elenco ONG idonee

CARE AND SHARE	Italia Onlus
CARITAS	Caritas italiana
CAST	Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico
CBM ITALIA ONLUS	CBM Italia Onlus
CCM	Comitato di Collaborazione Medica
CDM Italia	Casa Do Menor Italia Onlus
CdS	La Casa del Sorriso Onlus
CEFA	Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura
CEIS	Centro Italiano di Solidarietà
CELM	Centro Laici Italiani per le Missioni
CELM BG	Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano
CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PACE FRA I POPOLI	Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli Onlus
CESES	Centro Europa per la Scuola educazione e società
CESTAS	Centro Educazione Sanitaria Tecnologie Appropriate
CESVI	Cesvi Fondazione Onlus
CESVITEM	Centro Sviluppo Terzo Mondo
CEVI	Centro di Volontariato Internazionale
CIAI	Centro Italiano Aiuti all'Infanzia
CICA	Comunità Internazionale di Capodarco
CID	Comunità in dialogo
CIES	Centro di Informazione ed Educazione allo Sviluppo
CIFA	Centro Internazionale per l'Infanzia e la Famiglia
C-INCONTRO	Comunità Incontro
CIPSI	Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale
CISP	Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli
CISS	Cooperazione Internazionale SUD-SUD
CISV	Comunità Impegno Servizio Volontario
CLMC	Comunità Laici Missionari Cattolici
CMN	Comunità Nuovo Mondo Onlus
CMSR	Centro Mondialità Sviluppo Reciproco
COCIS	Coordinamento delle ONG per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
COE	Centro Orientamento Educativo
COI	Cooperazione Odontoiatrica Internazionale
COL'OR ONLUS	Camminiamo oltre l'orizzonte
COMI	Cooperazione per il Mondo in via di Sviluppo
COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF	Comitato Italiano per l'Unicef
COMIVIS ONLUS	Comunità Missionaria di Villaregia per lo sviluppo
COMSED	Cooperation of Medical Services and Development
COOPI	Cooperazione Internazionale
COOPSVIL	Cooperazione e Sviluppo - Africa Mission Onlus
COPE	Cooperazione Paesi Emergenti
COSPE	Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
COSV	Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario
CPS	Comunità Promozione e Sviluppo
CRIC	CROCE ROSSA ITALIANA
CTM	Controinformazione Terzo mondo Onlus
CUAMM	Medici con l'Africa
CVCS	Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo
CVM	Comunità Volontari per il Mondo
DD	Differenza Donna - Associazione donne contro la violenza alle donne - Onlus
DEAFAL	Delegazione Europea per l'Agricoltura Familiare in Asia, Africa e America Latina
DISVI	Associazione Internazionale Disarmo e Sviluppo
DOKITA	Associazione volontari Dokita
DPDU	Dalla parte degli ultimi
EDUC-AID	Cooperazione e aiuto internazionale in campo educativo
EDUS	Educazione e sviluppo
ELIS	Associazione Centro ELIS
EMERGENCY	Associazione "Emergency" - Life support for civilian war victims
EMERGENZA SORRISI	Doctors for Smiling Children

.... segue Elenco ONG idonee

ENGIM	Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo
ENZO B	Enzo B
ESSEGIELLE	Solidarietà, Giustizia e Libertà
ESTM	European School of Transfusion Medicine
FDUO	Fratelli dell'Uomo
FIDC	Fondazione Ivo De Carneri
FIM	Federazione italiana Maricoltori onlus
FOCSIV	Volontari nel Mondo – Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario
FON. TOV.	Fondazione Tovini
FON.SIPEC	Fondazione Sipec
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI	Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
FONDAZIONE EMMANUEL	Fondazione Emmanuel - Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo
FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA	Fondazione l'Albero della Vita Onlus
FONDAZIONE MAGIS	Movimento ed azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo
FONDAZIONE MARISA BELLISARIO	Fondazione Marisa Bellisario
FONDAZIONE MONSERRATE	Fondazione Monserrate Onlus
FONDAZIONE RAPHAEL ONLUS	Fondazione Raphael Onlus
FONDAZIONE RISORSA DONNA	Fondazione risorsa donna
FONDAZIONE RITA LEVI MONTALCINI	Fondazione Rita Levi Montalcini Onlus
GAO	Cooperazione Internazionale
GICAM	Gruppo italiano Chirurghi Amici della Mano
GMA	Gruppo Missioni Africa
GMM	Gruppo Missionari "Un pozzo per la vita" Merano
GREEN CROSS ITALIA	Green Cross Italia
GRT	Gruppo per le Relazioni Transculturali
GRUPPO ABELE	Gruppo Abele Onlus
GSI ITALIA	Gruppi Solidarietà Internazionale
GTV	Gruppo Trentino di Volontariato Onlus
GUS	Gruppo Umana Solidarietà
GVC	Gruppo di Volontariato Civile
HDIG	Gruppo italiano per lo sminamento umanitario
IAHM	Associazione Internazionale per la Medicina Umanitaria Brock Chisholm
IBO	Associazione Italiana Soci Costruttori
ICEI	Istituto Cooperazione Economica Internazionale
ICS	Consorzio italiano di solidarietà
ICU	Istituto per la Cooperazione Universitaria
IFP	Incontro fra i popoli
IL SOLE	Il Sole Onlus
INA FICT	Istituto Nuova Africa e Americhe - Federazione Italiana Comunità terapeutiche
INSIEME SI PUO'	Insieme si può... onlus
INTERSOS	Organizzazione Umanitaria per l'Emergenza
INTERVITA	Intervita Onlus
IPSIA	Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli
ISAD ONLUS/ONG	Istituto Superiore per le tecniche di conservazione dei beni culturali e l'ambiente "Antonino de Stefano"
ISCOS	Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo
ISISC (Fondazione)	Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali
ISTITUTO OIKOS	Istituto Oikos
ITACA	Itaca
JRS	Fondazione Pia Autonoma Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati - Jrs
LA RUOTA INTERNAZIONALE	La ruota internazionale
LABOR MUNDI	Volontariato Internazionale Rogazionista
L'AFRICA CHIAMA ONLUS	L'Africa chiama Onlus
LAMA	Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano Lama onlus
LEGAMBIENTE	Legambiente
LEO ONLUS	Associazione Leo Onlus
LIONS CLUBS	Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà
LTM	Gruppo Laici Terzo Mondo

.... segue Elenco ONG idonee

LVIA	Associazione Internazionale Volontari Laici
MAC	Movimento Apostolico Ciechi
MAGIS	Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo
MAIS	Movimento per l'Autosviluppo, l'Interscambio e la Solidarietà
MANI TESE	Mani Tese
MARATONA DEI POPOLI	Maratona dei Popoli
MC	Movimento e comunità in difesa dei diritti dei popoli
MCO	Missioni Consolata Onlus
MISSIONE FUTURO ONLUS	Missione Futuro Onlus
MLFM	Movimento per la lotta contro la fame nel mondo
MMI	Medicus Mundi Italia
MOCI	Movimento per la Cooperazione Internazionale
MODAVI ONLUS	Movimento delle associazioni di volontariato italiano Modavi
MOVIMENTO AFRICA '70	Movimento Africa '70
MSF	Medici Senza Frontiere Onlus
MSP	Movimento Sviluppo e Pace
N:EA	Napoli-Europa-Africa
NEXT ONLUS	Next Onlus
NEXUS	Nexus Solidarietà Internazionale Emilia Romagna
NPSG	Non c'è pace senza giustizia
NSS	Nuovi Spazi al Servire - Istituto per la Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo
NTC	Nessuno Tocchi Caino
NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO	Fondazione "Nuovo Villaggio del Fanciullo Celso e Anna Frascali"
OAF-I	Organizzazione di Aiuto Fratello Italia Ong-Onlus
OPAM	Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel Mondo
OPERA DON BONIFACIO	Opera don Bonifacio-Azione verde onlus
OSA	Organizzazione Sviluppo e integrAzione - ONLUS
OSVIC	Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano
OVCI	Organismo di Volontariato per la cooperazione Internazionale
OVERSEAS	Organizzazione per lo sviluppo globale di comunità in Paesi extraeuropei
OXFAM	Unità e cooperazione per lo sviluppo dei popoli
PCN	Persone Come Noi Onlus
PdF	Punto di Fratellanza
PERIGEO	Perigeo International People Community
PGG	Parma per gli altri
PISIE	Politecnico Internazionale per lo Sviluppo Industriale ed Economico
PRO.DO.CS.	Progetto Domani: Cultura e Solidarietà
PRO.MOND	Progetto Mondialità
PRO.SA	Fondazione per la promozione umana e la salute
PRO.SCA	Associazione per la promozione della scuola di cultura aziendale
PROGETTO CONTINENTI	Progetto Continenti
PROGETTO MONDO MLAL	Associazione ProgettoMondo Movimento Laici America
PROGETTO SUD	Progetto Sud
PROSVIL	Progetto Sviluppo
PUNTOAPUNTO	Agenzia n.1 di Pavia per Ayamé
RADIO MARIA	World Family of Radio Maria
RC	Ricerca e Cooperazione
RE.TE.	Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale
REACH ITALIA ONLUS	Reach Italia Onlus
RTM	Reggio Terzo Mondo
S.O.S. MISSIONARIO	Organismo di Solidarietà Internazionale
SAVE THE CHILDREN	Save the Children
SCAIP	Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino
SCI	Servizio Civile Internazionale
SCSF	Solidarietà e Cooperazione senza Frontiere
SENZACONFINI Onlus	Senzaconfini onlus
SES	Salute e sviluppo
SEV'84	Servizio Esperti Volontari Orione '84
SINERGA	Associazione per la Cooperazione Tecnica e Sociale Internazionale
SJAMO	San José Amici nel Mondo

.... segue Elenco ONG idonee

SOLETERRE	SoleTerre-strategie di pace onlus
SOLIDARIETA' E SERVIZIO	Solidarietà e servizio
SUCOS	Solidarietà Uomo Cooperazione Sviluppo
SULLA STRADA	Associazione Onlus Sulla Strada
SVI	Servizio Volontario Internazionale
SVILUPPO 2000	Sviluppo 2000
TAMAT	TamaT
TDH ITALIA	Terre des hommes Italia ONLUS
TEN	Terra Nuova
TRASPARENCY INTERNATIONAL	Transparency International Secretariat
UCSEI	Ufficio Centrale Studenti Esteri in Italia
UMMI	Unione Medico Missionaria Italiana
UN PONTE PER...	Un ponte per...
UVISP ASSISI	Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace
VENTO DI TERRA	Vento di terra onlus
VIDES	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo
VIS	Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
VISBA	Volontari Internazionali Scuola Beato Angelico
VISES	Volontari per Iniziative di Sviluppo Economico e Sociale
VISPE	Volontari Italiani per la Solidarietà ai Paesi Emergenti
VOSS	Volontari per la Solidarietà e lo Sviluppo
VPM	Voci di Popolo del Mondo
WF	World Friends Onlus - Amici nel mondo
WORLD FAMILY OF RADIO MARIA	World Family of Radio Maria
WWF ITALIA	Fondo Mondiale per la Natura